

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.01

VORSITZ: PRÄSIDENT PAHL
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAHL

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet, ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

DENICOLO': *(Sekretär): (verliest das Protokoll)*
(Segretario): (legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Sind Einwände zum Protokoll? Keine. Somit gilt das Protokoll als genehmigt.

Folgende Abgeordnete haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt: die Abg. Dellai, Durnwalder, Magnani am Vormittag und Thaler Hermann.

Ich verlese die Mitteilungen:

Mit Schreiben vom 13. Februar 2007 haben die Regionalratsabgeordneten Cristina Kury, Hans Heiss, Roberto Bombarda und Riccardo Dello Sbarba mitgeteilt, dass Abg. Riccardo Dello Sbarba ab 14. Februar 2007 der neue Fraktionssprecher der Fraktion „Verdi-Grüne-Vërc“ ist.

Am 2. März 2007 hat die Regionalratsabgeordnete Cogo den von den Regionalratsabgeordneten Cogo, Pinter, Parolari, Barbacovi und Bondi eingebrachten Beschlussantrag Nr. 11 zurückgezogen, mit dem der Regionalausschuss aufgefordert wird, Gesetzesvorschläge und Verwaltungsakte zur Überwindung jeglicher Diskriminierung in Bezug auf die sexuelle Orientierung und die sexuelle Identität im Allgemeinen auszuarbeiten.

Am 6. März 2007 hat der Regionalratsabgeordnete Bondi den von den Regionalratsabgeordneten Bondi, Barbacovi und Pinter eingebrachten Beschlussantrag Nr. 9 mit dem Titel: „Respekt vor der Vergangenheit: Der Gesetzentwurf über die Anerkennung der ehemaligen Soldaten der Italienischen Sozialrepublik als Kriegssoldaten muss abgelehnt werden“ zurückgezogen.

Es sind die nachstehend angeführten Anfragen mit schriftlicher Antwort eingereicht worden:

Nr. 158, eingebracht am 1. März 2007 von den Regionalratsabgeordneten Leitner und Mair über die Kosten für die Dienstkleidung der

Angestellten der Region und ob der Regionalausschuss die Absicht hat, dieses Privileg abzuschaffen;
Nr. 159, eingebracht am 1. März 2007 von den Regionalratsabgeordneten Leitner und Mair betreffend das Ergebnisgehalt der Führungskräfte, die Angabe der konkreten Ziele, welche die Führungskräfte erreicht haben sowie das Ausmaß des Betrages, der im Jahr 2006 für die Produktivität ausbezahlt worden ist.

Die Anfrage Nr. 156 ist beantwortet worden. Der Text der Anfrage und die entsprechende schriftliche Antwort bildet integrierten Bestandteil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Die Fraktionssprecher haben über die Tagesordnung beraten und mit breiter Mehrheit vorgeschlagen, den Tagesordnungspunkt Nr. 11, **Gesetzentwurf Nr. 37: Grundsätze betreffend die Ordnung des Personals der Gemeinden**, eingebracht vom Regionalausschuss, vorzuziehen. Es findet darüber eine Abstimmung ohne Debatte statt. Wer ist dafür, dass dieser Tagesordnungspunkt vorgezogen wird? Wer ist dagegen? Enthaltungen?

Bei 1 Enthaltung, 7 Neinstimmen und dem Rest Jastimmen ist der Tagesordnungspunkt Nr. 11 vorgezogen und wird als erster behandelt.

Heute Nachmittag beginnt die Sitzung nicht um 15.00 Uhr, sondern erst um 15.15 Uhr, weil sich die Fraktionssprecher zur Beratung über den Fortgang der Arbeiten treffen.

Jetzt bitte ich die Abg. Gneccchi um die Verlesung des Berichtes...

de ECCHER: Desidero intervenire per esprimere la mia assoluta contrarietà alla scelta dei Capigruppo e dell'Aula in relazione al cambiamento dell'ordine dei lavori.

Personalmente ho ricevuto questa convocazione con un ordine del giorno che prevedeva due disegni di legge, una serie di mozioni e ultimo punto un disegno di legge n. 37 che oggi la riunione dei Capigruppo ha posto all'attenzione del Consiglio come primo punto.

In base a quelli che erano i tempi previsti per questa seduta consiliare, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con eventuale seduta notturna, è evidente che questo punto all'ordine del giorno non sarebbe stato trattato, in condizioni normali. Quindi mi sono preparato, in maniera anche coscienziosa, su quelli che erano i punti precedenti.

Questa modifica obiettivamente stravolge l'ordine dei lavori e mette i consiglieri in condizione di non poter lavorare nella maniera giusta, nella maniera opportuna.

Quindi obiettivamente trovo questa scelta assolutamente contraria ad una partecipazione effettiva di consiglieri, la trovo arbitraria, inopportuna e quindi, per quello che mi riguarda, cercherò di impedire la discussione di questo punto all'ordine del giorno, con tutta una serie di interventi di tipo ostruzionistico. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Abg. Seppi, Sie haben das Wort.

SEPPI: Volevo chiedere – e mi voglio riferire al Segretario generale che ne è garante – se esiste un regolamento che prevede che 48 ore prima dell'inizio dei

lavori in Aula si debbano presentare documenti relativi alla discussione in Aula, questa discussione in Aula è riferibile solamente all'ordine del giorno.

Qui si tratta di togliere non solo una protesta come quella giustamente del collega de Eccher, ma si tratta di togliere ai consiglieri il proprio diritto di rappresentanza, perché se 48 ore prima devo presentare emendamenti, se 48 ore prima devo presentare proposte istituzionali, relative alla discussione che si farà in quest'Aula, l'ordine del giorno non può essere stravolto dai Capigruppo la mattina di quel giorno, lasciando nelle condizioni i consiglieri di non poter svolgere le loro funzioni propositive su quel disegno di legge o sull'ordine del giorno che si vuole anticipare.

Questo è assolutamente un attentato alla professionalità, ma un attentato alla democrazia stessa, perché non consente, dai limiti previsti dal regolamento, di presentare e di svolgere le proprie funzioni.

Quindi obiettivamente ritengo che un passaggio di questo tipo non possa essere tralasciato e non possa essere discusso all'interno di questa Assemblea. È un attentato alla possibilità politica e istituzionale di rappresentanza di ogni consigliere.

Noi abbiamo diritto di sapere, prima delle 48 ore, quali saranno le proposte di anticipazione, perché abbiamo diritto di saper di cosa si discuterà in quest'aula, nel momento stesso in cui c'è la convocazione del Consiglio e si possa sapere di conseguenza quali proposte istituzionali, quali emendamenti, quali documenti voto uno intende presentare, visto che li deve presentare per regolamento 48 ore prima, non li può presentare questa mattina.

Allora se il collega de Eccher giustamente protesta, se il collega de Eccher vuole presentare adesso un ordine del giorno relativo a questo disegno di legge, come lo può fare? Considerato che avrebbe dovuto presentarlo venerdì mattina e sa solo oggi che si discute questo.

Presidente, vorrei su questo concetto una risposta chiara e precisa, perché è un attentato davvero alla capacità professionale ed alle potenzialità politiche di rappresentanza di questa istituzione.

Ritengo che se ci sono da dare anticipazioni non si possa votare in Aula in questo modo, ma si voti in Aula la volta prima o si avvisi cinque giorni prima che è intenzione della maggioranza la richiesta di anticipazione di un punto, che poi sarà o meno approvato dall'Aula, ma non in questo modo. Questo è un modo subdolo per tentare di attentare alla libertà di rappresentanza democratica dei consiglieri.

Quindi protesto vivacemente per questa situazione e mi auguro che lo facciano anche altri colleghi. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Seppi. Ich will nur folgendes zu den Stellungnahmen vom Abg. De Eccher und Seppi klären: Die Vorziehung eines Tagesordnungspunktes ist gemäß Art. 37, Absatz 4 möglich, wo es heißt: „La richiesta di modifica dell'ordine di trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno deve essere formulata per iscritto tramite il proprio Capogruppo e deve pervenire al Presidente del Consiglio regionale ventiquattro ore prima dell'inizio della prima seduta della sessione mensile“. Der Antrag auf Vorziehung ist am 9. März eingereicht worden. Dann haben sich die Fraktionssprecher mit einer Ausnahme dafür ausgesprochen und das Plenum hat abgestimmt. Nachdem aber eine Vorziehung erfolgt ist, können Änderungsanträge auch während der

Debatte eingereicht werden. Somit ist die Möglichkeit mit weiteren Änderungsanträgen Stellung zu nehmen, nach wie vor gegeben, es bedarf dazu nur einer Unterschrift, weil es eben eine Vorziehung ist.

Abg. Sigismondi, Sie haben das Wort.

SIGISMONDI: Signor Presidente, tolto il fatto che anch'io appoggio le critiche espresse dal cons. de Eccher e dal cons. Seppi, però avrei un'ulteriore richiesta, se è possibile, a lei o al Segretario generale.

Prima della lettura della relazione dell'assessora Gnecchi, vorrei chiedere se è stato espresso un parere di legittimità costituzionale al disegno di legge n. 37 e se è stato espresso se sia possibile averne copia e se comunque non fosse stato espresso quali sono i motivi. Sarebbe importante saperlo adesso, prima di trattare il disegno di legge, il parere di legittimità costituzionale. Grazie.

PRÄSIDENT: Cons. Sigismondi, non è stato richiesto nessun parere.

Cons. Morandini, ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Non ero presente in seduta dei Capigruppo, quindi evidentemente prendo atto di quanto lei comunica, fra l'altro resto stupito che si adottino certe misure, di fronte a provvedimenti di questa portata.

Quello che vorrei chiederle, Presidente, ma mi ha già anticipato il collega Sigismondi, non solamente il fatto della possibilità di presentare emendamenti anche da parte di un solo consigliere nel corso di seduta, perché almeno questo bisogna consentirlo e naturalmente disapprovando il metodo, perché quello che si anticipa non è un disegno di legge qualsiasi, è un disegno di legge di una certa portata, ma anche predisporre per i consiglieri, almeno i Capigruppo dei gruppi che hanno inteso chiedere l'anticipazione, un parere di conformità alla Costituzione o meno di questo disegno di legge.

Non è una richiesta secondaria, questo è un disegno di legge che rappresenta vari spunti di legittimità costituzionale, secondo la nostra prospettiva. Allora ci sia almeno la bontà, visto che si travalica tutto un regolamento, certo è prevista dal regolamento l'anticipazione, ma visto che si va addirittura ad anticipare un punto che sta all'undicesimo posto nell'ordine del giorno e visto che questo disegno di legge tocca materie di rilevanza costituzionale, tra l'altro a mio avviso violando in più punti la Costituzione, almeno si doti l'Aula di un parere di questo tipo.

Penso che non si può assistere costantemente o spesso, lo dirò comunque in discussione generale se si dovesse affrontare questo disegno di legge, non si può qui assistere spesso a proposte di legge che sono apertamente in violazione della Costituzione italiana. Se questo è quantomeno dubbio, allora questa maggioranza abbia la correttezza istituzionale, prima ancora che politica, di portare pareri che argomentano, nel senso della conformità alla costituzione di questa proposta, che invece solleva, da questo punto di vista e non soltanto, notevoli perplessità.

Faccio solo un esempio. Agli incarichi pubblici si accede per concorso pubblico. Ebbene qui viene con una proposta cancellato addirittura il principio generale fondante di un qualsiasi ordinamento giuridico che si debba

accedere alla qualifica di dirigente, anche indipendentemente dal possesso della laurea. Grazie.

PRÄSIDENT: Grazie! Siccome la Commissione e neanche il presentatore della legge hanno deciso di chiedere un parere, non lo può fare la Presidenza. Quindi sia la Commissione che il presentatore della legge sono autonome e sovrane e loro possono decidere se vogliono chiedere un parere, però la Presidenza no.

Non c'è più nessuno che chiede la parola?

Cons. Ghecchi, a Lei la parola.

GNECCHI:

RELAZIONE

L'art. 65 dello Statuto di autonomia che ha ripreso esattamente il testo dell'art. 56 del primo Statuto di autonomia del 1948 ha attribuito ai comuni della nostra regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di ordinamento del personale da essi dipendente.

L'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 ha ribadito alla luce della riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 l'autonomia organizzativa e regolamentare, oltreché statutaria in capo ai comuni.

Tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2006 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 55 della succitata L.R. n. 7/2004, la Giunta regionale ha ritenuto di doversi attivare per dettare alcuni principi generali ai quali i comuni dovranno attenersi nel normare l'ordinamento del proprio personale, ad integrazione di quanto già contenuto nel DPR n. 1 febbraio 2005, n. 2/L testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni.

L'abrogazione di alcuni commi dell'art. 18 della L.R. n. 10/98 vuole valorizzare l'autonomia organizzativa dei comuni eliminando alcune disposizioni di dettaglio.

Nel trasmettere al Consiglio regionale il presente disegno di legge la Giunta regionale ne sollecita l'approvazione.

PRÄSIDENT: Ich bitte den Präsidenten der 1. Gesetzgebungskommission, Abg. Pardeller, um die Verlesung des Berichtes.

PARDELLER:

BERICHT

Die 1. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 37 mit dem Titel „Grundsätze betreffend die Ordnung des Personals der Gemeinden“ (eingebracht vom Regionalausschuss) in der Sitzung vom 14. Februar 2007 beraten.

Nach der Verlesung des Begleitberichtes erläuterte Frau Assessor Ghecchi die geltende Gesetzgebung und wies darauf hin, dass mit dem vorliegenden Vorschlag - auch im Lichte der letztthin erfolgten Änderung des V. Titels der Verfassung - die Bedeutung des Art. 65 des Sonderstatuts hervorgehoben werden soll. Genannter Artikel sieht nämlich für die Gemeinden eine weit

reichende Autonomie hinsichtlich der Organisation und der Regelung des Dienstrechtes des Personals vor.

Frau Assessor Gneccchi hob hervor, dass der Regionalausschuss in Ergänzung zu den im geltenden Einheitstext über die Ordnung des Personals der Gemeinden vorgesehenen Bestimmungen die Organisationsautonomie genannter Körperschaften auch im Lichte des kürzlich erlassenen Bescheids des Verfassungsgerichtshofes Nr. 132/2006 aufwerten will, indem einige der im Regionalgesetz Nr. 10/1998 enthaltenen Detailregelungen aufgehoben werden sollen.

Auf Antrag des Abg. Urzì erklärte Frau Assessor Gneccchi, dass der Gesetzesvorschlag nicht der Sanierung der Situation dient, in der sich die leitenden Bediensteten der Gemeinde Bozen befinden, wohl aber dass diese die im Art. 2 vorgesehene Dringlichkeit notwendig macht.

Im Rahmen der Generaldebatte beanstandete Abg. Urzì die Aussage von Frau Assessor Gneccchi, wonach nämlich der Gesetzesvorschlag nicht als eine Sanierung für die Gemeinde Bozen angesehen werden kann, da seiner Meinung nach zwar einige allgemeine Grundsätze festgeschrieben werden, diese jedoch auf eine genau bestimmte Situation zurechtgeschnitten sind.

Abg. Bertolini sprach sich gegen den Gesetzentwurf auf und kündigte an, dass er zusammen mit anderen Abgeordneten einen Beschlussantrag vorgelegt hat, um zu vermeiden, dass für einen Teil der leitenden Angestellten der größten Südtiroler Gemeinde eine Sanierungsmaßnahme ergriffen wird.

Abg. Bertolini unterstrich, dass ein Widerspruch darin besteht, wenn man vorgibt, Transparenz und Unparteilichkeit zu gewährleisten, wenn gleichzeitig die Bestimmungen, welche genannte Grundsätze enthalten, abgeschafft werden.

Abg. Bertolini ersuchte schließlich darum, über die Untersuchungen des Rechnungshofes informiert zu werden, welche die Gemeinde Bozen betreffen.

Im Rahmen der Replik versicherte Frau Assessor Gneccchi den Kollegen, dass durch die Abhaltung der in Absatz 103 des Regionalgesetzes Nr.10/98 vorgesehenen öffentlichen Wettbewerbe Unparteilichkeit und Transparenz garantiert werden. Genannter Absatz bleibt – so Frau Assessor Gneccchi – auch weiterhin aufrecht, abgeschafft werden lediglich einige Detailregelungen, welche die Befugnisse der Gemeinden verletzen.

Frau Assessor Gneccchi informierte die Kommissionsmitglieder schließlich darüber, dass der Rechnungshof eine Erhebung durchgeführt hat, von welcher der Regionalausschuss keinerlei Unterlagen besitzt und dass die von der Untersuchung betroffenen Personen derzeit ihre Gegendarstellungen vorbereiten.

Frau Assessor Gneccchi hob hervor, dass der Regionalausschuss die in Bozen aufgetretene Situation mit Aufmerksamkeit verfolgt und dass dieser den Gemeinden mehr Verwaltungs- und Entscheidungsfähigkeit zuerkennen will, was auch in institutioneller Hinsicht angemessen erscheint.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, ließ Kommissionsvorsitzender Pardeller über den Übergang zur Sachdebatte abstimmen, der bei 7 Jastimmen

(Abg. Pardeller, Bondi, Denicolò, Lamprecht, Kury, Pallaoro und Zorzi), 2 Gegenstimmen (Abg. Bertolini und Urzi) und der Stimmenthaltung des Abg. Pahl gutgeheißen wurde.

Im Rahmen der Artikeldebatte wurden zahlreiche, von den Abg. Bertolini und Urzi vorgelegte Änderungsanträge abgelehnt.

In der Stimmabgabeerklärung sprach sich Abg. Bertolini gegen den Gesetzentwurf aus, da dieser seiner Meinung nach die in der Gemeinde Bozen entstandene Situation hinsichtlich der Ernennung der Führungskräfte nur noch verschärft und auch anderen Gemeinden die Möglichkeit einräumt, Personen, die nicht die laut Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen besitzen, Führungsaufträge zu erteilen.

Der Gesetzesvorschlag wurde daraufhin zur Abstimmung gestellt und bei 7 Jastimmen (Abg. Pardeller, Bondi, Denicolò, Lamprecht, Kury, Pallaoro und Zorzi) und 2 Gegenstimmen der Abg. Bertolini und Urzi gutgeheißen.

Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

RELAZIONE

La I Commissione legislativa ha esaminato, nella seduta del 14 febbraio 2007, il disegno di legge n. 37: 'Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni', presentato dalla Giunta regionale.

Data lettura della relazione accompagnatoria, l'assessora Ghecchi illustra la normativa vigente e spiega che il provvedimento, anche in relazione alla recente modificazione del Titolo V della Costituzione, vuole dare significato all'art. 65 dello Statuto di autonomia, che prevede per i comuni ampia autonomia organizzativa e regolamentare in materia di ordinamento del personale.

L'assessora specifica che ad integrazione di quanto previsto nel testo unico delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento del personale dei comuni, la Giunta regionale intende valorizzare, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 132/2006, l'autonomia organizzativa di tali enti, eliminando alcune disposizioni di dettaglio previste dalla legge regionale n. 10 del 1998.

L'assessora Ghecchi, su richiesta del cons. Urzi, riferisce che il provvedimento non si configura come una sanatoria per i recenti accadimenti relativi al personale dirigente del Comune di Bolzano, anche se la situazione in cui si trova il comune capoluogo dell'Alto Adige spiegano l'urgenza prevista nell'art. 2.

In sede di discussione generale, il cons. Urzi contesta l'affermazione dell'assessora secondo la quale non si deve considerare il provvedimento come una sanatoria per il Comune di Bolzano, poiché a suo avviso vengono sì dettati dei principi generali, ma calati in un contesto ben determinato.

Il cons. Bertolini, manifestando la sua contrarietà al disegno di legge, rende noto di aver presentato con altri colleghi una mozione per evitare una sanatoria riguardante parte della dirigenza del maggiore Comune altoatesino.

Il consigliere fa notare come sia contraddittorio il voler garantire trasparenza e imparzialità nello stesso momento in cui si vanno ad abrogare le norme che garantiscono tali principi.

Il consigliere infine chiede che la Commissione venga messa a conoscenza dell'inchiesta svolta dalla Corte dei Conti sul Comune di Bolzano.

L'assessora Gnecchi, in sede di replica, rassicura i colleghi che l'imparzialità e la trasparenza vengono salvaguardate dallo svolgimento di pubblici concorsi previsti dal comma 103 della legge regionale n. 10/98 che non viene toccato, mentre vengono abolite solo delle norme di dettaglio che ledono le competenze dei comuni.

L'assessora infine informa che la Corte dei Conti ha svolto una rilevazione, i cui atti non sono in possesso della Giunta regionale e che le persone interessate dall'attività della Corte stanno preparando le loro controdeduzioni.

L'assessora Gnecchi fa notare come la Giunta regionale sia attenta alla rilevante situazione creatasi a Bolzano e come per correttezza istituzionale voglia porre in capo ai comuni una maggiore capacità gestionale e decisionale.

Non essendovi ulteriori interventi, posto in votazione, il passaggio alla discussione articolata risulta approvato con 7 voti favorevoli (conss. Pardeller, Bondi, Denicolò, Lamprecht, Kury, Pallaoro e Zorzi), 2 voti contrari (conss. Bertolini e Urzì) e 1 astensione (cons. Pahl).

In sede di discussione articolata vengono respinti senza dibattito numerosi emendamenti a firma dei conss. Bertolini e Urzì.

In sede di dichiarazione di voto, il cons. Bertolini dichiara il suo voto contrario ad un disegno di legge che a suo avviso aggrava la situazione delle nomine dirigenziali creatasi a Bolzano e darà l'occasione ai comuni di attribuire incarichi di dirigenza a persone prive dei requisiti ora previsti dalla legge.

Posto in votazione finale, il provvedimento viene approvato con 7 voti favorevoli (conss. Pardeller, Bondi, Denicolò, Lamprecht, Kury, Pallaoro e Zorzi) e 2 voti contrari (conss. Bertolini e Urzì).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Generaldebatte.

Das Wort hat der Abg. Seppi.

SEPPI: Grazie, Presidente. I veneti usano dire – collega Gnecchi – che a volte il taccone è peggio del buco. Francamente che i veneti si espongono male contro il buco diventa già molto chiaro di quanto grave possa essere la situazione nella quale lei, incredula esecutrice materiale e politica ...

Collega Gnecchi, sto parlando con lei. È inutile parlare forbito, parlare bene e non lasciarsi sfuggire mai dei termini che non devono essere detti e poi curare questa disattenzione continua nei confronti di chi sta parlando, avendo l'arroganza e la presunzione che tanto, noi abbiamo i numeri e facciamo passare quello che vogliamo! Oggi collega Gnecchi non passerà quello che volete, questo ve lo garantisco io! Perché quello che lei vuole e

quello che lei non crede è una coscrizione alla quale lei è divenuta per una questione di accordi politici e per una salvaguardia di ragioni che interessano più che altro il comune di Bolzano, ma non disinteressano anche altri comuni della provincia di Bolzano.

Lei di questo disegno di legge, da ex sindacalista, ne è tanto convinta quanto ne sono convinto io, cioè non è convinta per niente, perché questo disegno di legge distrugge una legge che è una delle poche leggi regionali fatte bene, è una delle poche questioni che possiamo considerare risolte, perché allo stato attuale prevedono delle considerazioni che sono state previste dai legislatori passati, in un'ottica veramente obiettiva e futuribile.

Lei, per nascondersi bene dietro le proprie considerazioni, all'art. 1 di questa legge fa un elenco infinito di commi, scrivendo un sacco di ragioni dialettiche assolutamente indefinibili ed assurde, si potrebbe aggiungere in dialetto: solamente per allungare il brodo.

Parlare che bisogna guardare l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tutte questioni demagogiche che hanno solamente lo scopo quale art. 1 di introdurre l'art. 2 ed è l'art. 2, descritto in due righe, che è il nocciolo vero della questione e che verso il quale Unitalia ed altri partiti del centrodestra, ma addirittura del centrosinistra o della sinistra non si trovano assolutamente d'accordo. È l'abrogazione dei commi 104, 105 e 106 dell'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. Mai tre commi di una legge sono giusti e continuano ad essere giusti come quelli che lei vuole abrogare.

Lei vuole abrogare la giustizia per applicare una considerazione che non è nemmeno considerabile una sanatoria, è una porcheria legislativa unica, perché non garantisce più nessuno, perché non garantisce la funzionalità dei comuni, non garantisce le regole con le quali un dirigente possa considerarsi tale, non garantisce altro che la libertà assoluta ed incondizionata di un sindaco che può far assurgere al ruolo di ingegnere un manovale, che può far assurgere al ruolo di medico una caposala o addirittura un'addetta alle pulizie di una casa di riposo.

Ritengo che ci sia anche un abuso inaccettabile della Costituzione italiana, perché quando noi tocchiamo dei testi sacri e per la politica e per le istituzioni la Costituzione è un testo sacro, quando noi ci appelliamo in maniera demagogica e assolutamente assurda alle libertà costituzionali, cercando di travolgere, cercando di allargarne l'ottica in una libertà che, di fatto, non può esistere, ritengo davvero, assessora Gneccchi, che lei si sia sforzata al massimo. Questo è un riconoscimento che le faccio, senza alcuna ironia, per cercare di risolvere una questione, una patata bollente che le è stata affidata a dover risolvere, con la convinzione – ribadisco – di poterla risolvere tanta quanto ne ho io sul fatto che questa questione oggi non si risolverà.

Avv. Pasquali, tu che sei un uomo di diritto, l'assessora Gneccchi si appella alla libertà costituzionale di un sindaco di poter nominare il dirigente che vuole in quella determinata, specifica materia. Ebbene, questa libertà costituzionale non sarà certamente il cons. Seppi o chiunque altro a metterla in discussione, che il sindaco abbia il diritto costituzionale di potersi scegliere chi vuole per poter fare il dirigente mi sta benissimo, ma mi deve scegliere uno che ha le qualifiche per essere un dirigente, non posso far assurgere al ruolo di ingegnere un manovale.

Non ho capito nemmeno questa maleducazione storica, anacronistica, quando qualcuno gli si rivolge in Aula non parla al telefono, assessora Gneccchi! Questa è una situazione inaccettabile, assessora Gneccchi, è una situazione inaccettabile, lei è profondamente maleducata ed irrispettosa di quest'Aula! Si vergogni profondamente per questo suo atteggiamento! Almeno quando qualcuno parla con lei, quando si sta discutendo un disegno di legge suo, quando non ha nemmeno l'accortezza di presentarlo questo disegno di legge, non ha speso una parola su questo disegno di legge, perché si vergogna profondamente anche lei di questo disegno di legge, ebbene oltre che del disegno di legge si vergogni pure del suo atteggiamento, che è scorretto, è maleducato ed è assolutamente contro le istituzioni!

Sono convintissimo che il suo atteggiamento è maleducato e non offende il cons. Seppi, offende le istituzioni che lei vice Presidente della Giunta dovrebbe rappresentare e non è capace nemmeno di rappresentare l'educazione che dovrebbe essere non una questione politica, ma una questione personale.

Ciò detto, vorrei che tutti i colleghi in quest'aula sapessero esattamente che il nocciolo della questione di questo disegno di legge è il comma 2 dell'art. 1; è il comma 2 che vuole abrogare tre commi dell'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, che è in vigore dal 1998 e quindi da quasi dieci anni ed in questi dieci anni nessuno ha mai avuto nulla da dire.

Il comma 104 dell'art. 18 dice: *I comuni con più di 10 mila abitanti istituiscono un apposito albo ai quali sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica dirigenziale.*

È una legge nazionale che lo stabilisce, è previsto in tutti i comuni d'Italia, ma non solo nei comuni, è previsto all'ENEL, è previsto all'Azienda elettrica, è previsto in qualsiasi ente pubblico in cui si riconosca la necessità di avere del personale che possa essere qualificato come dirigente.

A questo albo si accede con la partecipazione ad un corso-concorso che l'ente preposto all'indizione di questo corso-concorso indice quando ne ha la necessità e quando ha la necessità? Quando il suo elenco di dirigenti dovesse essere scarno o spoglio, evidentemente istituisce un corso-concorso, quando vuole, quando decide di farlo, ma sicuramente lo deve fare.

Mi risulta che un libro di questa natura tanti comuni non lo hanno, mi risulta che un libro di questa natura non l'abbia nemmeno la Regione e mi risulta che un libro di questa natura il comune di Bolzano non l'abbia mai istituito. La legge lo prevede dal 1998 ed il comune di Bolzano il libro dei dirigenti non l'ha mai istituito.

Cosa ci vuole per essere iscritti a questo albo? Ci vuole la partecipazione ad un corso-concorso. Benissimo, ma quali sono i requisiti che deve avere un candidato per essere iscritto a questo corso-concorso? Deve avere minimo una laurea, dopo di che dovrà avere anche il patentino, sicuramente non farò io battaglie per il patentino, comunque in provincia di Bolzano serve anche il patentino, chiaramente il patentino A. Quindi se è in assenza di uno di questi due requisiti non può iscriversi al corso-concorso, chiaro come il sole.

Fatto quindi questo corso-concorso ed avendo passato l'esame previsto da quell'ente, è evidente che si iscrivono questi nomi di potenziali dirigenti a questo albo. Ecco che allora scatta quella famosa libertà

costituzionale a cui fa riferimento l'assessora Gneccchi che concederebbe ad un sindaco la possibilità di nominare chi vuole, in questo caso sì, ma non si può dilatare la libertà costituzionale al punto tale da presumere che un infermiere possa fare il chirurgo e che un manovale possa fare l'ingegnere.

Questa non è libertà costituzionale, questa è anarchia istituzionale, di conseguenza questa libertà costituzionale che la collega Gneccchi dilata, gliela riconosco, ma solo in quest'ottica, che il sindaco scelga chi vuole sulla base di chi è iscritto in quell'elenco, ma non sicuramente se non è iscritto in quell'elenco, non sicuramente se il libro non esiste e non sicuramente se il corso-concorso non è stato fatto, ma a maggior ragione non sicuramente se chi deve essere dirigente non ha nemmeno i requisiti per partecipare al corso-concorso per diventarlo.

Qui si vuole salvare delle situazioni in cui uno non è che non ha fatto il corso-concorso, non è che non è stato iscritto nel libro, no colleghi, si vuole salvare la situazione addirittura di coloro che non avrebbero nemmeno i requisiti per iscriversi al corso-concorso, è pazzesco!

Il comma 105 che la collega Gneccchi vuole abrogare, dice: *Possono essere abilitati alle funzioni dirigenziali in seguito ad apposito corso-concorso i dipendenti delle qualifiche non dirigenziali più elevate e comunque non inferiori alla VII. Il numero dei partecipanti al corso-concorso deve essere almeno doppio rispetto al numero delle abilitazioni da conferire.*

Questo è un passaggio molto giusto nella possibilità costituzionale del sindaco di scegliere, perché se noi facciamo un concorso per dieci posti, evidentemente non c'è più la libertà di scelta, ma allora la legge dice: ne mettiamo almeno 20, poi il sindaco abbia la libertà costituzionale che l'assessora Gneccchi vuole garantire e che noi anche in quest'ottica vogliamo garantire.

Continua il comma 105: *Per la partecipazione al corso-concorso sono necessari il diploma di laurea e un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza.*

Qui sulla legge manca, perché è una legge regionale e noi facciamo riferimento alla Regione e non alla Provincia di Bolzano, aggiungo io il patentino A di bilinguismo.

Questi sono i requisiti che si vogliono abrogare, perché quello che sto dicendo io è quello che l'assessora Gneccchi vuole abrogare.

Il comma 106 che la collega Gneccchi vuole abrogare, dice: *I comuni possono accordarsi fra di loro o con altre amministrazioni per organizzare congiuntamente un corso-concorso abilitante alle funzioni dirigenziali. In tal caso l'abilitazione ha efficacia per tutte le amministrazioni che partecipano all'accordo.*

Se il comune di Cortaccia ha bisogno di due dirigenti, se il comune di Magrè ne ha bisogno di uno, se quello di Salorno ne ha bisogno di mezzo, evidentemente non possono tutti questi comuni fare un corso-concorso ed allora si mettono insieme, dieci, venti, trenta comuni piccoli istituiscono un corso-concorso per tutti questi comuni, chi dovesse essere posì iscritto in quell'albo e dovesse passar il corso-concorso, è un dirigente potenziale che può esser acquisito da qualsiasi delle amministrazioni comunali che hanno assieme istituito il corso-concorso specifico.

Benissimo, è una legge bella, pulita, è una legge talmente trasparente, quasi intoccabile in ogni suo significato. Se a questo andiamo anche ad aggiungere il fatto che per concedere la rotazione, quindi per concedere anche ai figli di coloro che sono qui che se hanno una laurea possono aspirare a diventare dirigenti, al corso-concorso deve esserci una partecipazione di esterni del 50% più uno di tutti coloro che partecipano. Quindi ciò consentirà anche una perfetta rotazione ed il perfetto inserimento di nuovi dirigenti che vengono dall'esterno.

Quindi è rispettata anche la possibilità di dare a tutti coloro che ne hanno i requisiti di aspirare a determinate posizioni all'interno degli organi pubblici e garantire quindi che non necessariamente le cose si fanno in casa e che coloro che sono capiufficio in quel momento possono diventare dirigenti.

Una legge, ritengo, quella attualmente in vigore, che come esplicherò nel documento-voto è applicata in tutto il resto d'Italia, ma penso anche in tutto il resto d'Europa, perché è una bella legge, non me ne viene in mente una migliore, se fossimo a discutere di questa legge che lei vuole abrogare, non saprei nemmeno da oppositore cosa poter dire, forse qualche piccola osservazione la potremmo anche fare, ma sicuramente il palinsesto sul quale regge oggi la legge attuale è quasi inattaccabile. Lo si vuole distruggere, il taccone è peggio del buco, lo si vuole distruggere per quale ragione, assessora Gneccchi? Lo si vuole distruggere perché il sindaco Spagnolli, che non ha alcuna colpa, ha ereditato dal sindaco Salghetti una situazione di rinnovo di contratti dirigenziali che non poteva essere rinnovata in quel momento? Non lo so, non è un problema mio. Si capisce solamente che nel comune di Bolzano è successo di tutto e di più e quanto di legittimo o illegittimo sia accaduto non sta a me in questa sede verificarlo.

Sta a me in questa sede però prendere atto che la Corte dei Conti ha serenamente presentato la fattura al comune dicendo: signori, questa è una cosa che non può procedere oltre, questa è una cosa che non rispetta la legge, questa è una situazione che non ha, da un punto di vista legislativo, la possibilità di procedere in questo modo.

Abbiamo in comune di Bolzano dei dirigenti che non hanno nemmeno il diploma, abbiamo dei laureati che il corso-concorso non l'hanno mai fatto, sul libro non risultano iscritti, perché il libro manco esiste, quindi è una situazione di irrispetto, di totale irriverenza nei confronti di una legge in vigore che è del 1998, che è di una gravità assoluta.

Mi sembra di vedere e di considerare anche in Regione una gravità assoluta, perché esiste in parallelo un altro disegno di legge che vorrebbe salvare in qualche modo alcune figure dirigenziali, quindi legge ad personam, che ha presentato già in Commissione la Regione, perché mi risulta anche in, Regione, però potrei dire una cosa non del tutto vera, forse il dott. Negri me lo può confermare, nemmeno in Regione esiste il libro ed il registro dei dirigenti.

La regione fa le leggi e dopo dieci anni manco le rispetta, ma è tutta un'altra storia, la verificheremo quando sarà il momento, l'importante è che la Regione sia molto elargitiva nei confronti dei suoi dirigenti, come abbiamo letto sui giornali, ma anche quella è tutta un'altra storia.

Dico davvero che con questo disegno di legge si è raggiunto il fondo e mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza che prendano seriamente in considerazione questa situazione, perché è una situazione gravissima, è una

situazione verso la quale il minimo di buon senso, che vada al di là del senso di schieramento a cui uno di noi appartiene, debba in qualche modo esercitarsi nel rispetto delle istituzioni da parte di ognuno di voi. Io ho sentito solamente la sinistra attaccare il Governo Berlusconi, quando il Governo Berlusconi si è fatto qualche legge ad personam, può anche essere, non lo so, non me lo ricordo.

Ma che oggi la sinistra rappresentata dalla collega Gneccchi, che doveva pur pagare il favore a qualcuno della Margherita che non aveva messo in qualche consiglio di amministrazione, doveva pur pagare il favore a Spagnoli in qualche modo e forse di più a Salghetti, si pone nelle considerazioni di portarci un disegno di legge che è carta straccia, è una fesseria istituzionale, legislativa unica, mai vista – parola d'onore – in dieci anni che sono in quest'aula, non solo in Regione, non solo in Provincia, ma nemmeno in cinque anni di consiglio comunale. Mai vista un'aberrazione di questo tipo.

Ma che un assessore che si dichiara democratico, si possa appellare alla Costituzione, alla libertà costituzionale, potendo affermare che un sindaco ha diritto di nominare dirigente chi vuole, perché nella libera autonomia di un comune ciò deve essere concesso, starebbe a significare che se io mi costruisco una casa mi faccio portare i calcoli statici al genio civile firmati da un manovale e pretendo, per libertà costituzionale, che questo calcoli statici vengano accettati.

Questa non è libertà costituzionale, questa è anarchia professionale, questo è un termine legislativo nel quale non voglio nemmeno entrare, perché dilatare, estremizzare la libertà costituzionale, andando al di là di quelle che sono le specifiche, ovvie necessità di requisiti per essere o non essere in quella posizione, francamente ritengo che è una presa in giro, non a noi, non alla Giunta, ma è una presa in giro alla Costituzione.

La Costituzione io continuo considerarla un testo sacro ed inviolabile, anche se nei padri fondatori di quella Costituzione non c'era nessuno riferibile al mio concetto di vedere la politica, ma c'era sicuramente qualcuno, collega Gneccchi, che appartiene alla tua area politica e quella Costituzione tu la devi considerare un testo sacro. Cercare di violentarla, di dilatarla, di espanderla, di estremizzarla e di trasformarla in una mera illusione di libertà che va oltre al significato stesso della libertà e lo travalica di anni luce, francamente ritengo che sia gravissimo, perché proporla in questo modo è veramente una situazione esecrabile.

Colleghi, al di là di ogni possibile intervento, al di là di ogni possibile situazione in essere, penso che non è mai arrivato in quest'aula un passaggio di una tale gravità storica, perché distruggere una legge giusta, una legge che non possiamo assolutamente considerare negativa, se vogliamo migliorabile, per fare un favore a qualcuno che ha un nome, un cognome, un indirizzo e perfino una partita IVA è francamente una situazione nella quale non voglio essere partecipe, collega Gneccchi, o meglio voglio essere partecipe di tutta l'avversità che queste opposizioni dimostreranno verso questa proposta legislativa ed ho l'onore di essere stato colui che ha lanciato per primo il sasso contro questo tipo di proposta legislativa.

Rivendico l'onore di essere colui che ha capito subito quali loschi tranelli si nascondono dietro un passaggio di questa natura, perché lo vorrei sapere.

Collega Gneccchi, se qualcuno dovesse andare a verificare se quella indennità extra stipendio che vanno da 1.000 a 2.500 euro al mese e sono state elargite a tutti i dirigenti del comune di Bolzano, se sono nella condizione di essere restituite, perché chi ha svolto quelle funzioni non aveva titolo per svolgerle, ma se le ha svolte è giusto che sia pagato, questo sì, sindacalmente è giusto che sia pagato, lo stipendio di dirigente nessuno glielo tocca, ma il premio aggiuntivo, quei 1.000 o 2.500 euro mensili che sono stati elargiti siete sicuri colleghi che nessuno della Corte dei Conti li possa chiedere in restituzione?

Collega Gneccchi non è forse questo il nodo più grosso da dover sciogliere, non è forse qualche milione di euro che qualcuno potrebbe essere chiamato a dover restituire all'amministrazione pubblica, perché concessi in forma di indennità a personale che non aveva titolo per ottenerlo, non è forse questa la vera ragione che si nasconde dietro questo disegno di legge? Ragione che nessun mass media ha affrontato, ragione che io questa mattina voglio affrontare.

Il problema, secondo me, non è tanto quello di salvare la poltrona a qualcuno da dirigente, cosa secondaria, passata come primaria, per nascondere il vero disegno che sta dietro, la restituzione dell'indennità da dirigente, i premi non gli stipendi da dirigente, perché chi ha svolto funzioni da dirigente giustamente ha comunque da prendersi il suo stipendio da dirigente, considerato che ha fatto il dirigente, anche se era un manovale ed ha fatto l'ingegnere, come non lo so, ma l'ha fatto ed ha ricevuto un premio e per ricevere quel premio deve avere la qualifica di dirigente, ma una qualifica che la legge del 1998 si impone lui non abbia, perché per avere quella qualifica la legge del 1998 dice: patentino A, laurea, partecipazione al corso-concorso, iscrizione consequenziale sul registro dei dirigenti degli enti.

Qui manca la laurea in alcuni casi e manca nel 90% dei casi l'iscrizione all'albo, qualcuno ce l'ha ma forse non esiste e i corsi-concorsi che non sono mai stati eseguiti, quindi non ci sono dirigenti titolati. I dirigenti titolati sono quelli che rispondono alla legge del 1998, non quelli che non rispondono alla legge del 1998. Allora questi quattrini che giustamente o ingiustamente il comune di Bolzano o altri comuni avessero elargito in forma di premio da 1.000 a 2.500 euro al mese a questi dirigenti pseudo tali, chi li deve restituire se la Corte dei Conti li chiede? Sono milioni di euro se moltiplicati per 22 dirigenti e moltiplicati per il tempo che intercorre dal 1998 ad oggi, chi li deve restituire? Chi li ha ricevuti? Chi li ha dati? Sicuramente qualcuno, perché le cose in questo modo non possono stare in piedi.

Ritengo che davvero la sanatoria che si vorrà fare è questa, sanatoria di cui nessuno ha mai parlato, ma la sanatoria verso la quale ritengo ci debba essere davvero una presa di posizione seria, perché secondo il mio punto di vista la sanatoria vera che si vuole fare è questa. Nessuno può andare ad esigere questi soldi, perché se qualcuno li esige vanno pagati e la Corte dei Conti ne è informata.

Ecco dove sta il nocciolo della questione, ecco dove sta, come si diceva in ambito militare, il falso scopo, il falso scopo è quello di salvare i dirigenti, il vero scopo è quello di salvare il portafoglio. Questa è la realtà della quale stiamo discutendo.

Questa è la realtà che una sinistra ci presenti una legge ad personam, dopo aver accusato Berlusconi di essersi fatto le sue, dopo averlo accusato per anni arrivano con le leggi ad personam, arrivano con le leggi con nome e cognome, arrivano con le leggi non in sanatoria, lasciando stare le leggi che esistono e che vanno bene, no, una sanatoria che distrugge una legge che è perfetta sotto ogni punto di vista.

Ritengo davvero che ci sia da chiedere perdono dei propri peccati agli elettori, davanti ad aberrazioni legislative di questa natura, ci sia davvero da liberarsi la coscienza. Non so quanto la coscienza di qualcuno possa non essere pulita, ma se questo era il passaggio che doveva pagare la collega Gnechi per non avere messo nei CDA o nella Sanità qualcuno della Margherita, questo è il pagamento di quello scotto.

Io ritengo che se non fosse stato per quello scotto da pagare, non avrebbe avuto nemmeno lei da comunista il coraggio di presentare una legge di questo tipo, perché i comunisti di coraggio ne hanno tanto, ma arrivare a questi livelli francamente ritengo che oltre ad essere comunisti ci siano debiti da pagare. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Ich weise darauf hin, dass keine persönlichen Beleidigungen ausgesprochen werden dürfen. Diese weise ich im Namen des Regionalrates zurück.

Cons. Pasquali, ne ha facoltà.

PASQUALI: Signor Presidente, signora assessora, sarò molto più breve del collega Seppi, anche perché francamente l'oggetto di questa decisione è l'anticipazione o meno all'ordine del giorno del disegno di legge sul personale dei comuni.

Francamente un discorso brevissimo sul merito lo voglio fare. Mi sono letto questo disegno di legge che è composto di due articoli e devo dire la verità, il primo comma dell'art. 1 è estremamente astratto e generico, illustra principi che tutti noi condividiamo e che sono *in re ipsa* e costituiscono praticamente la sostanza di tutti i disegni di legge in materia di ordinamento del personale dei comuni. Il comma 2 porterebbe all'abrogazione dei commi 104, 105 e 106 dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

Ebbene, mi sono riletto questi commi 104, 105 e 106 e francamente li trovo assolutamente ottimi, buoni, non vedo il motivo perché sostanzialmente si debbano abrogare questi articoli, che contengono anche principi fondamentali relativi alla meritocrazia e dico che questa legge regionale va assolutamente salvata senza modifiche.

Non vorrei che si confondesse l'autonomia dei comuni con la discrezionalità assoluta da parte dei sindaci di esercitare la loro funzione con metodi anticostituzionali e antimeritocratici.

Per cui credo che anche la libertà dei comuni debba avere dei limiti costituzionali, per cui va benissimo la legge che c'è in questo momento in vigore.

Appare poi troppo palese e troppo manifesto che questo disegno di legge ha un secondo fine, che è quello di sanare una situazione anomala, per non dire chiaramente illegittima, del comune di Bolzano che del resto è stata

denunciata dalla Corte dei Conti di cui abbiamo letto sulla stampa e che è stata oggetto di critiche da parte dei mass media, oltre che delle forze politiche.

Quindi credo francamente che se dovessimo affrontare il merito sicuramente sarò contrario a questo disegno di legge, perché la legge che c'è è buona e non merita assolutamente di essere modificata, ma suggerirei anche all'assessore, se tratteremo la materia in un altro giorno, perché ho visto che ci sono la bellezza di 60 emendamenti e questo porterebbe veramente a quella seduta notturna che il Presidente aveva paventato, per cui direi di prepararci meglio a questo argomento e suggerire all'assessore competente anche di munirsi del parere di un costituzionalista, perché questa norma, a mio parere, può avere delle violazioni della Costituzione che possono essere oggetto di una denuncia.

Pertanto esprimo il parere contrario all'anticipazione di questo disegno di legge.

PRÄSIDENT: Danke! La parola al cons. Sigismondi, ne ha facoltà.

SIGISMONDI: Signor Presidente, signora assessore, è magari con meno enfasi del cons. Seppi, però alcuni spunti sono giusti nell'intervento del consigliere di prima.

Anch'io sono rimasto un po', perché lei non ha presentato questo disegno di legge, lei si è appellata a quattro, cinque spunti, ma conoscendola anche e anch'io senza ironia, come persona portata alle battaglie di principio, credo che lei subisca una sorta di difficoltà nella presentazione di questo disegno di legge.

Lo credo fermamente perché non credo sia possibile che lei intenda questo disegno di legge come un percorso estremamente fluido, un percorso che comunque ottemperi a tutte le libertà sancite, non credo che lei sia in cuor suo completamente disponibile al disegno di legge che presenta. Credo altresì che sia un disegno di legge che debba andare a coprire alcune lacune, altre superano il livello di lacune, secondo me c'è un problema di illegittimità e probabilmente poi lo chiederemo ancora, altre questioni riguardano aspetti che con quest'aula non hanno niente a che fare.

Vorrei iniziare questo intervento partendo dalla parte finale dell'intervento del collega Pasquali, in cui dice che si fa grossa confusione fra autonomia organizzativa dei comuni e ciò che in realtà si vuole fare con questo disegno di legge, perché una legge regionale comunque non può dettare dei principi che sono in contrasto con la Costituzione.

Assessore, in certi passaggi di questo disegno di legge sembra proprio che vada ad inventare un principio generale ed è per questo che noto delle difficoltà anche nell'esporsi da parte sua.

È evidente che questa problematica non la si riesce ad intuire fino in fondo se non se ne capisce la storia, perché sono convintissimo proprio perché materia abbastanza complessa che molti dei colleghi alla fine magari voteranno, ma non sanno di preciso su cosa si va a votare.

Ripeto, non è solo una materia complessa, è anche una materia pesante, è una materia che va a collocarsi sull'ordinamento del personale ed è evidente che gli aspetti sono molteplici. Però ci provo lo stesso assessore e poi vorrei qualche risposta sulla base della storia che le sto facendo.

Fino al 1993 in comune di Bolzano si sono svolti dei regolari concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale. Con il decreto legislativo 29/93 tutti sappiamo che arriva quella separazione del potere di indirizzo e di controllo che era affidato alla politica, dal potere di gestione che è stato affidato ai dirigenti. Si instaura giustamente, sotto un certo punto di vista, una sorta di difficoltà del potere da parte dei sindaci e degli assessori che si sono trovati a dover dividere le responsabilità con i dirigenti. Erano i dirigenti che, in quanto responsabili dell'osservanza delle leggi derivanti da quel decreto legislativo e della tutela del pubblico interesse, ora evidentemente mal si prestavano a determinati indirizzi dettati dalla politica che in quel tempo governava.

Anche i segretari comunali, ad un certo punto, si trovarono privati, depotenziati della loro funzione che li vedeva unici interlocutori con le giunte ed unici responsabili quindi della legittimità dei provvedimenti decisi dalla giunta stessa, da cui "in un certo senso dipendevano".

In questo contesto fu inevitabile che la dirigenza si trovò accerchiata ed al tavolo del contratto collettivo del 1994, un anno solo dopo il decreto legislativo del 1993, fu dichiarata la dirigenza del comune di Bolzano ad esaurimento. Fu insomma sulla base di un contratto cancellata la dirigenza di qualifica.

In pratica, con una norma contrattuale – peraltro assessora questa è una mia domanda – lo si poteva fare? Non era questa materia, riserva di legge? Il consorzio dei comuni, il rappresentante dei segretari comunali con l'appoggio dei sindacati del personale – forse pensando male questa me la può anche permettere, magari pensavano anche loro di poter far parte della futura dirigenza – cancellarono i dirigenti di qualifica e quindi quelli reclutati sulla base di concorsi pubblici. Stabilirono qui che si poteva diventare dirigenti con un semplice corso-concorso interno, evitando appunto i concorsi pubblici.

Evidentemente molte sono state le sentenze della Corte Costituzionale che hanno ribadito che il concorso pubblico, anche se non perfetto, è il mezzo più idoneo a reclutare la dirigenza ed in più sentenze della Corte Costituzionale, che è contrario alla Costituzione, art. 97, riservare al solo personale interno i concorsi per i dirigenti o promuovere chicchessia a dirigente con meccanismi automatici. Guarda caso, proprio l'art. 49-bis del regolamento comunale che dice: *Sono iscritti di diritto all'albo unico degli aspiranti alla funzione di dirigente i dipendenti già iscritti negli albi istituiti ai sensi della deliberazione, eccetera.*

Sentenze questo peraltro liberamente espresse anche in altri territori nazionali, tra cui la Calabria e la Sardegna, non solo, ma voglio anche ricordare l'annullamento della legge provinciale omnibus del 2005, quella che dava la possibilità di reclutare dirigenti esterni, dopo sei anni di esperienza che comunque sarebbero entrati in ruolo e iscritti all'albo senza concorso.

Per rafforzare questo concetto, aggiungo che l'art. 49-bis del regolamento fu a sua volta annullato proprio da questa Provincia. Cosa successe però? La notifica dell'annullamento arrivò in ritardo ed il comune mantenne in vita quell'art. 49-bis che la Provincia decise di annullare.

Qui faccio un po' di propaganda al mio partito, fu proprio Alleanza Nazionale che in consiglio comunale a Bolzano presentò una richiesta al comune di recepimento degli annullamenti voluti dalla Provincia, evidentemente la richiesta fu respinta.

Riassumendo, fino al 1993 il comune fa regolari concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale; con il decreto 29/93 c'è la separazione dei poteri di indirizzo e di controllo dal potere di gestione, un anno dopo con il contratto collettivo del 1994 si cancella la dirigenza, perché la si ritiene ad esaurimento, arrivano le sentenze della Corte Costituzionale che stabilisce che il concorso pubblico è il mezzo più idoneo, c'è l'annullamento della legge provinciale omnibus 2005 che dava possibilità di reclutare dirigenti esterni; la Provincia annulla l'art. 49-bis del regolamento comunale, ma in ritardo ed il comune lo mantiene e c'è la richiesta di recepimento dell'annullamento da parte di Alleanza Nazionale.

Questa è la prima fase, per questo dico che la materia è complessa e pesante sotto diversi punti di vista.

Detto questo, nel 1996, in forza dell'art. 49-bis, mantenuto in essere dalla Provincia, fu eseguito un primo esame interno al comune, al quale fu ammesso solo personale laureato. In 40 superarono l'esame, di cui 19 già dirigenti di qualifica. Nel 1997, l'anno dopo fu eseguito un secondo esame, al quale fu ammesso questa volta anche personale non laureato, altri 20 superarono l'esame, di cui 12 senza laurea, ma a quanto ho sentito poco fa la laurea doveva esser uno dei requisiti base per essere dirigenti.

Nel 1998, con grave colpa e con grave ritardo, viene approvata la legge n. 10 del 1998 che riafferma l'esistenza della qualifica dirigenziale, la ribadisce, si veda l'art. 18 al comma 101, 102, al quale, dice la legge, si accede per la dirigenza esclusivamente con concorso pubblico, comma 103 dell'art. 18 della legge 10 del 1998.

Allora non sono esatte le definizioni di qualche assessore comunale che ho sentito e anche di qualche dirigente, per cui si dice sui giornali che in Provincia di Bolzano i concorsi pubblici per i dirigenti non si possono fare; in realtà questi concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale non si vuole farli.

Sotto la spinta e la pressione di diversi sindaci inoltre viene inserita la norma che si riferisce sempre all'art. 18, però comma 105. Secondo il mio modestissimo parere, credo che abbia una forma incostituzionale, per quanto già riferito ripetutamente dalla Corte costituzionale, secondo la quale – questo è il comma imputato – può essere abilitato alla funzione dirigenziale il personale interno laureato, almeno di settimo livello, non è vero, perché c'è gente anche del sesto e con cinque anni di anzianità.

Qui sta il punto, con il sistema delle abilitazioni che non prevede alcun numero di abilitati, né la garanzia del posto, né la graduatoria di merito finale, la dirigenza diventa in qualche modo ostaggio della discrezionalità della Giunta, si può entrare nell'albo degli abilitati e si è uguali parificati ai dirigenti con qualifica.

C'è ancora di più. In tutti questi anni il comune di Bolzano invece di attivare i concorsi pubblici o corsi-concorsi, già dal 1999 comincia a nominare i dirigenti-sostituto, nuova terminologia all'interno della questione, persone in gran parte non iscritte all'albo, prive di laurea ed alcune prive di patentino A. Tutte queste nomine sono rintracciabili nel sito del comune alla voce *Delibere* con nomi e cognomi.

Si procede con questo sistema per altri due anni e mezzo, senza fare concorsi di alcun genere, finché si arriva al contratto collettivo di comparto del gennaio 2001, consorzi dei comuni, segretari comunali e CISL concordano per

l'inserimento di un articolo ed anche qui credo sia materia di legge, per questo chiedevo prima il parere di legittimità. In questo articolo si dice che vengono iscritti negli albi dei dirigenti coloro che, indipendentemente dalla data in vigore della legge regionale 10/98 del novembre 1998 esercitavano già funzioni di dirigenti come titolari.

Non solo, il comune va oltre ed inserisce nel suo regolamento del 27 marzo 2001 – vi prego di stare attenti a questo passaggio ed a questa data – una sanatoria ed include anche coloro che avrebbero ricevuto l'incarico non già come titolari, bensì come sostituti alla data successiva del 31 marzo. Prima si fa il regolamento alla 27 marzo, gli si include tutti quelli che comunque erano titolari ma non lo figuravano come dirigenti, ma si include anche quelli dopo il 27 marzo, cioè arrivati il 31. In tal modo il comune di Bolzano ha inserito tutti coloro che aveva fino ad allora solo incaricato, senza mai aver fatto alcun concorso.

Tutti questi meccanismi mi rendono scettico sulla totale credibilità del disegno di legge, ma non solo da parte mia, per questo lo dico, ma lo ripeto senza ironia, anche da parte dell'assessore che presenta questo disegno di legge. È proprio in questo specifico momento che interviene la Provincia, sulla base di una serie di ricorsi specifici e proprio su insistenza dell'allora segretario generale del comune e annulla l'art. 49-bis, il comune ripiega e proroga allora gli incarichi dei sostituti, ma sempre su richiesta del solito segretario generale, le delibere di proroga stabiliscono che gli incarichi dovranno inesorabilmente cessare entro il 31.12.2001 ed entro quella data si dovranno mettere i vari posti a concorso. Sto parlando di delibere, non sto parlando di invenzioni.

Nel frattempo il comune di Bolzano chiama in comando svariate persone dalla ASSB, dalla Provincia stessa, addirittura alcuni di sesto livello, quasi la ASSB fosse un serbatoio per la dirigenza pubblica al comune di Bolzano, assegna loro incarichi dirigenziali, addirittura a qualcuno ai massimi livelli.

È in questo frangente che appare – forse i colleghi trentini non lo sanno – un famoso promemoria, uscito allo scoperto incidentalmente, di comunicazioni fra dirigenti comunali, in cui il 21.02.2002 si decide di non attuare più alcun concorso né pubblico per dirigenti, né corso-concorso per i dipendenti interni.

Non vanno bene – si dice testualmente in questo promemoria – *perché le procedure concorsuali metterebbero in ogni caso a rischio l'esito finale.* Questo è un promemoria scritto fra dirigenti.

Eravamo rimasti al comune di Bolzano, il quale annulla la delibera di annullamento, a sua volta presentato dalla Provincia, l'annulla per un avvenuto mero vizio formale di notifica, dimentica gli obblighi suggeriti dal segretario generale e dalla Giunta comunale stessa che si era data nell'ottobre del 2002, cioè di espletare tutti i concorsi entro il 31 dicembre 2002, per tutta risposta il comune invece dei concorsi elabora il nuovo albo dei dirigenti ed in esso vengono iscritti solo coloro che avevano l'incarico alla data di entrata in vigore della legge regionale, ex contratto di comparto, o alla data del 21 marzo 2001, ex articolo 49-bis del regolamento comunale; inoltre persone che alla data del 31.03.2001 non erano nemmeno dipendenti o neppure in servizio presso il comune di Bolzano, ma arrivati dopo il 31.03.2001.

Comunque a nulla vale che dette persone fossero già iscritte all'albo dell'Azienda dei Servizi Sociali o della Provincia, perché a parte l'espressa

esclusione di tali iscrizioni, sancita dalla legge regionale, alla data 31.03.2001 non erano neppure dipendenti del comune stesso. Vorrei chiedere a quale titolo sono state iscritte nell'albo queste persone.

Per concludere, oggi ci sono 44 posizioni dirigenziali presenti in organico, 40 coperte in questo modo, 19 posizioni da 18 dirigenti ex albo 1996-97, di cui 4 dirigenti di qualifica, 2 lasciati senza incarico, 1 persona ha due incarichi, 14 ex esami 1996-97, di cui 3 senza laurea; 21 posizioni da 20 iscritti all'albo senza concorso, di cui 1 senza laurea, 5 non erano in servizio alla data 31 marzo 2001, uno che alla stessa data era in comando in comune, quindi non dipendente, ma comunque con incarico dirigenziale, 13 discrezionalmente incaricati come sostituti dopo la legge 10/98, 1 posizione vacante, 2 come sostituti ancora ed 1 coperta con chiamata esterna all'interno del Gabinetto del sindaco.

Una sorta di decapitazione della dirigenza di qualifica. Gli incarichi dirigenziali, in maggior parte, sono attribuiti a persone incaricate – lo ripeto – la maggior parte dei dirigenti sono persone incaricate, senza alcun concorso, senza determinati requisiti, in violazione del contratto di comparto e dell'art. 49-bis. Sembra addirittura che l'assessore di Bolzano al personale voglia espletare un ulteriore corso-concorso, pensate che diventare dirigenti o abilitati o quant'altro questo corso-concorso dura cinque giornate, in cinque giornate si diventa dirigenti, sulla base poi dei requisiti invece che la legge regionale richiedeva, per rimpinguare proprio l'albo.

Non so quali sono i motivi per cui non si utilizzi il concorso pubblico aperto all'esterno, come Costituzione reclama. Credo ci sia una forzatura, assessore, nel suo disegno di legge. Non può essere d'accordo sull'invenzione di determinati principi che non ci sono, perché ciò che ho sentito prima sintetizzando è che la legge che noi andiamo a manomettere è una legge sacrosanta e trasparente, per tutto questo che è successo e che potrà ancora succedere all'interno del comune, ma non solo, perché il discorso dell'equivalenza, per cui vale nel contratto di intercomparto per quello che riguarda Bolzano, vale per il contratto di intercomparto per quello che riguarda il Trentino, ma non è equivalente per coloro dirigenti che hanno i requisiti per la Regione, per lo Stato.

Non credo che ci sia un principio di reciprocità, non voglio andare a parlare di libertà costituzionale, in effetti sulla trasparenza esiste questo problema. Se poi lei non la vuole chiamare sanatoria, qui è molto difficile essere credibili con questo disegno di legge.

Non voglio andare a pensare male, però la discrezionalità esiste eccome, quelli che vi ho dato sono numeri che potete andare a vedere benissimo all'interno del comune di Bolzano e quelle che vi ho citato sono leggi vere, contratti di comparti già passati ed è evidente che non siamo qui a raccontarvi frottole, non stiamo nemmeno dicendo qual è il nostro pensiero, abbiamo semplicemente percorso la strada che gli enti pubblici hanno percorso fino adesso.

Quindi è assolutamente inaccettabile un disegno di legge quale quello proposto da lei assessora Gnechi.

PRÄSIDENT: Grazie! La parola al cons. Mosconi, ne ha facoltà.

MOSCONI: Grazie, Presidente. È con un certo disagio che affronto questo punto iscritto all'ordine del giorno, un disagio che non riguarda solo i contenuti, ma riguarda anche il metodo adottato a partire dalla riunione dei capigruppo.

Si è voluto anticipare l'ultimo punto all'ordine del giorno e metterlo al primo punto, senza la benché minima motivazione, non ne ho sentite né alla riunione dei Capigruppo, né all'interno del Consiglio. Signor Presidente, non si può sempre agire con la forza esclusiva dei numeri, senza rendersi conto che un consigliere che partecipa, come stiamo facendo stamattina, non conoscendo assolutamente nulla se non si è membro della Commissione competente e si deve occupare dell'ultimo punto all'ordine del giorno e non del primo, sul quale magari si è preparato per ore, se non per giornate.

Quindi i numeri fanno capire che sia all'interno della riunione dei Capigruppo, sia all'interno del Consiglio regionale, quando la stragrande maggioranza alza la mano può decidere di tutto, può stravolgere il programma dei lavori, può stravolgere l'ordine dei lavori, ma può permettersi anche di non fornire alcuna motivazione, oppure se tenta di fornirle le motivazioni sono talmente contraddittorie e contrastanti che fanno veramente riflettere.

Cito dalla relazione della Commissione un passaggio che è illuminante, importante dove l'assessora Gnechi, rispondendo al cons. Urzi, precisa: *il provvedimento non si configura come una sanatoria per i recenti accadimenti relativi al personale dirigente del Comune di Bolzano, anche se la situazione in cui si trova il comune capoluogo dell'Alto Adige spiegano l'urgenza prevista nell'art. 2. Fra l'altro l'art. 2 parla dell'entrata in vigore della legge.*

Il succo della dichiarazione dell'assessora competente in Commissione è che non si configura come una sanatoria, però state attenti che è proprio così. Uno che sa leggere l'italiano deve per forza pervenire a questa conclusione. Quindi si vorrebbe in tutti i modi far credere che non c'entra nulla la situazione di Bolzano, che io non conosco, però è il vero motivo subdolo per il quale si deve anticipare il punto 11 dell'ordine del giorno al punto 1. Prima osservazione.

Per entrare nel merito andiamo a vedere alcuni altri aspetti, in questo caso di contenuto ed ho voluto farlo a prescindere totalmente dalla situazione che riguarda il comune di Bolzano che mi si dice sia quella che ha motivato tutta la proposta di legge, una proposta che non è stata illustrata e motivata e non si capisce veramente per quale motivo, diverso da quello che risulta solo implicito, si sia presentato un simile disegno di legge.

Dato per scontato che motivi di urgenza, diversi da quello che ho cercato di intuire, non ce ne sono e preso atto ancora una volta che vige solo la forza dei numeri, signor Presidente lo abbiamo detto più di una volta che anche dai banchi della minoranza se ci sono motivazioni serie, credibili e fondate si può discutere e non sempre essere contrari, di fronte ad una esigenza reale, fondata, veritiera si può anche convenire quando si modificano i lavori del Consiglio. Ma non si può pretendere di prendere sempre in giro anche le minoranze e dire: alziamo la mano, perché i numeri contano e sappiamo tutti che in democrazia i numeri contano e quindi senza motivare alcunché si stravolge tutto il programma dei lavori.

In questo modo la maggioranza ottiene solo il risultato di provocare la minoranza e di spingerla – come ha fatto qualcuno – a fare ostruzionismo

presentando ordini del giorno di 34 pagine e decine di emendamenti. Questo è il risultato.

L'assessora Gnechi, nel presentare una relazione che penso non possa altro che essere definita imbarazzata, contraddittoria e assolutamente insostenibile, parte dal presupposto che l'art. 65 dello statuto di autonomia, che ha ripreso esattamente il testo dell'art. 56 del primo Statuto di autonomia del 1948 – addirittura si va a scomodare l'art. 56 del primo statuto di autonomia del 1948 – ha attribuito ai comuni della nostra regione una competenza costituzionalmente garantita in materia di ordinamento del personale da essi dipendente.

Quindi con questo disegno di legge – dice l'assessora – si vuole valorizzare l'autonomia organizzativa di tali enti, eliminando alcune disposizioni di dettaglio.

Qui veramente si rimane impressionati, prima di tutto perché l'art. 65 dello statuto va letto per intero, sono alcune righe e quindi lo leggo: *L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.* È di una chiarezza unica, limpida, autonomia dei comuni nel rispetto però dei principi generali che una norma di legge regionale deve fornire. Ora la norma di legge regionale esiste, ha fornito dei principi generali chiari, limpidi, sui quali è difficile poter discutere più di tanto, ne cito solo due ed uno di questi principi stabilisce che per essere abilitati alle funzioni dirigenziali necessita il diploma di laurea ed un'anzianità minima di cinque anni.

Un altro comma prevede che sia istituito un albo al quale sono iscritti coloro che hanno conseguito le qualifiche dirigenziali per i comuni con più di 10 mila abitanti.

L'assessora definisce questi due principi generali norme di dettaglio, quisquiglie tanto per capirci, che possono esserci o non esserci, mentre cerca di far credere che ciò che introduce con il disegno di legge, che sono principi generalizzanti, si potrebbero definire, per farli passare come principi generali fondamentali.

Adirittura fa sorridere quando dice: *la Giunta regionale ha ritenuto di doversi attivare per dettare alcuni principi generali ai quali i comuni dovranno attenersi nel normare l'ordinamento del proprio personale.*

Uno che legge la relazione per la prima volta si dice che non è mai stato previsto nelle leggi precedenti alcun principio generale al quale i comuni devono attenersi, perché per fortuna ci ha pensato la Giunta ed uno sarebbe portato a pensare che per fortuna l'ha fatto la Giunta ed è una cosa da approvare, da condividere. Invece cosa vuol fare la Giunta? Propone di cancellare ciò che già c'era e che aveva il suo fondamento, che è quello che prevede che un dirigente di un comune abbia la laurea, propone di cancellarlo perché è una norma di dettaglio e propone di introdurre una serie di norme, di finalità, di obiettivi, norme di comportamento condivisibili finché vogliamo, ma che non hanno alcuna rilevanza di tipo pratico, perché ci sta tutto ed il contrario di tutto in quello che si dice dal punto di vista dei principi.

Quindi viene da chiedersi con quale leggerezza viene proposta una manovra di questo tipo, cancellando ciò che di sostanziale già c'è, per sostituirlo con qualcosa che sostanziale non è, con carattere di urgenza, perché se non si anticipa tutto si ferma il mondo, senza alcuna motivazione e si

dovrebbe pretendere che i consiglieri che si permettono di ragionare con una certa serietà e con un certo impegno, un interrogativo grande se lo deve porre, sia per quanto riguarda l'urgenza, sia per quanto riguarda i contenuti.

Finora ho ragionato a prescindere totalmente dalla situazione, che qualcuno definisce scandalosa, del comune di Bolzano che io non conosco, ma voglio tentare di dimostrare che a prescindere anche da quella situazione, che come tutti sostengono è la motivazione principe, se non unica, anche in termini generali c'è da riflettere, da essere perplessi su ciò che l'assessora Gnechi ha proposto e che la Giunta chiederà alla maggioranza di questo Consiglio di approvare con alzata di mano.

Ebbene, di fronte a questa situazione non si può assolutamente essere d'accordo, chi ha un minimo di buon senso dovrebbe dire: manteniamo ciò che di buono sta nella legislazione precedente regionale, riconosciamo sicuramente l'autonomia e non era necessario, assessora Gnechi, fare un disegno di legge per riconoscere l'autonomia ai comuni e chi sta parlando si può immaginare se non è d'accordo a decentrare i poteri sul territorio, ne ha fatto una battaglia da sempre, ci credo fino in fondo, bastava invitare i comuni a leggersi la Costituzione, a leggersi le norme dello statuto di autonomia, ad approvarsi uno statuto che sia conforme sia alla Costituzione che alle norme di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.

Qui si è voluto invece introdurre qualcosa che non ha nulla a che vedere con quello che è già contenuto nel sistema normativo della nostra autonomia, perché evidentemente l'obiettivo da raggiungere era un altro.

Mi fermo qui, perché non sono in grado, per mancanza di tempo e di approfondimento, per certi aspetti estremamente tecniche che se uno non ha dimestichezza con la materia fa fatica anche a comprendere, ma come prima dichiarazione in discussione generale mi sento di dire che forse la Giunta farebbe bene a ritirare questo disegno di legge, riprendere l'ordine dei lavori come era stato previsto nella convocazione del Consiglio regionale, approfondire più attentamente gli obiettivi che vuole introdurre con questo disegno di legge e ripresentarlo in una forma più decente. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Das Wort hat der Abg. Parolari.

PAROLARI: Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione i vari interventi e mi sono reso conto che questo disegno di legge ci sono due modi per analizzarlo, cioè quello di leggerne i contenuti, di valutarlo sulla base della nostra esperienza autonomistica e quello di approfondirlo sulla base di una serie di dietrologie che non conosco e non credo possano da sole mettere in dubbio i contenuti significativi di un disegno di legge come questo.

Personalmente ho l'impressione che torni fuori periodicamente, ma con costanza e con metodo una vecchia malattia di questo Consiglio regionale, che è un po' la somma delle malattie dei due Consigli provinciali ed è quella malattia che ci portiamo dietro da sempre, quella malattia che ci fa giustamente chiedere con forza, con vigore, con costanza l'autonomia a Roma, ma ce la fa sempre negare in modo molto evidente o certe volte più raffinato, sottile, ma comunque pregnante, ce la fa negare in continuazione ai comuni.

Quando parliamo di comuni, parliamo di una serie di realtà che hanno bisogno del nostro protettorato, del nostro controllo, che qualsiasi regola

che debba valere per i comuni o passa attraverso quest'aula, altrimenti non ha significato, non ha valore.

Credo che invece dovremmo cominciare a leggere la nostra autonomia con maggiore coraggio, come l'autonomia di un popolo che prima di tutto la riconosce ai propri comuni, perché c'è un pari livello istituzionale tra comuni, provincia e regione e non c'è alcun aspetto di subordinazione da parte dei comuni nei confronti né delle Province, né della Regione. Nel momento in cui riusciremo a fare questa considerazione, credo che la nostra autonomia sarà matura e penso che potremmo anche riuscire a capire questo disegno di legge nella parte più corretta e non attraverso ragionamenti di dietrologia o di retroguardia.

Penso poi che bisogna ricordare a quest'Aula che esiste anche un'altra cosa, che i tempi si sono evoluti a tal punto che ormai a qualsiasi livello in Italia, quando si parla di dirigenza, non si parla più di concorsi, ma si tende ad individuare metodi nuovi di scelta della dirigenza. Questo non l'abbiamo imparato dai Paesi dell'Est europeo, non lo abbiamo imparato da chi oggi magari non potrebbe darci delle indicazioni, lo abbiamo imparato dai paesi anglosassoni, lo abbiamo imparato dall'America, dagli Stati Uniti, dove comunque la dirigenza è una scelta responsabile, da parte di chi politicamente ha un ruolo. Tanto è vero che i gruppi della dirigenza vengono portati dagli amministratori, dai politici stessi e finiscono la loro esperienza con i politici.

Noi abbiamo recepito una parte di questi principi, possono essere condivisi o meno, li abbiamo recepiti, tanto è vero che nella sanità non esiste più concorso per i primari e per i dirigenti, esiste una scelta a chiamata, che dovrebbe essere sempre responsabile. Quindi chi ha la responsabilità dell'ente, chi ha la responsabilità del comune, della Provincia, della Regione dovrebbe avere anche la responsabilità di arrivare ad una scelta della dirigenza.

Penso che posso parlare con una certa esperienza, perché quando ero sindaco il mio comune di Nago Torbole è stato il primo comune della regione che ha assunto un dirigente tecnico per chiamata e vi posso dire che quell'esperienza è stata nettamente positiva, mi dispiace che non sia andata avanti in molti altri comuni, perché credo che quella possa essere una scelta responsabile. Quando ho smesso di fare il sindaco quel dirigente ha smesso il suo compito.

Ebbene, se mettiamo insieme queste due cose, da una parte il significato alto di autonomia nel momento che sappiamo anche riconoscerle ai comuni e dall'altra il pensare che comunque l'ordinamento del personale anche negli enti pubblici, in questi ultimi anni, ha fatto passi da gigante, soprattutto nel concetto proprio di organizzazione e gestione della dirigenza.

Ci rendiamo conto che questo disegno di legge è un atto dovuto, perché attraverso il comma 1 dell'art. 1 definisce quali sono i principi generali a cui i comuni dovranno attenersi, a seguito della legge regionale nell'ordinamento del personale. In questi principi generali sono convinto che i commi 104, 105 e 106 non c'entrano niente, perché non sono principi generali, sono principi particolari.

Fare in modo che rimangano inseriti questi tre commi, significa comunque, al di là di quello che può essere successo a Bolzano, a noi non interessa, significa limitare fortemente l'autonomia dei comuni, un'autonomia che non va limitata, un'autonomia che anche per quanto riguarda l'ordinamento

del personale va riconosciuta secondo l'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica, che è addirittura del 1972, non è dell'altro ieri, il quale dice che comunque alcuni principi generali non dovranno, ma potranno essere stabiliti da una legge regionale. Questo significa che le leggi regionali potrebbero anche non stabilire i principi generali, ma delegare totalmente ai comuni l'ordinamento del proprio personale.

Noi correttamente alcuni principi generali li abbiamo stabiliti, ma giustamente togliamo quelli che non sono più principi generali, ma che sono assurdi vincoli.

Per tutte queste ragioni credo di condividere i contenuti di questo disegno di legge.

VIZEPRÄSIDENT MUSSNER ÜBERNIMMT DEN VORSITZ ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE MUSSNER

PRÄSIDENT: Danke! Abg. Morandini, Sie haben das Wort.

MORANDINI: La ringrazio, Presidente. Normalmente un disegno di legge ha sostanzialmente due scopi, uno più contingente che è quello che ha più effetti immediati e l'altro più di prospettiva, quello che è destinato a produrre i suoi effetti nel futuro, quella che viene comunemente definita la *ratio legis*, cioè le ragioni di fondo che portano il legislatore a formulare questa o quella proposta.

Allora se il disegno contingente di questa proposta è abbastanza evidente e già su questo nascono forti perplessità, perché si tratta sostanzialmente, come primo passo, di dar vita ad una vera e propria sanatoria di quanto è accaduto, pare in particolare nel comune capoluogo della provincia di Bolzano, poi non so se questa è stata la molla che ha fatto partire tutta l'iniziativa e poi si sono aggiunte altre situazioni, evidentemente questo a me non è dato di conoscere. Poi c'è per l'appunto il disegno di prospettiva, cioè già la sanatoria che presenta un elemento che tutto sommato definire contingente è ridurre nella sua portata, già la sanatoria rappresenta un atto di una certa gravità, perché vengono sanate posizioni che sono assolutamente non solo in contrasto con ben precise posizioni di legge anche nazionali, ma con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e quindi anche con norme costituzionali, principi fondamentali che si rappresentano come limitanti la potestà legislativa delle autonomie, quindi anche la nostra.

Per quanto si possa avere su questo versante una competenza legislativa primaria, come qualcuno avrà sostenuto, questi principi fanno parte e lo documenterò subito, di quelle norme fondamentali a cui pure le competenze legislative primarie, che si appuntano in capo alle autonomie, come in questo caso la materia dell'ordinamento degli enti locali, che è riconosciuta statutariamente alla regione Trentino-Alto Adige, pure queste competenze legislative primarie debbono attenersi a queste norme fondamentali, di cui farò subito menzione.

Vorrei prima soffermarmi un attimo su questo sguardo di prospettiva, signor Presidente, signori consiglieri, perché questo resta nel tempo e nel tempo è destinato a produrre effetti assolutamente deleteri. Qual è la prospettiva, qual è il messaggio che ne viene, qual è la *ratio legis* di fondo? Non solamente una sanatoria che già si commenta da sola per la sua gravità, ma il

messaggio e cioè questo: di fatto questa norma va a mettere a regime un comportamento assolutamente antiggiuridico e cioè quello che per il quale sostanzialmente nella nomina a dirigente si può prescindere tranquillamente dal titolo di laurea.

Ebbene, chiedo subito signori e qui mi faccio carico del messaggio di prospettiva che, a mio avviso, rappresenta il cuore del disegno di legge, cioè rappresenta proprio la *ratio legis*, chiedo subito cosa penseranno tutti coloro che, in particolare i giovani che si affacciano ai pubblici concorsi dopo essersi preparati adeguatamente, dopo aver percorso studi universitari magari con una certa qualità, eccetera, e quindi illudendosi di poter presentarsi ai concorsi per dirigente con tutte le carte in regola, per poter ben figurare, chiedo che cosa penseranno i giovani in particolare, ma non solamente loro, ma tutti coloro che intendono concorrere a posti di dirigente, muniti del titolo di laurea e di una adeguata competenza giuridica, amministrativa, economica, di preparazione professionale, anche esperienza se necessario, chiedo il messaggio che il massimo organo dell'autonomia della Regione, cioè il Consiglio regionale, dà qualora venisse ad approvare questo disegno di legge.

Vorrei anche interloquire con i colleghi della maggioranza, perché questo non è un tema di una o dell'altra parte politica, a mio avviso, questo è un tema trasversale, perché questo è un tema che attiene all'impianto costituzionale del nostro assetto, sia legislativo nazionale, sia legislativo delle autonomie, questo è un tema su cui tutte le forze politiche dovrebbero dire la loro, soprattutto rapportandosi al dato normativo di cui farò subito cenno e che si commenta da solo.

Non sto negando, colleghi, che ai comuni debba essere limitata l'autonomia, ci mancherebbe, credo fortemente nelle autonomie locali, i comuni hanno pienamente titolo a poter godere di una reale autonomia, in particolare di un'autonomia organizzativa, regolamentare e quant'altro e sappiamo bene come i comuni non si siano mai visti disconoscere questa autonomia, non intendo negare la discrezionalità che ciascun ente pubblico, quindi anche gli enti locali debbono avere, discrezionalità amministrativa, discrezionalità tecnica, che però hanno significato nell'alveo della legittimità. Se invece la discrezionalità, che se dovesse essere diversa da quella che dovrebbe essere secondo la legittimità dell'azione amministrativa, sfocerebbe in arbitrio, è chiaro che se la discrezionalità sfociasse in arbitrio, evidentemente non è più discrezionalità, diventa arbitrio, diventa eccesso di potere, tutto quello che poi potete immaginare.

Non siamo qui a dire: tarpate le ali agli enti locali, perché vogliamo estendere la *longa manus* su di essi. Già, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, ci pensa la Giunta provinciale ad estendere non solamente la sua lunga mano, anche i suoi lunghi piedi se potessi usare un'espressione un po' fuori argomento. Almeno per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale sta estendendo ed inserendosi in qualsivoglia ambito, cerca di inserirsi il più possibile anche negli ambiti privati, alla faccia della sussidiarietà a cui molte norme fanno riferimento, almeno formalmente.

Non è che si mette in dubbio l'autonomia dei comuni o la discrezionalità amministrativa o tecnica, a seconda di come si connoti, che naturalmente per essere tale deve esprimersi nell'alveo della legittimità, si

mette in discussione una norma che se venisse approvata darebbe corso ad un vero e proprio arbitrio sorretto con legge regionale.

Allora mi spiego e cerco di motivare del perché questa normativa, che la maggioranza sia pronta ad approvare, è assolutamente illegittima.

Dicevo all'inizio, un conto è che una normativa vada a sanare una situazione – e l'ha evidenziata molto bene il cons. Sigismondi, per quanto riguarda il capoluogo della Provincia di Bolzano – e tutta una serie di perplessità che a dir poco sono illegittimità, debbo dire è usare un eufemismo, un conto è che si vada ad una sanatoria, sulla quale personalmente non sono d'accordo, ma posso capire che la maggioranza cerchi in tutti i modi, probabilmente qualcuno l'ha già evidenziato, non ho prove di questo, mercanteggi politici durante, prima le elezioni del comune capoluogo, non mi interessa niente. Comunque dicevo un conto è che si vada a sanare una situazione che non sarebbe da sanare, su cui naturalmente esprimo fin d'ora la mia contrarietà, ma comunque passi ed un conto è che – questo è la grande causa di illegittimità – si vada ad approvare una norma legislativa, colleghi, siete legislatori, che preveda a regime che la laurea non sia più requisito per accedere alla dirigenza.

Chiedo a tutti i colleghi della maggioranza, se si sentono in coscienza – mi riferisco in particolare alle persone che conosco caratterizzate da onestà intellettuale – di votare una norma legislativa che scrive che a regime d'ora in poi, una volta venisse approvato questo disegno di legge, si prescinde nella nomina dirigenti dal requisito della laurea.

Badate che questo requisito della laurea non è solamente contenuto in una norma specifica su cui torno immediatamente, è più un principio generale dell'ordinamento giuridico, ma non solamente della legislazione nazionale, ma anche di quella locale, di quella delle autonomie. Non è che noi perché siamo autonomi e sappiamo cosa vuol dire autonomia possiamo fare strame del diritto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, non ci è dato solamente, non solo per un principio generale, ma anche per una norma ben precisa.

Cito il testo unico del pubblico impiego nazionale, approvato con decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale all'art. 28 fissa i principi per i requisiti per i dirigenti pubblici e questi principi prevedono la laurea fra i requisiti.

Siccome questa norma è un principio fondamentale di riforma che come loro sanno è il limite anche all'esercizio della potestà legislativa primaria degli enti pubblici, quindi dobbiamo rispettarlo anche noi, allorquando venisse approvata una norma come quella contenuta nell'art. 1 di questo disegno di legge, che sostanzialmente inserisce a regime il fatto che si possa nominare i dirigenti, prescindendo dalla laurea, non appena venisse approvata questa norma scatta una ragione di illegittimità, proprio perché in questo modo la potestà legislativa, che con questo disegno di legge la maggioranza esercita sul tema dell'ordinamento degli enti locali, va a cozzare contro una norma che è principio fondamentale di riforma, così come dice l'art. 1 del decreto legislativo 165 del 2001.

Signori, delle due l'una, o qui si continua a violare il diritto in maniera aperta ed allora penso che un qualsivoglia governo, non mi interessa se di un tipo o dell'altro, che sia rispettoso delle proprie funzioni e attento osservatore di quanto svolgono le autonomie, un qualsivoglia governo non potrà non sollevare nella sede propria la questione di legittimità costituzionale, ma prima che la

sollevi vorrei mettere in guardia di fronte a questa bruttissima figura che faremmo. Perché non è dato di non sapere che c'è un decreto esplicito, chiaro, approvato ormai 5, 6 anni fa che prevede questo e che prevede fra i requisiti quello della laurea e che dice che questa norma è fra i principi fondamentali di riforma che quindi limitano la nostra autonomia.

Per intanto mi fermo, spero che la ragione contingente che ha fatto partire questo disegno di legge, cioè quanto è accaduto nel comune capoluogo della provincia di Bolzano, con tutti gli aspetti di legittimità che questo ha significato, non sia la ragione fondante di una proposta di questo tipo, perché questo svilirebbe non solamente l'assemblea legislativa regionale, ma il senso stesso della nostra autonomia. Spero non sia solamente questa, evidentemente l'ho definita ragione contingente quella che è partita dal comune di Bolzano, naturalmente se dovesse essere approvata una norma di questo tipo emergerebbe chiarissimamente la *ratio legis*, cioè questo intento di prospettiva di dare un chiaro messaggio, in base al quale alla qualifica di dirigente può partecipare chiunque, indipendentemente dal fatto di avere certi requisiti che prima ancora che siamo andati a pensarci noi, ha pensato bene un testo unico sul pubblico impiego nazionale e prima ancora ha pensato bene l'ordinamento giuridico italiano che fra i suoi principi generali ha fissato proprio quello che qui sto, con grande convinzione, difendendo.

Per intanto mi fermo, naturalmente rappresento tutta la contrarietà ad un provvedimento di questo tipo, sia per il contenuto, sia per gli effetti, anche per il messaggio culturale piuttosto devastante che esso andrà a produrre. Grazie.

PRÄSIDENT: Si è prenotato a parlare il cons. Bertolini. Ne ha la facoltà.

BERTOLINI: Grazie, Presidente. Già quando la Commissione legislativa ha affrontato questo disegno di legge ho espresso la mia contrarietà a questa proposta e quindi ritengo opportuno ribadire anche in sede di Consiglio regionale questa mia posizione.

Leggendo la relazione si capisce l'imbarazzo dell'assessore competente della Giunta nel sostenere questo disegno di legge, probabilmente questa è la relazione ad un disegno di legge più scarna e ridotta che abbiamo visto riguardo ai disegni di legge presentati in Consiglio regionale. Solamente 15 righe per sostenere questa proposta di legge, molte delle quali si soffermano sul comma 1 dell'art. 1 che detta principi generali, ma direi che le due righe importanti sono quelle relative all'abrogazione dei commi dell'art. 18 della legge regionale n. 10 del 1998, con i quali, a detta della Giunta, si vuole valorizzare l'autonomia organizzativa dei comuni, eliminando alcune disposizioni di dettaglio.

In realtà sappiamo bene che si tratta di una vera e propria sanatoria, che con questo disegno di legge si vuole andare a sanare la posizione di alcuni comuni che nel passato hanno assegnato incarichi dirigenziali a dipendenti che non avevano i titoli previsti dalla legge regionale. Allora la soluzione individuata dalla Giunta è quella di eliminare i commi che prevedono questi requisiti, in modo da andare a sanare la situazione.

Dobbiamo ricordare che tutto parte da un'inchiesta della Corte dei Conti che ha sollevato questa questione, quindi ha rilevato il fatto che in alcuni

comuni della Regione Trentino-Alto Adige comunque siano stati assegnati incarichi dirigenziali a dipendenti non aventi titoli per ricoprire questi incarichi.

Certo che anche le parole del cons. Parolari sono senz'altro condivisibili, nel senso che cosa si può obiettare al fatto che ai comuni venga data piena autonomia, piena libertà di gestione del proprio personale, nulla si può obiettare a questi principi, salvo ricordare che in questo caso una legge regionale esistente prevedeva dei requisiti, dei titoli, li prevede tutt'oggi e quindi oggi andiamo a fare una vera e propria sanatoria.

Sarebbe importante avere i resoconti degli interventi dei consiglieri di sinistra, in occasione della discussione in Consiglio provinciale di Trento della proposta di legge sul condono edilizio. Anche in quel caso si trattava di una sanatoria e non mi pare che la posizione dei consiglieri della sinistra fosse tanto rivolta a dare libertà ai comuni di andare a sanare i vari abusi edilizi che, nel corso degli anni, sono stati fatti.

Oggi invece diventa opportuno richiamarsi all'autonomia dei comuni e nascondersi un po' dietro il dito e dire: diamo libertà ai comuni, perché la Regione deve stabilire con una propria legge i requisiti ed i titoli per i quali una persona può ricoprire l'incarico di dirigente.

Credo che dei principi generali debbano essere dati con legge regionale e che l'autonomia dei comuni non possa essere tradotta con totale discrezionalità, perché allora dovremmo anche pensare che nei nostri comuni, come a livello provinciale, ad ogni cambio di legislatura con il cambio di amministrazione si possa assistere ad un rinnovo totale della classe dirigente, dei dipendenti, un po' come succede in America con l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Sappiamo che il Presidente degli Stati Uniti quando viene eletto fa un rinnovo totale di tutti gli incarichi dirigenziali e rinnova totalmente lo staff della Casa Bianca.

Potremo arrivare anche a questa soluzione, i comuni hanno totale discrezionalità, il sindaco quando viene eletto ha libertà di rinnovare tutto l'organico dipendente a partire dalla classe dirigenziale. Se questo è l'obiettivo allora possiamo anche discuterne e dire: va bene, diamo libertà totale a partire dalle amministrazioni comunali.

L'obiettivo di questo disegno di legge sappiamo che è ben diverso, è esclusivamente quello di andare a sanare queste situazioni esistenti in diversi comuni del Trentino-Alto Adige ed il fatto che con l'art. 2 sia prevista l'immediata entrata in vigore di questa legge dal momento della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dimostra come sia urgente approvare la legge e farla entrare in vigore entro il 31 marzo, proprio perché entro quella data si dovrà procedere al rinnovo di diversi incarichi dirigenziali, che ad oggi non hanno i requisiti per ricoprire questo ruolo.

I requisiti sono previsti alla legge regionale n. 10 del 1998, non mi pare siano requisiti tali da richiedere un'abrogazione, perché non si parla altro della necessità di avere il diploma di laurea e un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza.

Probabilmente ci potrebbe stare anche il fatto di dover modificare, di dover aggiornare qualcuno di questi requisiti, per esempio dove si prevede un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza, si potrebbe disquisire e dire che cinque anni sono tanti o sono pochi, qualcuno potrebbe proporre i tre, altri potrebbero proporre i sette anni, come anche sul numero dei

partecipanti al corso-concorso che la legge prevede debbano essere almeno il doppio rispetto al numero delle abilitazioni da conferire, anche su questo probabilmente ci potrebbe essere da discutere.

Quindi andiamo a modificare queste disposizioni di dettaglio, dove si va a disciplinare specificatamente l'organizzazione del corso-concorso, ma qui invece mettiamo in discussione proprio in corso-concorso in sé, quindi la possibilità di attribuire l'incarico dirigenziale, senza essere iscritti negli appositi albi, previsti dal comma 104 e senza avere il titolo di laurea.

Allora mi chiedo quale messaggio andiamo a dare ai giovani studenti, molto spesso sentiamo lamentare che il Trentino-Alto Adige nel suo insieme soffre del problema della bassa scolarizzazione, che molti ragazzi arrivano e conseguono il diploma di scuola superiore, che poi invece abbiamo ancora un numero esiguo di giovani che intraprendono il corso universitario e che comunque sarebbe da incentivare questa scelta di puntare sullo studio e di conseguire il diploma di laurea.

La Regione nel contempo decide che il diploma di laurea non serve per ricoprire incarichi dirigenziali, probabilmente che messaggio andiamo a dare a questi giovani? È inutile anche studiare, impegnarsi, dedicare gran parte della propria vita giovanile agli studi per conseguire un diploma di laurea, che almeno per quanto riguarda l'amministrazione pubblica basta avere le conoscenze giuste, basta trovare la persona giusta nel posto giusto che comunque si può ambire anche ai massimi incarichi – qui parliamo di incarichi dirigenziali nei comuni – anche senza diploma di laurea.

A questo punto chi me lo fa fare di impegnarmi, di studiare, di conseguire un diploma di laurea se poi comunque si arriverà all'assegnazione di incarichi importanti esclusivamente in base alle conoscenze, in base a qualche scorciatoia che nell'amministrazione pubblica è facile trovare, visto che le leggi che si fanno, che stabiliscono dei principi e dei paletti, poi vengono abrogate, perché nel passato alcune amministrazioni comunali non hanno ottemperato a quanto è stato deciso.

Questo credo sia un passaggio delicato per l'esempio che si dà su tante altre leggi, perché oggi il Consiglio regionale, domani il Consiglio provinciale fanno una legge, stabiliscono i principi, che se non verranno rispettati comunque ci sarà sempre la possibilità di una sanatoria, di una registrazione di quei principi e quei criteri in modo da sistemare le cose.

Vedo che nel disegno di legge, a mio avviso, è presente una grossa contraddizione, nell'art. 1 alla lettera a) si parla che la Regione stabilisce i principi in materia di ordinamento del personale dei comuni nel rispetto dei seguenti principi generali: l'economicità, la trasparenza e l'imparzialità.

Credevo che la legge già vigente, proprio in materia di trasparenza e imparzialità sia quanto mai garantista, nel senso che prevede delle disposizioni precise, non eccessivamente restrittive, dove si stabilisce che per ricoprire incarichi dirigenziali bisogna essere iscritti ad un albo, per essere iscritti all'albo bisogna avere partecipato al corso-concorso e per partecipare al corso-concorso bisogna essere in possesso del diploma di laurea. Quindi credo che nella direzione della trasparenza e dell'imparzialità queste siano norme sicuramente condivisibili.

Quindi nel comma 1 dell'art. 1 si prevedono i principi di trasparenza ed imparzialità, poi nel comma 2 si vanno ad abrogare proprio quei commi che

prevedevano l'imparzialità e soprattutto la trasparenza, perché un concorso pubblico è da sempre stato sinonimo di trasparenza ed imparzialità; poi magari nella realtà non è sempre così, però perlomeno c'è una parvenza di trasparenza ed imparzialità, perché proprio la partecipazione ad un concorso pubblico è dettata da alcuni requisiti, come il possesso di un determinato titolo di studio ed andare ad eliminare questa disposizione non credo vada nella direzione di garantire trasparenza ed imparzialità.

Già da ora dichiaro il voto contrario e non sarò assolutamente coinvolto nell'approvazione di questa disposizione, però penso a quei consiglieri che andranno a votare questo disegno di legge quale senso possa avere nel comma 1 dell'art 1 parlare di trasparenza ed imparzialità e poi nel comma 2 andare a togliere quelle disposizioni che invece sono proprio rivolte a questi due principi.

Personalmente ribadisco questa contrarietà, tra l'altro assieme al cons. de Eccher avevano proposto una mozione proprio in vista di queste scadenze degli incarichi dirigenziali, invitando la Giunta a non confermare alla scadenza dei periodi di nomina le posizioni dirigenziali, presso strutture regionali o amministrazioni comunali, se non in possesso dei titoli previsti dalla legge.

Anche in questo caso si vuole trovare delle scappatoie per eludere i principi stabiliti, i principi vigenti che non sono assolutamente restrittivi dell'autonomia dei comuni, semplicemente vanno a dare delle indicazioni che credo siano anche logiche e naturali. Se pensiamo ad un incarico dirigenziale, prevedere il possesso della laurea credo sia il minimo si possa andare a stabilire in una legge, non è che andiamo a stabilire il tipo di laurea, quale punteggio bisogna conseguire, come bisogna svolgere il concorso, eccetera, si stabilisce un minimo di requisiti che oggi, con questa proposta di legge, la maggioranza intende eliminare.

Pertanto, alla luce dei principi della trasparenza e dell'imparzialità, esprimo un giudizio contrario alla proposta di legge, presentata dalla Giunta e manifesterò la contrarietà a questa disposizione in sede di dichiarazione di voto.

PRÄSIDENT: Passiamo al prossimo iscritto a parlare, al cons. Carli, ne ha facoltà.

CARLI: Grazie, Presidente. Allacciandomi a quanto detto da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, credo che sia rimarchevole il fatto che la politica, che spesso rivendica il primato per il fatto che la politica comunque, disciplinando con norma la vita collettiva, precede l'organizzazione sociale, l'organizzazione economica e quindi da questo punto di vista in parte possiamo anche immaginare può venire prima, ma anche perché dovrebbe rappresentare un punto di riferimento sul piano comportamentale, sul piano dei principi, dei valori, dei modelli che la politica rappresenta.

È curioso che la politica che rivendica spesso questo primato stia insegnando ai cittadini che l'ambiente politico si colloca *extra legis*, cioè al di là della norma e che laddove la norma non c'è essa può tranquillamente immaginare di applicarne una inesistente, per poi dopo sanare il tutto attraverso un meccanismo di sanatoria.

Bene ha fatto il cons. Bertolini poco fa ricordare il dibattito che si aprì in Provincia di Trento sul tema del condono edilizio, quando gran parte della sinistra protestò contro il principio che stava alla base da un punto di vista etico di questo comportamento normativo, perché contestava il fatto che la sanatoria rappresentasse l'apertura di tutte le cataratte, consentendo alle persone di fare quello che volevano. Ma se la sanatoria edilizia può derivare da un comportamento in parte omissivo dell'ente pubblico, che non è in grado spesso di controllare coloro che commettono gli abusi, la sanatoria che qua si va a compiere diventa ulteriormente approvatrice di un comportamento che sul piano della dimostrazione del comportamento civile si colloca in un posto sbagliato.

La fretta stessa messa in evidenza dalla maggioranza nel voler portare questo punto dall'ultimo al primo punto dell'ordine del giorno, sta a dimostrare una politica intempestiva, incapace di intervenire con meccanismo appropriati, prima che il problema si verifichi e senza dover comunque intervenire in limine per approvare una normativa che consenta la messa in regola di chi, per colpa di un comportamento non responsabile, operato fa parte di pubblici amministratori, oggi si trova a dover essere in qualche maniera sanato.

Sono d'accordo anche con chi ha affermato che, attraverso l'apertura del concorso a chiunque, sostanzialmente non riconoscendo più il valore legale del titolo di studio, perché ci si dice che chiunque può concorrere ad un posto dirigenziale, si mettono i giovani, gli studenti nella condizione di capire che tanto studiare può servire a poco, soprattutto quando si parla di immaginare di accedere ad un carico di responsabilità importante, di un ruolo fondamentale come quello di un pubblico dirigente.

Allora in Francia c'è l'Ecole Nationale d'Administration che insegna e forma i principali dirigenti della sua pubblica amministrazione, creando sostanzialmente un meccanismo burocratico da mettere a pubblico servizio di eccellente qualità e noi in Italia, in Alto Adige tra il resto, ci stiamo dichiarando che dobbiamo procedere con sanatorie, per consentire a chi non ha una qualifica sufficiente di poter accedere ad un ruolo che non gli spetterebbe.

Credo non sia un bell'esempio che la politica del Trentino-Alto Adige manda alla sua cittadinanza, credo non sia un esempio di responsabilità insegnare ai giovani che il titolo di studio non serve, che è più importante conoscere qualcuno, immaginare di essere nelle grazie di qualcuno, di essere funzionale a qualcuno anziché studiare. Non occorre fare 28, 30 esami all'università, non occorre fare fatica, non occorre impegnarsi perché tanto è sufficiente dedicare tutte quelle ore ad approfondire il sistema relazionale con qualcuno che poi ti può cooptare all'interno di un sistema burocratico.

Allora se immaginiamo che la burocrazia debba diventare invece un sistema differenziale di competitività per il territorio, se immaginiamo che la qualità dei servizi burocratici debba diventare un imprimatur importante per una terra piccola e debole com'è il Trentino-Alto Adige, se immaginiamo che l'investimento qualitativo sulla burocrazia sia un investimento strategico per il successo e per il bilancio del nostro sistema, non possiamo partire da qui!

Non possiamo partire da pubbliche amministrazioni che si trovano nelle condizioni di chiedere una sanatoria, mandando un messaggio assolutamente antieducativo alle giovani generazioni e la classe dirigente che ha presentato questa proposta e che chiede a questo Consiglio di approvarla, è

una classe che sta al governo, ma non so quanto sia dirigente, perché non so se si indica una direzione di marcia, non so se si dirige qualcuno verso qualcosa, così facendo.

Attraverso norme di questo tipo, la classe di governo diventa un gruppo di persone che vuole rimanere al governo e che si colloca al di là di un intendimento positivo di mandare alla collettività un segnale di responsabilità, un segnale di civiltà che vada nell'interesse aggregato della collettività della nostra regione.

Per questo motivo dichiaro la mia contrarietà al disegno di legge n. 37 che stiamo discutendo.

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen?

Dann bitte ich die Abg. Gneccchi um das Wort.

GNECCHI: Cari colleghi, care colleghe, ho ascoltato attentamente, nonostante gli insulti del collega Seppi, tutti i vostri interventi e ci tengo ovviamente a precisare che il testo di legge che noi presentiamo, propone l'abrogazione dei commi 104, 105 e 106 dell'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998. Quindi propone l'abrogazione solo di questi tre commi, che sono sicuramente tre commi che sono entrati in eccesso di dettaglio rispetto a quello che deve essere riconosciuto come potere ai comuni, rispetto al proprio ruolo e ad intervenire nelle proprie materie anche in termini di personale.

Noi sappiamo ovviamente che, per quanto concerne in generale, sia la progressione di carriera che il trattamento economico ed a volte anche giuridico normativo del personale di un ente pubblico e comunque del personale e dei dipendenti in generali, una fonte fondamentale è il contratto collettivo di lavoro.

Allora su questo ritorniamo a rifare la storia, per quanto riguarda i comuni, di quelle che sono le regole.

L'art. 65 dello statuto, in modo molto esplicito, dava il potere ai comuni rispetto all'ordinamento del proprio personale, quindi noi facciamo riferimento ad un articolo dello statuto di autonomia che dice esplicitamente: "L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi...". Quindi è un articolo dello statuto di autonomia, confermato anche dalla legge regionale del 1993, confermato in termine di volontà anche dalla Costituzione, che all'art. 114 ha modificato l'ordine di importanza delle varie istituzioni a livello nazionale, se ricordate l'art. 114, prima della modifica costituzionale del 2001, prevedeva che la Repubblica fosse organizzata in termini di Stato, Regioni, Province e Comuni, il nuovo art. 114 attribuisce ai comuni il primo posto in termini di importanza; quindi la Repubblica si organizza in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Quindi è evidente che la modifica costituzionale prevede che si garantisca maggiore autonomia ai comuni.

Allora se ritorniamo a quella che è la storia all'interno di questa Regione, delle due Province autonome noi vediamo che l'art. 65 dello statuto prevedeva che ordinamentalmente i comuni potessero intervenire rispetto al proprio personale, la legge regionale del 1993 conferma questa situazione, la Costituzione del 2001 la conferma; la legge regionale del 1998, basta anche oggettivamente guardarla e vediamo che all'art. 18 ci sono più e più commi di dettaglio.

Quindi vi ricordo nuovamente i commi che vogliamo abrogare e sono il 104, il 105 ed il 106; il comma 104 dice: *I comuni con più di 10.000 abitanti istituiscono un apposito albo ai quali sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica dirigenziale* e non si vede perché deve essere la legge regionale che impone l'istituzione dell'albo; il comma 105 prevede: *Possono essere abilitati alle funzioni dirigenziali in seguito ad apposito corso-concorso i dipendenti delle qualifiche non dirigenziali più elevate e comunque non inferiori alla VII. Il numero dei partecipanti al corso-concorso deve essere almeno doppio rispetto al numero delle abilitazioni da conferire. Per la partecipazione al corso-concorso sono necessari il diploma di laurea e un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza.* Se non è norma di dettaglio quella che addirittura stabilisce che un corso-concorso debba essere frequentato da un numero doppio delle abilitazioni da conseguire, quindi impone ai comuni di dover creare aspettative tra i dipendenti che quindi aspirano a diventare dirigenti e devono fare un corso concorso e deve essere organizzato e si devono sostenere delle spese per poterlo fare, che interessi il doppio delle persone che possono essere interessate poi all'abilitazione in termini di necessità, è evidente che questo è entrare in norme di dettaglio che sono dettagli reali e che non si vede perché debbano essere previsti con legge regionale.

Quindi è evidente che i tre commi che vengono abrogati sono tre commi di estremo dettaglio, mentre non si elimina il comma 103 che dice in modo molto esplicito: *Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico.* Quindi il comma 103 della legge regionale del 1998 che risostiene e ribadisce, cosa peraltro che era già stata detta e sostenuta anche in alcune leggi-quadro che sono state citate nei vostri interventi, ribadisce che le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico, è un comma della legge del 1998 che rimane e che non intendiamo in alcun modo abrogare.

Quindi praticamente il fatto di dare attuazione all'art. 65 dello statuto di autonomia con questo art. 1 che noi oggi proponiamo alla discussione, in cui si dica in modo molto esplicito che *"Il comune, sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali"* non va a modificare e si orienta rispetto al mantenere il concetto legato all'attribuzione del concorso pubblico.

I principi generali che vengono citati ed esplicitati in modo molto chiaro sono:

- a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
- b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;
- c) la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente;

- e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;
- f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.

Quindi interviene anche rispetto a quelli che sono stati dei problemi che i vari enti hanno avuto rispetto alla mobilità del personale e su questo ci tengo ad essere ancora più precisa. Normalmente per quanto riguarda il pubblico impiego a livello nazionale, che è regolamentato dal decreto legislativo 29 del 1993, come privatizzazione del pubblico impiego ed è regolamentato poi rispetto a tante altre situazioni e norme rispetto alla caratteristica anche del pubblico dipendente, tende a favorire quella che può essere una mobilità fra gli enti.

In questa nostra provincia di Bolzano ed anche nella provincia di Trento la mobilità tra gli enti è una mobilità un po' difficile e per quanto riguarda la provincia di Bolzano, in particolare, esiste una grande difficoltà tra mobilità tra gli enti statali e gli enti ad ordinamento locale, come possono essere i comuni, la Regione ed altri enti, si vorrebbe almeno riuscire a favorire una mobilità tra gli enti che sono legati al medesimo intercomparto provinciale. Questo è per garantire il fatto che, qualora un'abilitazione alla dirigenza sia stata conseguita in un ente, possa essere anche utile rispetto all'altro ente, in modo da favorire la possibilità anche di una mobilità tra gli enti, visto che c'è già un limite, una difficoltà all'interno della pubblica amministrazione in generale, mentre a livello nazionale questo è molto più facile.

Quindi ci tengo assolutamente a precisare e ribadire che non si tratta di una sanatoria, l'art. 2 di questo disegno di legge, che prevede l'entrata in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, è perché riteniamo, siccome sappiamo che comunque il comune di Bolzano, entro il 31 marzo, dovrebbe rivedere la propria posizione rispetto agli incarichi dirigenziali, siccome interveniamo con legge regionale, se è possibile offrire al comune di Bolzano di intervenire nel quadro della legge regionale appena modificata, sarebbe ovviamente dare un quadro di certezza anche normativa e con legge regionale già di conferma dell'autonomia dei comuni di cui c'era assolutamente bisogno.

**PRÄSIDENT PAHL ÜBERNIMMT DEN VORSITZ
ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE PAHL**

PRÄSIDENT: Danke! Die Generaldebatte ist damit abgeschlossen. Wir kommen nun zum Tagesordnungsantrag, den der Abg. Seppi eingereicht hat. Dieser umfasst über 30 Seiten und nachdem es schon 12.44 Uhr ist, schließe ich die Sitzung. Wir setzen sie um 15.15 Uhr fort.

Die Sitzung ist unterbrochen.

(ore 12.45)

(ore 15.47)

VORSITZ: PRÄSIDENT PAHL
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAHL

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Danke! Ich bitte den Abg. Seppi um die Verlesung des Tagesordnungsantrages.

SEPPI:

Ordine del giorno n. 1

al Disegno di Legge n. 37 del 26.01.07 denominato: "Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni"

Dirigenti Comunali solo con i requisiti previsti dalla legge

I Dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e dalla regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine, ai Dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, ed ogni altra attribuzione prevista dalla Legge od eventualmente conferita dal Sindaco.

È dovere dei Dirigenti eseguire le proprie funzioni con fedeltà, competenza e professionalità adeguate all'importanza degli incarichi assunti e collaborare con lealtà con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale per il perseguimento esclusivo dell'interesse della comunità.

I Dirigenti possono delegare alcune delle loro funzioni ai titolari di posizione organizzativa. In capo ai Dirigenti rimane in ogni caso la piena responsabilità del regolare svolgimento dei compiti a loro assegnati.

Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto – ecco il nocciolo della questione – tra le funzioni del segretario o del Direttore Generale, quando nominato.

Nel caso di conflitti di competenza tra i Dirigenti, il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario Comunale, stabilisce da quale Dirigente deve essere assunto l'atto in questione.

NEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI COMUNI SI SPECIFICANO CHIARAMENTE LE FUNZIONI DEI DIRIGENTI.

I Dirigenti realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza. I Dirigenti esercitano funzioni di

direzione, consulenza, impulso, coordinamento, vigilanza e controllo delle attività cui sono proposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.

Spettano, in particolare, ai Dirigenti anche le seguenti funzioni:

- a) l'adozione, in relazione alle proprie competenze, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani esecutivi di gestione stabiliti dagli organi del Comune;
- b) l'adozione degli atti delegati dal Sindaco;
- c) la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti loro assegnati.

I Dirigenti, secondo la posizione e le attribuzioni loro conferite dal Sindaco, fermo restando la loro responsabilità in vigilando, hanno facoltà di delegare, con determinazione motivata, l'adozione di categorie di atti o provvedimenti al personale della propria struttura, inquadrato nella fascia contrattuale immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

I Dirigenti, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro adeguatamente affidati con specifico provvedimento e partecipano con loro proposte alla formazione del piano esecutivo di gestione.

Gli atti dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determinazione". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni.

I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato; distribuiscono gli affari e operano i trasferimenti all'interno della struttura fra posti di pari categoria. Il Sindaco e la Giunta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.

La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente e della partecipazione al procedimento del valutato.

La valutazione è proposta dal Direttore Generale per i Direttori di area a di progetto e dai Direttori di area e di progetto per i Dirigenti di servizio. In caso di mancata nomina del Direttore Generale, provvedono il Sindaco e la Giunta.

Il nucleo di valutazione sovrintende al regolare svolgimento del procedimento di valutazione.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di

competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Il Sindaco può provvedere alla copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con incarichi professionali, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con specifica motivazione, di diritto privato.

Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a quella del residuo mandato del Sindaco.

Con provvedimento motivato ed a seguito di specifica valutazione, il rapporto di lavoro potrà essere rescisso anche anticipatamente.

L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.

Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti necessari per la qualifica da ricoprire.

I contratti possono essere stipulati in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, con soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

Per la stipula dei contratti si deve tenere conto delle norme di legge e di quelle stabilite dai regolamenti di cui all'art. 27.

Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati ad istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

Per le indagini, i progetti e gli studi aventi alto contenuto di professionalità e che assumano maggiore rilevanza, il Consiglio determina preventivamente gli indirizzi sulla materia oggetto dell'incarico.

Il Regolamento di cui all'art. 27 disciplina criteri e modalità di scelta del soggetto ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Il Sindaco, anche su segnalazione del Dirigente responsabile del procedimento, può motivatamente revocare tali incarichi, dandone preventiva comunicazione al Consiglio.

PRENDIAMO COME ESEMPIO QUANTO ACCADUTO NEL COMUNE DI ORVIETO

con interpellanza a proposito dei decreti sindacali relativi ai dirigenti comunali.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 16 febbraio u.s., ha discusso a proposito dei decreti sindacali relativi ai dirigenti comunali, a seguito dell'interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Altra Città" ed illustrata dal Cons. Fabrizio Cortoni il quale ha sostenuto che "la vicenda del bilancio comunale, così come emersa in occasione della manovra di riequilibrio dello scorso mese di settembre, avrebbe imposto azioni caratterizzate da alto senso di responsabilità e massimo rispetto delle istituzioni. E' sotto gli occhi di tutti la condizione di difficoltà in cui è costretta ad operare la Commissione di Controllo e Garanzia, sino a provocare le dimissioni del suo Presidente, senza peraltro che sia intervenuto alcun atto conseguente a sua tutela da parte della stessa Presidenza del Consiglio Comunale ed ancor più emblematici appaiono una serie di decreti sindacali emessi nel periodo settembre-novembre 2006. In merito chiediamo spiegazioni e, in particolare, sui seguenti decreti sindacali inerenti:

- la corresponsione dell'indennità di risultato ai dirigenti per l'anno 2005, prevedendo la liquidazione a ciascuno e indistintamente di 8.206 Euro sulla base del verbale del Nucleo di Valutazione che certificherebbe il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Al riguardo chiediamo; per quale motivo sia stato validato il verbale del suddetto Nucleo di Valutazione, con cui si riconosce il massimo di risultato, quando il Sindaco era oramai a conoscenza delle enormi difficoltà di bilancio e prima di verificare le possibili implicazioni dei dirigenti responsabili degli atti gestionali del Comune e come mai il Sindaco, peraltro, ha deciso di assumere il relativo decreto in assenza del Direttore Generale a suo tempo incaricato di presiedere il Nucleo di Valutazione;
- la corresponsione della retribuzione di risultato relativa al I semestre 2006 al Direttore Generale, per l'importo di 2.580 Euro in considerazione del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale. Al riguardo chiediamo in base a quali considerazioni sia stato riconosciuto il massimo di risultato al Direttore Generale a fronte della delicata situazione di bilancio nel frattempo verificatasi;
- il conferimento ai dirigenti ed al direttore generale gli incarichi di direzione dei vari settori, confermando il trattamento economico precedente. Al riguardo chiediamo per quale motivo siano stati riconfermati in blocco i dirigenti ed il direttore generale, riconoscendo loro, peraltro, il trattamento economico precedente, senza aver prima provveduto ad una ricognizione delle eventuali responsabilità sulla delicata situazione di bilancio;
- il conferimento al dirigente del settore 'Finanza, Cassa e Bilancio' dell'ulteriore incarico di direzione del settore 'Servizi Informatici e Telematici' - precedentemente gestito da altro dirigente - e di coordinamento della 'Area Finanziaria e dello Sviluppo Informatico', riconoscendogli inoltre l'aggiunta di 6.376 Euro all'anno. Al riguardo chiediamo perché i suddetti incarichi siano stati assegnati a dirigente diverso dal precedente detentore, dal momento che ciò ha comportato aggravio di costi, e quale criterio è stato utilizzato per quantificare economicamente la funzione suddetta".

Il Sindaco, Stefano Mocio ha risposto che "le argomentazioni usate dal gruppo 'Altra Città' sono estremamente forti in questa interpellanza e, visto che si parla di persone, io non posso seguirli su questo tono. Mi limito a dire

che la Giunta Comunale ha provveduto a nominare il nuovo presidente del Nucleo di Valutazione a cui sarà demandato il controllo di gestione insieme al nucleo stesso. Questo nucleo di valutazione, insieme al segretario comunale, avrà il compito di essere l'interfaccia della Commissione di Garanzia e Controllo, così come avevo promesso nell'ultima conferenza dei dirigenti proprio per evitare che la commissione, che reputo estremamente importante, abbia difficoltà di funzionamento; d'altra parte tale attività è complessa e verte su atti e pratiche di un numero non indifferente di ripartizioni. Sono certo che con una referenza diretta e certa la commissione potrà lavorare bene. Ritengo che ciò possa essere interpretato come un gesto importante per superare quelle problematiche che è giusto che si superino affinché l'opposizione e la maggioranza vengano messe in grado di poter lavorare su questa materia. La valutazione del personale non è qualcosa di discrezionale del Sindaco, ma viene fatta sulla base degli obiettivi allegati al PEG; ovvero se il nucleo di valutazione li ritiene raggiunti, non vi sono elementi per ridurre la valutazione. I fondi non assegnati nel fondo stesso, peraltro, transitano nell'anno successivo, poiché sono fondi comunque vincolati e previsti dal contratto, sono una voce stipendiale che attiene alla tutela del diritto del lavoro del personale. Il Sindaco ha esclusivamente preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo che attestava che tutti i dirigenti avevano raggiunto gli obiettivi assegnati. Nel Regolamento di Organizzazione, il Nucleo può essere presieduto dal Direttore o, in assenza, dal Segretario Generale. Il tipo di assenza dell'allora Direttore/Segretario Generale era tale da non dare certezze sul rispetto dei tempi contrattualmente previsti per erogare queste voci stipendiali; in particolare faccio notare che per una voce stipendiale prevista l'annualità 2005 è stata liquidata nel settembre 2006. Pertanto non potevano essere attesi ulteriori tempi per tale adempimento. Ribadisco la mia piena fiducia verso tutta la struttura dirigenziale del Comune. Riguardo alla gestione delle funzioni informatiche, è stato necessario costituire un'area complessa con pluralità di competenze così come ne esistevano già altre due relative ad altri segmenti dell'amministrazione, diversamente ci sarebbe stata una disparità di trattamento anche in termini di filosofia contrattuale per i dirigenti stessi. Con il venir meno del Segretario Comunale e di alcuni dirigenti che sono andati in pensione e che non sono stati rimpiazzati realizzando dei risparmi che però nessuno oggi evidenzia, il Vice Segretario non poteva essere impegnato oltre misura, per cui la quantificazione è in linea con quella delle altre due aree. Posso rispondere anche alla precedente 'question time' del Cons. Olimpieri relativa alla revoca del decreto che è stata assunta per motivi cautelari, di auto-tutela amministrativa: ovvero, una sentenza relativa ad una seppur diversa fattispecie di contratto riguardante il comma 6 del TUEL e non il comma 1 in base al quale è stato fatto il contratto del nostro dirigente, da una lettura complessiva ci ha fatto sorgere tuttavia, dei dubbi interpretativi perciò, in questa fase, abbiamo ritenuto di dover revocare il provvedimento. Attualmente stiamo effettuando le procedure che abbiamo scritto sul provvedimento di revoca. Qualora il chiarimento sul decreto di assunzione fosse positivo, vedremo il da farsi, anche perché l'unica forte preoccupazione che avevo si riferisce al divieto di assunzione. A tale riguardo proprio ieri il Senato ha approvato il 'decreto mille proroghe' che la prossima settimana avrà il passaggio alla Camera, decreto che elimina l'ultima penalizzazione in capo ai Comuni che nel 2006 hanno sfiorato il

patto di stabilità e che sono moltissimi in Italia. In questo senso, facciamo gli approfondimenti del caso. Anche se non pertinente all'interpellanza, comunque, posso assicurare il Consiglio Comunale che nel 2006 è stata più che rispettata la riduzione della spesa per il personale prevista dalla Legge Finanziaria, perché nel mentre la finanziaria prevedeva una riduzione per 70.000 Euro per il nostro Comune, noi abbiamo operato una riduzione che si aggira intorno ai 300.000 Euro, cioè oltre 4 volte il risparmio che ci veniva imposto dalla legge Finanziaria. Se posso fare una riflessione, infine, quando facciamo considerazioni sul personale cerchiamo di tenere conto che si tratta di persone che mettono a disposizione tutta la loro professionalità e che si adoperano per il nostro comune”.

Il Cons. Fabrizio Cortoni ha affermato: “non ho apprezzato in alcun modo l'ultimo passaggio fatto dal Sindaco perché noi non mettiamo sotto accusa i dirigenti – ecco dov'è il nocciolo della questione – per il loro operato e che, almeno fino a prova contraria, hanno la nostra stima e considerazione. Quello di cui noi vogliamo parlare sono gli obiettivi dei dirigenti che il Sindaco assicura che sono stati raggiunti. Ma se la situazione del bilancio è quella che è, allora significa che dal punto di vista politico quegli obiettivi erano sbagliati. La nostra critica verso l'Amministrazione Comunale è quella di non aver voluto fare le necessarie ricognizioni per l'individuazione delle cause delle difficoltà finanziarie della nostra Amministrazione. Questa ricognizione probabilmente avrebbe trovato responsabilità se non amministrative, almeno politiche. Ma in realtà non è stato riconosciuto nessun errore amministrativo e politico da sanare. Mi spiace ma non è questo il modo completo di affrontare queste situazioni. Quanto alla Commissione di Garanzia e Controllo, apprezzo gli sforzi per il raccordo fra questa e l'Amministrazione, ma dell'argomento ne parleremo più avanti. Complessivamente non siamo soddisfatti della risposta”.

Padova (24 gennaio 2002). “Il vero nocciolo della riforma della Pubblica Amministrazione, ha detto il sindaco di Rovigo Paolo Avezzù, è quello di rigenerare il sistema delle regole per renderlo adeguato ai fenomeni da governare. Ed a questa nuova realtà si deve adeguare l'organizzazione degli Enti Locali. “Considero essenziale” - ha chiarito il sindaco di Rovigo in occasione della videoconferenza del Ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini per l'inaugurazione dell'anno accademico della SSPAL – “a questo fine che il Segretario Generale - Direttore Generale sia il massimo vertice della struttura dell'Ente, per garantire la legalità e l'efficienza dell'attività amministrativa, essendo questi due aspetti strettamente connessi ed inscindibili, con conseguenti compiti di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti”. Altrettanto necessario - ha proseguito Avezzù - è garantire la formazione continua e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali, cioè di coloro che saranno chiamati a gestire i cambiamenti ed i processi di sviluppo della società futura con una visione di insieme che mira a far decollare l'economia locale, il welfare locale ed il territorio di competenza avendo sempre presenti i principi di corretta gestione aziendale che vanno all'analisi dei costi e dei benefici all'efficacia dell'azione. “La scuola della Pubblica Amministrazione Locale avvertendo queste necessità che investono il territorio e la sua organizzazione pubblica e privata,” - ha evidenziato il sindaco – “si fa promotrice di un dibattito culturale, dal quale si

possono trarre spunti proficui che vadano nella direzione di interpretare o meglio anticipare tali mutamenti, con una attenta e intelligente lettura di quanto emerge dalla realtà odierna. Tale dibattito culturale deve incentrarsi in particolare sul principio di sussidiarietà, introdotto dalla modifica del titolo V della Costituzione e presente nel programma del Governo e della Regione Veneto, nonché nelle linee programmatiche di numerosi enti locali, quali comuni di Padova e Rovigo". L'inaugurazione dell'anno accademico della SSPAL, ha detto Avezzù, è la giusta occasione per dire che gli amministratori della periferia sono vicini al Governo per questa sensibilità che la SSPAL concretizza. "Una scuola che personalmente ritengo" - ha sottolineato in chiusura del suo intervento - necessaria per la preparazione degli uomini-dirigenti di domani".

ALTRO ESEMPIO: IL COMUNE DI FOLLONICA

Il regolamento comunale stabilisce quali sono i loro compiti:

1. Ai dirigenti spetta la rappresentanza legale dell'ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.
 2. Essi esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
 3. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
 4. Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
 5. Essi rispondono direttamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
 6. I dirigenti avanzano al direttore generale, che le coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
-
1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono conferiti dal sindaco con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 2. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
 3. La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in

possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.

4. Entro i limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.

ALTRO ESEMPIO È IL COMUNE DI ORTONA CHE È COSÌ STRUTTURATO:

Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

La organizzazione e il funzionamento degli uffici sono definiti dal regolamento e devono essere informati ai seguenti principi: a) organizzazione del lavoro per singoli atti, per progetti-obiettivo e per programmi; b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale; c) definizione delle qualifiche, delle funzioni, dei livelli professionali e delle responsabilità del personale, secondo quanto previsto dalla Legge; d) attuazione della mobilità del personale in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare.

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento da adottarsi nel rispetto delle norme vigenti.

Il Comune può, in caso di vacanza nel posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno, in misura comunque non superiore al 10%, arrotondato per eccesso, dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge 142/90.

L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del Consiglio stesso.

I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.

I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzativi della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico;

g) mobilità interna del personale nell'ambito del profilo professionale equivalente.

La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune.

La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

La conferenza definisce le linee dell'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.

La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, ne constati la necessità.

Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario Comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

I verbali delle riunioni sono redatti da un dirigente designato di volta in volta dal Segretario Comunale e trasmessi al Sindaco.

VENIAMO ALL'ESEMPIO DEL COMUNE DI MONSELICE

Il sindaco di Monselice Fabio Conte ha rivoluzionato le competenze dei dirigenti amministrativi comunali. Una decisione che aveva in mente da tempo, alla quale sono state messe le ali dopo l'assegnazione al segretario comunale Ornella Cavallin dell'incarico di direttore generale.

Il vicesegretario Maurizio Montin continuerà a gestire gli uffici affari generali e attività produttive. Si è visto assegnare la competenza degli uffici cultura, sport e promozione di grandi eventi. Però ha dovuto lasciare l'anagrafe e stato civile e il personale. La competenza sui servizi demografici passa a Barbara Biagini, che continuerà a governare l'ufficio delle politiche sociali e assistenziali. Il personale stato assegnato a Gianni Pasqualin, che continuerà a sovrintendere all'ufficio ragioneria, tributi e patrimonio.

“La scelta del sindaco Conte è dettata dalla necessità di evitare la fossilizzazione dei dirigenti - afferma Francesco Lunghi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale - e per rendere maggiormente efficienti gli uffici. Rappresenta un test per il conseguimento degli obiettivi che devono essere raggiunti dalle diverse strutture amministrative”.

Dall'operazione è stato escluso per il momento l'ufficio tecnico comunale retto da Massimo Valandro. Tuttavia i cambiamenti anche in questo ambito non tarderanno a venire. Non muteranno le competenze del dirigente, ma Conte intende avviare un processo destinato a rendere più efficace l'azione dei diversi settori dell'ufficio tecnico.

“L'operazione passa attraverso la valorizzazione dei cosiddetti quadri - continua Lunghi - Dipendenti che vantano una lunga esperienza e professionalità. Assegnare loro una maggior autonomia gestionale, potrebbe essere la chiave di volta per realizzare la riforma interna”.

SI ENTRA ANCHE NEL MERITO DEL RAPPORTO FRA DIRIGENTI PUBBLICI E PRIVATI

Care Colleghe e cari Colleghi,

il tema che mi è stato assegnato nel Convegno di oggi – dice un esimio conoscitore della problematica dirigenziale – è quello della nuova cultura per la dirigenza pubblica derivante dalla privatizzazione del contratto.

E' un tema sicuramente affascinante, soprattutto se trattato un mese dopo la stipula del contratto dei dirigenti della cosiddetta "macroarea", contratto che è stato caratterizzato da una trattativa lunga ed estenuante degna di un Guinness dei primati.

E' un tema per me ancor più affascinante perché ad approfondirlo è il Presidente di una Confederazione sindacale che rappresenta gli interessi sia della dirigenza pubblica sia di quella privata e che quindi ha il privilegio di poter analizzare le vicende contrattuali e sindacali, il "mercato del lavoro", la formazione dell'una e dell'altra componente della classe dirigente italiana da un punto di osservazione esterno e neutrale e quindi con una certa obiettività nell'analizzare tratti comuni e tratti divergenti.

Durante il processo di riforma della pubblica amministrazione avvenuto in questi anni mi sono spesso soffermato sul problema della privatizzazione del rapporto d'impiego della dirigenza pubblica e talvolta - francamente - anche in maniera un po' disincantata.

Mi sono spesso chiesto che senso avesse insistere tanto sul mito della "identificazione" del manager pubblico con quello privato, quando il rapporto di lavoro del primo ha tali insopprimibili peculiarità (es. il perseguimento dell'interesse pubblico, la dotazione di un budget limitato dalle politiche di bilancio) da rendere tale mito inutile e, anzi, fuorviante.

Faccio notare poi come in questi anni si sia sempre insistito sulla managerialità del dirigente pubblico e non si sia mai sufficientemente posto in evidenza quali vantaggi potrebbe avere il fenomeno opposto, ovvero quello della migrazione di dirigenti pubblici nel settore privato.

Ritengo che il processo di armonizzazione non si debba spingere oltre una determinata soglia che da una parte faccia salve le specificità delle due figure di dirigente e dall'altra agevoli la mobilità e l'interscambio di esperienze tra i due mondi che devono rimanere tuttavia distinti.

Il nostro impegno deve essere invece quello di verificare quanto la privatizzazione del rapporto d'impiego abbia condizionato positivamente la dirigenza pubblica in termini di crescita dell'autonomia e della crescita professionale.

Non ha importanza, a mio avviso, che nella gestione della "cosa pubblica" il dirigente abbia un approccio di tipo aziendalistico, l'importante è che egli sia veramente libero di esplicare le sue funzioni dotandosi delle risorse umane e strumentali che meglio si addicono per il raggiungimento degli obiettivi a lui attribuiti.

E che possa aggiornare continuamente il suo sapere, attingendo la sua formazione da discipline che attraversano in maniera trasversale il versante pubblico come quello privato, come l'economia, l'informatica, la normativa sulla sicurezza, la comunicazione.

Non si può pensare infatti ad una gestione amministrativa efficace e rispondente alle attese della collettività senza una dirigenza responsabilizzata e di elevata professionalità.

Ma se il compito sarà quello di analizzare la trasformazione della cultura del dirigente pubblico e le sue connessioni con la cultura privatistica, va subito detto che tale trasformazione non deriva solo dalla riforma del rapporto di lavoro del personale dirigenziale, ma anche da un altro fenomeno molto importante che sta condizionando gli apparati pubblici, ed è quello dell'e-government, ovvero l'ammodernamento dell'amministrazione pubblica attraverso la tecnologia digitale.

Il cambiamento epocale legato all'e-commerce, alla globalizzazione ha investito anche le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, tanto da istituire il Global Forum sull'e-government di cui si è avuta nei giorni scorsi la 3^a edizione a Napoli, dove si sono riunite oltre 120 delegazioni provenienti da tutto il mondo.

Sono convinto che la crescita professionale del dirigente pubblico non vada vista solo in un'ottica normativa nazionale, ma calata nella cosiddetta knowledge community una comunità della conoscenza formata dai Paesi ricchi e alla quale iniziano ad affacciarsi anche alcuni Paesi in via di sviluppo.

Dopo questa lunga premessa vorrei ora entrare nel merito dei problemi che dobbiamo affrontare.

Sono tre le questioni che tratterò nel mio intervento:

- a) l'effetto della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale per la nostra categoria dei dirigenti pubblici;
- b) l'influenza che sta avendo la nuova "amministrazione digitale" sulla dirigenza e sul sindacato;
- c) il profilo del dirigente pubblico del domani.

La riforma della pubblica amministrazione e la privatizzazione del rapporto d'impiego della dirigenza.

E' noto che la riforma del pubblico impiego è tutt'altro che completata ma i primi bilanci sono stati già fatti e - neanche a dirlo - si tratta di bilanci molto diversi a seconda che provengano dai partiti di maggioranza o da quelli dell'opposizione.

Volendo dare un giudizio il più possibile neutrale sui risultati della riforma possiamo dire che almeno sul piano normativo si sono gettate le basi per il decentramento amministrativo, per il decentramento fiscale e per il riassetto della dirigenza pubblica.

In questo progetto di ammodernamento complessivo del nostro sistema istituzionale alcune riforme hanno dato miglior prova di sé, altre meno.

Un'innovazione sicuramente più visibile è quella della riduzione dei certificati, in quattro anni le pratiche si sono ridotte del 60% con un risparmio di 2 mila miliardi da parte degli utenti. Anche la "semplificazione" ha fatto notevoli passi avanti con un significativo ricorso alle "deleghe"; sono un centinaio i regolamenti di semplificazione emanati dal Ministero della Funzione Pubblica.

Un'altra innovazione è data dalla riduzione dei Ministeri che da 18 passeranno a 12 (nell'ambito dei nuovi Ministeri la CIDA è particolarmente interessata a quello del Welfare, in cui saranno convogliati, in quattro dipartimenti distinti, il lavoro, la previdenza, la sanità e la solidarietà sociale).

Meno bene sono andate l'adozione del part-time nel pubblico impiego, l'introduzione del tele-lavoro e l'istituzione dello sportello unico per le imprese, istituti che stentano a decollare.

Questo il quadro generale della riforma.

Venendo poi più specificamente alla privatizzazione, può ben dirsi che, nonostante tutte le rassicurazioni del Ministro per la Funzione Pubblica, essa abbia reso più difficile la vita del manager pubblico per una serie di motivi.

Non certo per la temporaneità e la rotazione degli incarichi perché a nostro avviso questo, anzi, sarà fonte di arricchimento professionale.

La realtà è che il dirigente pubblico di oggi (prendiamo ad esempio un dirigente di seconda fascia) si trova spesso immobilizzato tra il Direttore generale, che è l'artefice principale del suo contratto individuale, e i Sindacati del personale.

E' stato calcolato che un dirigente di seconda fascia nel 2000 ha trascorso in media il 40% del suo tempo a trattare con i Sindacati su congedi, permessi, organizzazione d'ufficio, spostamenti, orario flessibile.

Per quel che riguarda il top-management la situazione non è più rosea perché esso si trova oggi ugualmente schiacciato tra i Sindacati e l'organo politico che tende a promuovere i suoi fedelissimi.

Peraltro, grazie all'introduzione dello spoil-system, i Direttori generali, se non sono degli yes-men rischiano seriamente di essere rimossi entro 90 giorni dopo il cambio di Governo.

Ebbene i primi quattro Governi che si sono succeduti dopo la riforma (Governi Prodi, D'Alema 1 e 2, Amato) hanno dato prova di utilizzare tale strumento in maniera spesso arbitraria.

Il dirigente degli enti locali.

Vediamo ora più da vicino le problematiche relative alla dirigenza locale.

L'attività degli enti locali è stata fortemente condizionata in questi ultimi anni dalla stipula del Patto di stabilità interno che ha introdotto, nella disciplina dei rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali, il principio di corresponsabilità diretta di questi ultimi nei riguardi degli obiettivi e dei vincoli assunti nei confronti dell'Unione Europea.

Conseguentemente le regioni e gli enti locali dal '99 hanno dovuto provvedere a ridurre il deficit dei conti pubblici attraverso il miglioramento dei propri conti in riferimento al PIL.

Con l'applicazione di questo principio generale di corresponsabilità gli enti locali sono ora chiamati, dopo la riforma Bassanini, a ragionare non più in termini di sovvenzione dall'alto, dallo Stato, ma in termini di cofinanziamento, concertazione, cooperazione con altri enti pubblici o con operatori privati.

Questo processo - da una parte - e i principi della riforma del pubblico impiego che hanno coinvolto indirettamente anche gli enti locali - dall'altra - hanno comportato notevoli innovazioni nell'organizzazione del lavoro.

Le due tappe fondamentali nel percorso di adeguamento degli strumenti di organizzazione e della gestione delle risorse umane da parte delle regioni e degli enti locali sono state da una parte l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dall'altra la stipula del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali il 23

dicembre 1999 per il quadriennio normativo '98-2001 e il biennio economico 1998-1999.

Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dell'agosto 2000 ha sancito in maniera definitiva i confini dei compiti tra gestione politica e gestione amministrativa il Testo unico ha attribuito alla dirigenza per effetto del combinato disposto di più norme, la rappresentanza legale dell'ente locale.

Mentre il Sindaco e il Presidente della provincia continuano a rappresentare l'ente sotto il profilo "istituzionale" di dirigenti avranno la rappresentanza giuridica dell'ente; tale nuova posizione è stata confermata anche dalla legge n. 205 del luglio 2000 che prevede in alcune tipologie di giudizio l'amministrazione possa essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente "purché in possesso della qualifica di dirigente".

Questo significa una assunzione di responsabilità enorme da parte del dirigente nell'ambito di un ruolo, verso l'esterno, finora svolto dall'organo politico.

Riguardo al CCNL esso ha innovato il rapporto di lavoro del dirigente soprattutto in ordine a due aspetti, quello della mobilità stabilendo che il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è ora sostituito dal preavviso di 4 mesi, e quello della risoluzione consensuale che può essere ora proposta indifferentemente dall'ente o dal dirigente e può comportare la corresponsione al dirigente di un'indennità supplementare fino ad un massimo di 24 mensilità.

Non ha trovato accoglienza nel contratto la richiesta della Cida della definizione della copertura assicurativa civile e penale che è stata fatto oggetto di una apposita Dichiarazione a verbale siglata dalla Cida.

Tutto ciò premesso, i dirigenti comunali e provinciali di oggi hanno maggiori responsabilità di quelli di ieri ma forse hanno maggiori possibilità di mobilità da un ente all'altro.

Sono più liberi dei loro colleghi dirigenti dello Stato rispetto alla volontà degli organi politici? Non direi. Sicuramente non sono più liberi i segretari comunali che vengono scelti dal Sindaco nell'ambito dell'Albo, recentemente costituito, e instaurano con quest'ultimo un rapporto fiduciario, basato sull'*intuitu personae*, con tutti i rischi che questo meccanismo comporta.

La nuova "amministrazione digitale"

Veniamo alle influenze sul rapporto di lavoro dirigenziale dovute, alle innovazioni tecnologiche ed introduco la seconda parte del mio intervento.

Le nuove tecnologie stanno fortemente condizionando non solo l'economia ma anche l'azione di governo dei Paesi più avanzati e direi tutta la società civile.

Circa l'azione di governo in sede di Global Forum dell'e-governement, cui accennavo all'inizio, è stato posto l'accento sulla forte crisi dei modelli di mediazione, di manifestazione e di promozione degli interessi collettivi.

Grazie ad Internet, infatti, il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino non è più mediato dalle forme di rappresentanze classiche, come quelle dei partiti e dei sindacati, ma è molto più diretto e immediato. Sono emerse negli ultimi anni forme nuove di partecipazione democratica, attraverso i sondaggi, le consultazioni telematiche di tipo referendario, la posta elettronica, che hanno surclassato le comunità politiche classiche.

Il cittadino è ora in grado di rivolgersi direttamente al proprio rappresentante politico, magari inviandogli una e-mail.

Stiamo assistendo ad una preoccupante proliferazione di livelli di rappresentanza diversi dai modelli di riferimento tradizionali, livelli però molto fragili per la loro estemporaneità e per la loro particolare esposizione a pratiche di manipolazione del consenso.

Le Amministrazioni pubbliche si stanno attrezzando per far fronte a queste nuove forme di utenza che inducono l'apparato pubblico ad essere sempre più efficiente e veloce nelle risposte, efficace nell'offerta del servizio, credibile e affidabile sul piano dell'immagine.

È un cambiamento culturale epocale che coinvolge in rapporto stesso amministrazione-utente.

Abbiamo appreso dal Ministro per la Funzione Pubblica che in Italia, insieme con le organizzazioni rappresentative di commercianti, il Governo sta predisponendo un piano per trasformare una serie di strutture commerciali private (rivendite di tabacchi, bar, ristoranti, rivendite di prodotti alimentari) in terminali al servizio dei cittadini. I cittadini che non saranno in grado di collegarsi da casa per dialogare con le amministrazioni potranno farlo tramite questi terminali utilizzando la carta d'identità elettronica per il dovuto riconoscimento.

In altre parole il commerciante agirà come sostituto dell'impiegato pubblico (il cosiddetto front officer) alleggerendo i costi del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Questo il piano del Governo.

Tra qualche anno usciremo di casa dicendo a nostra moglie "Cara, vado dal tabaccaio per prenotarmi un eco-doppler". In questo nuovo contesto mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i commercianti che dovranno ospitare i terminali.

Battute a parte lo scenario è affascinante. Ma è chiaro che l'artefice del buon funzionamento di questo nuovo sistema sarà ancora una volta il dirigente, in particolare quello degli enti locali, che dovrà strutturare gli uffici in modo da renderli in grado di dialogare con un terminale e non più direttamente con il cittadino; dovrà convincere gli utenti a loro volta a non recarsi più negli uffici della circoscrizione ma ad avvalersi dei terminali, reperibili sotto casa.

Un'opera imponente. Particolarmente imponente per un dirigente che, come abbiamo detto, è fortemente condizionato nella sua sfera d'autonomia dai politici e dai Sindacati del personale.

Un manager fortemente limitato anche nell'utilizzo delle risorse umane, vecchio tormentone dei pubblici apparati. Il dirigente pubblico non si sceglie di certo personalmente i suoi collaboratori, che sono assunti con concorso, ma anzi li subisce.

Quale cultura per il dirigente pubblico? Il profilo del dirigente pubblico del domani.

Nella terza parte del mio intervento vorrei soffermarmi un poco sugli aspetti positivi del nuovo ruolo che compete al manager pubblico e su come possa affermarsi una nuova cultura dirigenziale in grado di fronteggiare tutti i limiti del nuovo assetto amministrativo.

Sono convinto che il perno della "emancipazione" del manager pubblico risieda tutto nella competenza professionale, nella sua capacità di

potenziare le sue occasioni di fare formazione, di accrescere la sua esperienza e di affinare sempre più le sue conoscenze tecniche e settoriali.

Il nuovo dirigente delle amministrazioni pubbliche in seguito alla privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle P.A. ha dovuto velocemente acquisire nozioni di diritto civile, ma anche di economia, di informatica. Fino a ieri era sufficiente per lui avere una solida amministrazione di diritto pubblico.

La sua competenza professionale sarà l'unica arma di difesa di fronte alle ingerenze dei politici; quanto più si renderà indispensabile al Sindaco, Ministro o al Direttore generale, grazie alla sua preparazione tecnica, tanto più avrà potere contrattuale nei confronti dell'amministrazione e quindi potere di scelta circa la sua carriera.

Va anche valutato un altro aspetto, fortemente connesso alla cultura d'impresa (pubblica): le nuove frontiere della mobilità interna e internazionale della dirigenza pubblica e privata (la cosiddetta cross fertilization).

La materia della mobilità manageriale è stata oggetto di un disegno di legge del Governo che è decaduto con lo scioglimento delle Camere e sul quale si era appuntato l'interesse della Cida che ne stava valutando gli aspetti positivi così come quelli negativi.

In base al quel disegno di legge i dirigenti pubblici potevano chiedere di essere messi in aspettativa per sette anni al massimo per svolgere altri incarichi in organizzazioni internazionali, altri enti pubblici o imprese private. Queste ultime potrebbero essere interessate ad utilizzare la professionalità dei dirigenti che conoscono a fondo le procedure interne agli apparati pubblici con i quali essi devono confrontarsi quotidianamente.

Le norme in questione, come ho detto, non sono diventate legge ma la Cida seguirà con attenzione il provvedimento nel caso in cui, nel corso della legislatura in essere, il relativo iter dovesse riprendere poiché consideriamo la mobilità uno strumento indispensabile per la crescita della categoria.

La Cida chiederà inoltre al nuovo Ministro per la funzione pubblica una serie di correttivi alla riforma, diretti a garantire un maggiore spazio di manovra al manager pubblico, una maggiore libertà dalle pressioni politiche e sindacali nonché ad incrementare le spese per la formazione dirigenziale in modo da incrementare continuamente il bagaglio professionale della categoria.

Le connessioni tra la dirigenza pubblica e quella privata.

Vi sono sicuramente molti tratti comuni tra la dirigenza pubblica e quella privata.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la circolare del Ministro per la funzione pubblica con le linee guida sulla accessibilità e l'utilizzabilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni. Va da sé che le raccomandazioni in essa contenute, in ordine alla garanzia della massima fruibilità da parte degli utenti, la facilità della consultazione, sono raccomandazioni assolutamente trasversali che potrebbero valere pari pari per dirigenti di imprese private alle prese con l'organizzazione del proprio sito.

Le conoscenze in campo informatico sono uno di quegli aspetti comuni delle due componenti della dirigenza che potrà agevolare la mobilità dei manager tra l'azienda pubblica e quella privata.

La dirigenza del domani è quella che saprà muoversi bene nella knowledge community cui accennavo all'inizio, una comunità che supera lo

steccato tra il pubblico e il privato e che ci impone di accrescere continuamente il nostro sapere.

E non crediate che tale appartenenza sia prerogativa della nuova generazione; le ultime notizie dal mondo della new economy dicono che c'è un ritorno verso i manager senior perché si sono accorti che senza una solida conoscenza dei mercati, la familiarità con i processi economici, insomma senza la capacità imprenditoriale, propria dei dirigenti "navigati", l'avvio dell'impresa, il cosiddetto start-up, fallisce.

Il dirigente del domani, privato o pubblico che sia, dovrà valorizzare il suo bagaglio di conoscenze, le esperienze maturate, l'intuizione, il fiuto, la rete di amicizie che ha sviluppato nel settore in cui opera, la specializzazione della sua preparazione. Saranno questi gli elementi che determineranno il suo valore nel mercato e in base ai quali sarà giudicato.

Risponderemo, a chi ci giudicherà, come fece Picasso, il quale chiese 500 mila franchi a una signora per un ritratto schizzato in pochi minuti in un caffè parigino. Quando la turista protestò perché lo schizzo era stato fatto in un attimo Picasso rispose: "No, mi ci sono voluti quarant'anni di preparazione" (Christopher Meyer, Il futuro della ricchezza, Franco Angeli).

ORGANIZZAZIONE DI UFFICI E SERVIZI AL COMUNE DI RIVOLI

Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali

1. Gli uffici e servizi pubblici del Comune sono ordinati in strutture per aree e materie omogenee, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione al fine di operare con la massima efficienza e di conseguire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Le strutture sono individuate e definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

3. Al vertice di ogni struttura di massima dimensione, definita Area, è preposto un Dirigente.

4. I Dirigenti possono essere assunti tramite concorso pubblico, oppure con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le modalità espresse nei successivi commi 5 e 6.

5. Ove si ritenga opportuno, per motivi di funzionalità e snellimento delle procedure, l'Amministrazione comunale può disporre l'assunzione dei Dirigenti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al mandato del Sindaco in carica e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In prossimità della fine del mandato ed in concomitanza dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio, i Dirigenti a termine possono essere prorogati per un periodo non superiore ai 60 giorni, per permettere la continuità della gestione amministrativa.

6. Il concorso pubblico si basa su procedure selettive volte a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, in conformità al contratto collettivo di lavoro dell'area della dirigenza e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

7. Il Sindaco pone a capo di ogni Area un Dirigente, con incarico di direzione e di coordinamento. L'incarico è affidato ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

Esempio di Concorso pubblico per Esami per la copertura di
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE
SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente del Settore ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Dott. Titano Rossella

- Visto il vigente “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi - sistema di direzione”;
- Visto il vigente “Ordinamento per gli accessi e la mobilità - Procedure concorsuali e selettive - edizione 2004”;
- In relazione alla deliberazione giunta n. 40 del 2 marzo 2005, esecutiva;

RENDE NOTO

E' bandito il concorso pubblico in oggetto indicato al quale è annesso il trattamento economico iniziale stabilito dal contratto nazionale di lavoro relativo all'area della dirigenza del Comparto Regioni Autonomie Locali, la retribuzione di posizione connessa al posto, l'eventuale retribuzione di risultato, la tredicesima mensilità, e la quota dell'assegno per nucleo familiare, se e in quanto dovuta. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali e assistenziali.

Per l'ammissione gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) - Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) possesso dei diritti civili;
- c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto (l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso);
- d) godimento dei diritti politici; non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3;
- e) possedere il titolo di studio: Diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento (Decreto 3 novembre 1999, n. 509 - D.M. 28 novembre 2000).

Al concorso per esami possono essere ammessi:

1. I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

2. I soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80/1998, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
3. Coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
4. I cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

I requisiti innanzi elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre le ore 20,00 del giorno 15 dicembre 2005.

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici, in materia di assunzioni riservate, definiti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche.

Il concorso previsto dal presente bando si svolge nel rispetto dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte di candidati portatori di handicap.

CONTENUTO DELLE DOMANDE

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda, redatta in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, oltre alle precise indicazioni del concorso:

- a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il preciso recapito (con l'esatta indicazione del numero di Codice di Avviamento Postale);
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
- e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) oppure la inesistenza di

- qualsiasi precedente penale nonché la eventuale esistenza di pendenze penali;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro;
 - i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - j) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera c);
 - k) la lingua straniera conosciuta (art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni);
 - l) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal Regolamento di organizzazione del personale in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti o limitazioni al libero esercizio della professione;
 - m) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare il Comune di Barletta al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell'attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o tardive comunicazioni del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi.

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati possono allegare gli eventuali documenti comprovanti il diritto di precedenza o preferenza e un curriculum formativo professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti presentati, datato e firmato.

Deve essere allegato l'originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 3,87 effettuato sul conto corrente postale n. 14732705 intestato a Comune di Barletta.

A parità di merito i titoli di preferenza sono disciplinati dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

PROVE SCRITTE

Sono esclusi altri documenti di riconoscimento.

La mancata presentazione equivarrà alla rinuncia al concorso.

Il vincitore dovrà assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento e del possesso dei requisiti prescritti, entro trenta giorni dalla data

di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, In caso di mancata assunzione, salvo la richiesta di proroga per giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.

La nomina acquista carattere di stabilità dopo sei mesi di prova.

Non possiamo tralasciare i doveri del dipendente

Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati ed altrui.

Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio; nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione; rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente di servizio.

Durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio.

Eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve darne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sott'ordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; comunicare all'Amministrazione la propria residenza, e dove non coincidente, la propria dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse.

In caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

ESISTE UN QUESITO CHIARIFICATORE DEL TEMA IN OGGETTO

Consiglio di Stato, V, 1 aprile 2004, n. 1812

DIPENDENTI COMUNALI E PROVINCIALI

Dirigenti comunali

In una gara per l'appalto pubblico di servizi indetta da un ente locale il dirigente può legittimamente fare parte della commissione giudicatrice.

La Sezione premette che la normativa propria del settore degli appalti di lavori pubblici (legge n. 109/94, art. 21, quinto comma; DPR n. 554/99) non trova diretta applicazione per l'appalto di servizi. Rileva, quindi, che l'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui definisce le competenze dei dirigenti, non è suscettibile di essere conciliato con la disposizione della legge 109/94 sopra richiamata, in quanto impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e di concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure (art. 107, terzo comma, lett. a) e b) del testo unico di cui al D. Lvo n. 267/2000). La disposizione in parola, ad avviso della Sezione, si inserisce armonicamente nel nuovo ordinamento degli enti locali, caratterizzato dalla riduzione dei controlli formali interni ed esterni e dall'introduzione di forme di verifica e di responsabilità dei dirigenti mirate sull'attività e sul risultato della gestione. Tale nuovo sistema impone, anziché escludere, che i dirigenti, in quanto responsabili del buon esito dell'azione amministrativa ad essi demandata, siano titolari dei poteri amministrativi che nel corso dei vari procedimenti devono essere esplicati. Per queste ragioni, con riguardo alle procedure di affidamento di competenza degli enti locali, la disposizione specifica di settore prevale sulla norma di carattere generale prevista nella legge 109/94. Ciò si porrebbe altresì in linea con altra disposizione (art. 97 del testo unico) che prevede che la responsabilità della fase preparatoria del procedimento e quella della sua conclusione facciano capo allo stesso dirigente.

TRE SENTENZE IN TEMA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E PARADIRIGENZIALI.

Se reticente è stata la riforma in tema di progressione di carriera, parimenti non privo di oscurità è il testo là dove ha regolato l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Eppure nella trasformazione della disciplina della dirigenza pubblica la dottrina ha, pressoché concordemente, individuato il punto nevralgico del processo di modifica del lavoro pubblico inaugurato dalla legge delega n. 421 del 1992, ritenendo che l'intero successo del complesso disegno riformatore fosse consegnato alla creazione di un gruppo dirigente motivato ed efficiente.

Se l'obiettivo era dunque chiaro ed ampiamente condiviso, un cambio di traiettoria si è registrato a seguito degli interventi normativi attuati nell'ambito delle "leggi Bassanini". Infatti all'originario disegno tracciato dal legislatore delegato, inteso a sancire la separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo,

affidate ai vertici politici, e quelle di gestione, interamente consegnate ad una classe di dirigenti pubblici, che si prometteva rinnovata e dotata di ampia autonomia amministrativa e finanziaria (art. 3, d. l.vo n. 29/1993), si è contrapposta l'esigenza, sentita soprattutto dalle amministrazioni locali, che più hanno risentito delle modifiche del quadro politico e del conseguente ricambio elettorale, di procedere alla sostituzione dei vertici burocratici, sulla falsariga di quanto avviene oltreoceano secondo il c.d. *spoil system*, valorizzando la consonanza fra dirigenza amministrativa e classe politica come condizione essenziale per il successo dell'attività amministrativa.

Questa esigenza ha trovato risposta in primo luogo nella seconda legge Bassanini che ha delegificato l'organizzazione degli uffici e del personale, ora affidata ad appositi regolamenti organizzativi (art. 51, co. 1, l. 142/90, come modificato dall'art. 6, co. 1, l. 127/97) ed ha introdotto la nuova figura del direttore generale (o *city manager*) cui viene affidato di sovrintendere ai diversi servizi, coordinando i diversi dirigenti comunali.

Nello stesso senso si è provveduto ad adeguare anche la struttura organizzativa dei comuni di minori dimensioni al nuovo criterio organizzativo della distinzione fra organi di controllo e gestione e organi di amministrazione, stabilendo che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni corrispondenti "possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione" (art. 51, co. 3 *bis*, l. 142, come modificato dall'art. 6, co. 3 l. 127/97 e dall'art. 2, co. 13, l. 191/98), riconoscendo in questo caso al dipendente il diritto ad una indennità di funzione localmente determinata (art. 51, co. 3 *ter*, l. 142/90).

Sia la redistribuzione dei dirigenti sulle nuove posizioni di organico, sia il conferimento dei cc.dd. incarichi para-dirigenziali ha dato luogo al sorgere di un vasto contenzioso circa i limiti che incontrano le scelte dei vertici politici. Si analizzano qui di seguito in particolare tre pronunzie provenienti da diverse autorità che si connotano per la ampiezza delle rispettive motivazioni.

Una prima sentenza resa dal TAR Lombardia di Milano (sez. II, n. 160 del 21 gennaio 1999, in *Trib. Amm. Reg.*, 1999, I, 885) è relativa al conferimento di incarichi di dirigenza regionale, in una controversia instaurata prima della data in cui si è realizzato passaggio della giurisdizione ai tribunali ordinari.

Il quadro normativo si arricchisce nel caso oggetto di fonti ulteriori rispetto a quelle prima sommariamente ricordate, senza tuttavia che la sostanza delle cose sia alterata: infatti, attraverso la legge reg. n. 21 del 1996 e una conseguente deliberazione del Consiglio regionale del 14 marzo 1997, si configura, in conformità ai precetti dell'art. 19 del d. lgs. n. 29/93 (intitolato appunto alla attribuzione degli incarichi dirigenziali), un procedimento che prende le mosse dalla formulazione di una proposta motivata del direttore generale competente, contenente l'indicazione dei requisiti professionali richiesti per la posizione professionale da ricoprire e le caratteristiche professionali dei dirigenti proposti, per lasciare tuttavia la scelta finale all'organo politico di vertice.

Nella sequenza illustrata, il tribunale Amministrativo individua dunque due separati momenti, ritenendo che si debba, per un verso, enucleare le specifiche

professionalità richieste dall'incarico da ricoprire, sulla base dei programmi adottati dagli organi politici, e, per un altro verso, valutare la congruità a queste ultime delle esperienze e delle capacità individuali, evidenziate nei propri *curricula* dai singoli candidati.

Ne consegue che: "il potere di nomina non costituisce esplicitazione di scelte del tutto libere, dovendo comunque scaturire dalla valutazione obiettiva dei requisiti professionali e delle capacità dei soggetti interessati in relazione allo specifico incarico". Se può allora escludersi che "il conferimento dell'incarico debba scaturire da valutazioni comparative di tipo concorsuale tra i candidati, che il sistema non prevede", resta pur tuttavia che "nulla autorizza a ritenere che la nomina possa discendere da una scelta essenzialmente fiduciaria che non richiede di essere giustificata, in quanto insindacabile".

In tale senso, aggiunge la sentenza, non vale invocare la natura fiduciaria dell'incarico, dal momento che "tutti gli incarichi hanno, per loro natura, carattere fiduciario", mentre, d'altro canto, il rispetto del principio di buon andamento e di imparzialità cui tutta la legislazione deve improntarsi per conformità al dettato costituzionale, impone "di circoscrivere entro limiti assai ristretti l'ambito di esplicitazione dell'elemento fiduciario", cosicché "la necessità di assicurare una gestione efficiente, corretta e funzionale unitamente alla complessità delle attribuzioni dirigenziali, postulano innanzitutto il possesso di doti rivelatrici di elevata capacità tecnica e di comprovata qualificazione professionale".

"Non sembra dubbio allora, - prosegue la sentenza - che la necessaria considerazione di tali aspetti debba esprimersi con una compiuta motivazione e debba risultare dalla procedura seguita e dall'istruttoria svolta".

La conclusione è che, solo una volta che si sia "delineata una rosa di candidati con identica professionalità specifica rispetto all'incarico da affidare", può ammettersi che "la scelta finisca per essere orientata da valutazioni di ordine fiduciario".

Sulla base di queste premesse, il Tribunale può accogliere dunque il ricorso proposto per insufficiente motivazione dell'atto con il quale si sono conferiti gli incarichi dirigenziali, riconoscendo così a quest'ultimo natura amministrativa e dunque natura di interesse legittimo alla posizione soggettiva di coloro che, a seguito della revisione degli incarichi, potrebbero ottenere di ricoprire la direzione dei servizi.

La sentenza dunque si sforza di mettere a fuoco con precisione i contorni della fiducia, con il dichiarato intento di evitare che attraverso la dilatazione di questa nozione si dia vita ad un "sistema di cooptazione" fondato su basi di affinità politica. A proposito, peraltro, giova ricordare, per un verso, come già la giurisprudenza più antica riconoscesse natura fiduciaria alla nomina dirigenziale, escludendo quindi l'applicazione di valutazioni comparative e negando che la anzianità di servizio potesse costituire criterio di precedenza (così TAR Lazio, sez. I, 20 agosto 1986, n. 1086; Cons. St., sez. V, 5 marzo 1986, n. 227, nonché TAR Lazio, sez. II, 17 dicembre 1987, n. 946) e, per un altro verso, come nella tradizione del diritto comune del lavoro la fiducia abbia giocato, specie sul versante del recesso, un ruolo assai limitato. E' noto a riguardo infatti come la dottrina giuslavorista abbia ormai da tempo maturato la

convinzione che l'elemento fiduciario del rapporto non sia di per sé idoneo a qualificare in maniera radicalmente difforme il rapporto dirigenziale, in quanto comune, seppure in diversa misura, a tutte le categorie professionali: in tal senso richiamarsi al profilo della fiducia vale ad estendere l'area della prestazione richiesta al dirigente e correlativamente a dilatare l'inadempimento, ma non si può attraverso questo elemento sorreggere autonomamente il recesso, una volta che si affermi che la fiducia sia venuta meno (Tosi P., *Il licenziamento del dirigente: profili legali*, 1996, I, p. 387 ss. e già in precedenza dello stesso A., *Il dirigente d'azienda. Tipologia e disciplina del rapporto di lavoro*, Milano, Angeli, 1974).

Alla luce della elaborazione privatistica e a mente della prescrizione costituzionale rivolta a garantire l'autonomia dei dipendenti ponendoli al servizio esclusivo della nazione (art. 98) anche per i dirigenti pubblici deve realizzarsi, dunque, un processo di oggettivazione del rapporto, analogo a quello prodotto in campo privato dalla elaborazione dottrinale, icasticamente sancito dalle norme dello statuto (peraltro applicabili allo stesso dirigente pubblico per effetto dell'art. 55, co. 2, d.lgs. n. 29) che sanciscono la "spersonalizzazione" del rapporto di lavoro.

L'apparato amministrativo viene così collocato in una posizione di equidistanza fra le due opposte tendenze dirette, l'una, a negare il pluralismo ideologico e, l'altra, a riaffermare il primato dei vertici politici, riconoscendo dunque alla burocrazia un ineliminabile ruolo di concretizzazione delle decisioni politiche, ma al contempo sottraendola alle facili tentazioni di un'amministrazione *pro amico*.

Gli obblighi di fedeltà gravanti in capo ai pubblici impiegati si conformano così a un modello di astratta razionalità, interrompendo, almeno sulla carta, il nesso che un malinteso senso del dovere potrebbe creare con le ideologie o le correnti politiche in cui si identificavano gli uomini di volta in volta preposti alla direzione dell'amministrazione. Solo in questo modo, dunque, il legame ora sussistente fra i dirigenti pubblici e lo stato appare estraneo ai vincoli di natura gestoria, caratteristici del passato (Giannini M. S., *Impiego pubblico (teoria e storia)*, Enc. dir., vol. XX, 1970, *ad vocem*) e può realizzare quella distinzione fra amministrazione e politica che sembra orientare tutta la riforma dell'apparato amministrativo.

La dettagliata analisi delle fonti e l'equilibrio del giudizio dimostrati nella sentenza in rassegna potrebbero dunque condurre la questione verso un approdo sicuro, colmando le lacune che il legislatore ha lasciato sul punto se non fosse che questo orientamento rischia di essere abbandonato a motivo del fatto che l'art. 68 d. lgs. n. 29/93, in forza di una disposizione aggiunta dall'art. 18 d.lgs. n. 387/98, riserva ora alla cognizione del giudice ordinario "tutte le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al co. 4, incluse le controversie concernenti [...] il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali".

Dall'esame di una recentissima pronunzia resa in sede di prima cura da un giudice milanese (ord. 4 ottobre 199, giudice Chiavassa, *L. c/ Az. Osp. Niguarda Ca' Granda*) ci sembra tuttavia che il giudice civile abbia dimostrato di

porsi sulla stessa lunghezza d'onda di quello amministrativo, assicurando al lavoratore una tutela pari (se non superiore) a quella assicurata dai mezzi di impugnazione degli atti amministrativi. Nello stesso senso una decisione di un giudice ligure, pur riducendo al minimo gli obblighi di motivazione, appare parimenti consapevole della insufficienza di una scelta motivata da semplici ragioni fiduciarie, con ciò dimostrando come, malgrado le paure sempre affioranti in tal senso, l'elaborazione giurisprudenziale civilistica sia in grado di competere con quella più antica dei giudici amministrativi, quanto a capacità di controllo delle scelte datoriali.

La prima questione era sorta in relazione al ricorso di un dirigente medico di primo livello per un incarico di primario, affidatogli dapprima in via provvisoria ma poi revocato, al termine delle procedure selettive che avevano visto il prevalere di un altro aspirante, scelto dal Direttore generale fra quanti avevano superato una preventiva selezione operata da una commissione di esperti.

Il giudice, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, ritiene che "conformemente ai principi generali ed ai precetti costituzionali nonché ai canoni di razionalità e trasparenza *ex lege*, le attribuzioni della potestà di scelta del candidato fra i selezionati non sia connessa a discrezionalità pura e libera, ma ragionevole e responsabile, correlata cioè alle esigenze della struttura ove l'incaricato opererà ed agli obiettivi gestionali" prefissati dal Direttore generale, cosicché appare necessario che siano "ostensibili" le ragioni della scelta effettuata.

Ne consegue che, pur riconoscendosi che l'affidamento di un incarico stabile non discenda automaticamente da quello provvisorio (ché altrimenti rimarrebbe senza causa la selezione svolta da una commissione di esperti), "criteri di buona amministrazione, imparzialità e serietà di gestione determinano la necessità di dare più approfondito e specifico conto delle ragioni della scelta operata [...] a chi - come il ricorrente - vanta concreta e fondata aspettativa di nomina.

Secondo l'interpretazione adottata dal giudice della fase cautelare, dunque, la motivazione dell'atto, almeno nel caso in cui vi sia già un lavoratore che svolge transitoriamente le mansioni superiori, deve rivolgersi non solo a sostenere la scelta effettuata, ma deve altresì dare conto, in una inevitabile prospettiva del confronto fra le due situazioni personali, delle ragioni che hanno portato ad escludere la stabilizzazione dell'incarico affidato in via interinale.

Diversa soluzione viene data a riguardo da un secondo giudice civile, e cioè dal Tribunale di La Spezia, chiamato, in sede di gravame rispetto ad un provvedimento d'urgenza emesso ex art. 700 c.p.c. dal Pretore della stessa città, a verificare i criteri di scelta adottati per il conferimento degli incarichi para-dirigenziali di cui all'art. 51, co. 3 bis della l. 142/90 (ord. 26 aprile 1999, C. c/ *Comune di Levanto*, inedita).

Il Tribunale rigetta qui le domande del ricorrente dirette ad ottenere l'annullamento dell'atto di conferimento di funzioni, ritenendo che tale atto abbia natura privatistica, in quanto "tutti gli atti gestionali attinenti al rapporto di lavoro emessi dall'Amministrazione sono ormai sottoposti al regime del diritto privato, poiché è la stessa legge ad attribuire agli organi amministrativi preposti all'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti le capacità e i poteri del

privato datore di lavoro", mentre "rimangono qualificabili come atti amministrativi soltanto quegli atti con cui sono delineate le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici di cui all'art. 3 del d.lgs n. 29/93 (atti aventi funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di individuazione e ripartizione delle risorse ecc.)".

Da ciò discende, dunque, che la posizione del lavoratore che lamenti il mancato affidamento delle mansioni para-dirigenziali configuri un interesse "di mero fatto" e sia "come tale giuridicamente non tutelabile".

In ogni caso, tale ricostruzione non impedisce a parere del collegio una valutazione dell'atto alla stregua dei principi del diritto comune, che tuttavia si arresta al controllo della sussistenza di una "(sia pure succinta) motivazione" che giustifichi la scelta dell'amministrazione comunale, dovendosi escludere che la legge imponga l'adozione di "una valutazione comparativa delle qualità professionali di tutti i potenziali aspiranti".

Come si evince dal confronto fra le tre pronunzie qui rassegnate, ai fini della decisione appare del tutto ininfluente determinare la natura dell'atto di nomina (ritenuto di diritto pubblico dal TAR e di diritto civile dal Tribunale civile), dal momento che, in ogni caso, al giudice civile viene comunque consentita la disapplicazione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'accoglimento della domanda proposta in giudizio.

Al contrario la vera *ratio decidendi* si colloca allora nella delimitazione dei confini che incontra la scelta dei vertici politici o burocratici: la posizione dei tre giudici appare a riguardo ampiamente divaricata, ritenendosi sufficiente da parte del Tribunale spezzino un grado minimo di motivazione del giudizio (almeno nella fase cautelare), mentre, al contrario, la decisione del giudice milanese sembra non accontentarsi della sola motivazione della scelta effettuata, richiedendo invece che siano rammostrate in giudizio le motivazioni che hanno determinato la revoca dell'incarico provvisorio, garantendo così al lavoratore che abbia visto revocate le sue mansioni una tutela in qualche misura riconducibile a quella prevista dalla legge in caso di licenziamento.

Sentenza del 3 luglio 2001 n. 524/2001/EL

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA FA TESTO

Con atto di citazione del 30 gennaio 2001 il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i signori Luigi C., Pasquale M. e Antonio D., rispettivamente nella qualità di dirigenti (il C. ed il M.) e di funzionario esercitante le funzioni di dirigente (il D.), in quanto ritenuti responsabili, per avere adottato determinazioni con cui si liquidavano gettoni di presenza a dirigenti e/o impiegati comunali per aver preso parte , nel biennio 1997 – 1998, a vario titolo (presidente, componente, segretario), a molteplici commissioni di gara o assistito a riunioni di organi collegiali.

In specie la procura contabile ha evocato in giudizio i ridetti soggetti per sentirli condannare, a favore dell' erario del Comune di San Severo, alle seguenti somme : a) £. 19.569.595 a carico del sig. C.; b) £. 20.408.888 a carico del M.; c) £. 1.427.400 a carico del D.; per tutti si chiedeva, inoltre, la condanna alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio.

La controversia attiene, come suddetto, all'asserita e indebita (ed illecita) liquidazione dei gettoni di presenza.

Signor Presidente, sono le ore 18.00. Grazie.

**VIZEPRÄSIDENT MUSSNER ÜBERNIMMT DEN VORSITZ
ASSUME LA PRESIDENZA IL VICE PRESIDENTE MUSSNER**

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist unterbrochen und um 19.00 Uhr beginnt die Nachtsitzung.

(ore 18.00)

(ore 19.00)

**VORSITZ: PRÄSIDENT PAHL
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAHL**

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Verlesung des Tagesordnungsantrages zum Gesetzentwurf Nr. 37 fort.
Bitte, Abg. Seppi.

SEPPI: Grazie Presidente.

In specie al sig. C. si contestava a) la liquidazione di "gettoni di presenza" , per un ammontare complessivo di £. 16.220.696 a favore di dirigenti e dipendenti chiamati a far parte di commissioni di gara, ex art. 33 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per forniture di beni e servizi di modico valore aggiudicati a seguito di previa gara informale (determinazioni n. 39 del 13 giugno 1997, n. 150 del 17 giugno 1997, n. 37 del 18 giugno 1997, nn. 26, 27, 28 del 3 marzo 1998, nn. 123 e 126 del 23 marzo 1998, n. 44 del 9 giugno 1998, n. 835 del 9 settembre 1998); b) la liquidazione di "gettoni di presenza" per un ammontare complessivo di £. 3.348.900 a favore di dipendenti che avevano assistito a riunioni del Consiglio Comunale o di altri organismi collegiali in veste di segretari verbalizzanti (determinazioni n. 1469 del 30 dicembre 1998 n. 1743, n. 1473 del 31 dicembre 1998 e n. 47 del 5 febbraio 1999).

Le contestazioni al dirigente M. afferivano: a) la liquidazione di "gettoni di presenza" per un ammontare complessivo di £. 10.611.176 a favore di dirigenti e dipendenti chiamati a far parte di commissioni di gara previste dal ridetto art. 33 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti (determinazioni nn. 132 del 13 giugno 1997 e 1212 del 25 novembre 1998); b) la liquidazione di "gettoni di presenza" per un ammontare complessivo di £. 1.297.712 a favore di dirigenti e dipendenti comunali per la partecipazione ad alcune sedute di una

Commissione giudicatrice volta all'individuazione del professionista esterno da incaricare per la redazione del progetto della rete fognante delle acque bianche del centro abitato (determinazione n. 304 in data 17 ottobre 1997); c) la liquidazione di compensi individuali per un importo complessivo pari a £. 8.500.000 a favore di dirigenti e dipendenti comunali che avevano partecipato, a vario titolo (presidente, commissione, segretario), ai lavori di una commissione nominata al fine di esaminare la procedura negoziata per l'affidamento a privati del servizio trasporto pubblico urbano (determinazione n. 460 del 12 giugno 1998).

All'ultimo convenuto in giudizio, il D., si imputava il danno, pari a £. 1.427.400, derivante dalle determinazioni (n. 176 e 177) con cui si liquidavano i ridetti "gettoni di presenza" a favore di dirigenti e dipendenti comunali per aver preso parte alla commissione giudicatrice per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano di disinquinamento acustico ed a quella per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano generale urbano del traffico.

Instauratosi il contraddittorio preliminare introdotto dall'invito a dedurre di cui all'art. 5 della legge 14 gennaio 1994 n. 19, pervenivano le deduzioni dei convenuti inidonee, a dire della Procura, a superare gli addebiti contestati.

In specie la parte attorea, nell'atto introduttivo del giudizio di responsabilità riteneva che le somme liquidate, nella maggior parte dei casi pagate unitamente al trattamento economico mensile dei beneficiari, avevano prodotto un danno finanziario all'erario del Comune di S. Severo, in quanto costituente illegittimo aggravio di spesa per il ridotto Comune.

La Procura contabile asseriva che l'attribuzione dei cc.dd. gettoni di presenza confliggeva con il fondamentale principio della onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico.

I presupposti legittimanti la ridetta attribuzione, ovvero attività consistenti in mansioni cui il dipendente può sottrarsi perché non connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti, non sussistevano nel caso di specie, atteso che la partecipazione di dirigenti o dipendenti ai lavori delle commissioni di gara costituiscono una competenza cui il dipendente non può sottrarsi in quanto correlato alla sua qualifica ed all'ufficio ricoperto: tale principio, asseriva la Procura contabile, valeva sia per il segretario comunale che per i dirigenti e funzionari comunali.

Peraltro le gare espletate erano di modico valore, per cui non vi era alcuna complessità (es: acquisto di cancelleria, modulistica per ufficio, materiale di pulizia).

Parimenti non esulava dalle normali mansioni d'ufficio il compito, affidato di volta in volta ad impiegati comunali, di segretario verbalizzante delle commissioni; sicché nelle ipotesi di danno finanziario contestate sussisteva un'illegittima (ed in questa sede anche illecita) liquidazione, siccome asserito da un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato.

Oltre all'elemento oggettivo del danno, sussisteva, secondo la prospettazione attorea, anche l'elemento soggettivo, atteso che la condotta era connotata da uno scostamento dalla precedente prassi conforme al principio dell'onnicomprensività del trattamento economico del personale, e dal fatto che

le commissioni di gara, di cui sopra, si svolgevano normalmente durante l'orario di servizio.

Per quanto concerne lo "sforamento" dall'orario di servizio, la Procura contabile ribadiva che, mentre per i dirigenti non poteva configurarsi alcun diritto ad aumenti retributivi atteso che secondo la normativa di comparto essi possono risultare a disposizione anche al di fuori del normale orario d'ufficio, per i funzionari comunali l'"eccedenza" della prestazione poteva determinare o dei riposi compensativi o il pagamento di lavoro straordinario, ma non la liquidazione dei "gettoni di presenza".

Con atto defensionale depositato il 26 aprile 2001 si costituivano tutti i soggetti convenuti in giudizio.

Asserivano i convenuti *in primis* il difetto dell'elemento soggettivo, anche sulla scorta di articolata giurisprudenza contabile, atteso che il comportamento degli odierni convenuti in giudizio non costituiva palese e macroscopica violazione dei doveri d'ufficio (con conseguenziale responsabilità amministrativo-contabile); in altri termini la partecipazione ad attività svolte dai dipendenti, al di fuori dei normali compiti istituzionali, determinava la liquidazione dei relativi compensi.

Né, sempre a dire dei convenuti, la cd. onnicomprensività della retribuzione, che porta ad escludere qualunque compenso aggiuntivo per i pubblici dipendenti, costituisce un principio generale, atteso che non è operativo in alcuni casi, quali, lo svolgimento di precisi incarichi non riconducibili all'esplicazione di funzioni tipiche e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l'ufficio ricoperti.

Analizzando il caso di specie, la difesa ritiene che non vi è alcuna disposizione che preveda, quale dovere istituzionale legato allo status di dipendente di un ente locale, la partecipazione alle commissioni di gara in qualità di componente, sicché sono legittimi i compensi per attività svolte dai dipendenti pubblici oltre quelle istituzionalmente previste.

Peraltro, vista la normativa di specie legislativa (art. 51 L. 142/1990, siccome modificato dall'art. 6 L. 127/1997) e regolamentare (artt. 28, 29, 33, 36 del regolamento dei Contratti del Comune di San Severo), i dirigenti hanno partecipato alle commissioni di gara, sempre presiedute dal segretario comunale, a titolo di semplici componenti indipendentemente dalla titolarità del settore, al fine di consentire lo svolgimento della gara, e non presiedendo le commissioni stesse, ipotesi che avrebbe costituito attività tipica rientrante nella loro posizione funzionale.

Né corrisponde al vero che l'attività oggetto di remunerazione sia stata sempre svolta durante l'orario di servizio, visto che le commissioni spesso si protraevano oltre l'orario di servizio e, alcune volte, le riunioni delle commissioni si tenevano nel pomeriggio di giorni nei quali non era previsto il rientro in servizio dei dipendenti (cfr. verbali di gara approvati con delib. G.M. n. 595 del 17 settembre 1997, n. 785 del 16 dicembre 1997 e n. 568 del 29 maggio 1998).

Infine non poteva configurarsi la fattispecie di responsabilità in ordine alla determinazione n. 214 del 9 aprile 1998, in cui il dott. C. aveva disposto la liquidazione dei compensi per la partecipazione dei dipendenti A. e AQ. alla

sedute del Consiglio Comunale, in qualità di segretario aggiunto, in quanto esse si erano sempre tenute al di fuori dell'orario lavorativo; del tutto analoga la situazione per la determinazione n. 47 del 5 febbraio 1999 del dott. C., mentre con determinazione n. 177 erano stati corrisposti compensi ai sigg. DG. e B., componenti di commissione esterni all'Amministrazione.

Si chiedeva, pertanto, l'assoluzione dei soggetti convenuti in giudizio da ogni responsabilità, con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari; in via gradata si chiedeva la riduzione in via equitativa delle richieste attoree.

Nella odierna udienza di discussione il difensore dei convenuti chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati per assenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativo-contabile e, in subordine chiedeva la riduzione in via equitativa delle richieste attoree; il Pubblico Ministero, di converso, controdeduceva agli assunti difensivi e chiedeva la condanna dei soggetti convenuti in giudizio; quindi, dopo le repliche della parte privata e pubblica, la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

1. La mancata proposizione di questioni preliminari consente al Collegio di entrare nel merito e di ritenere fondata la domanda di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura Regionale.

Non vi è dubbio che l'Amministrazione ha costituito Commissioni finalizzate allo svolgimento di varie attività: tra esse gara per forniture di beni e servizi (determinazioni n. 39 del 13 giugno 1997 n. 150 del 17 giugno 1997, n. 37 del 18 giugno 1997, nn. 26, 27, 28 del 3 marzo 1998, nn.123 e 126 del 23 marzo 1998, n. 44 del 9 giugno 1998, n. 835 del 9 settembre 1998), peraltro di modico valore, individuazione del professionista esterno da incaricare per la redazione del progetto della rete fognante delle acque bianche del centro abitato (determinazione n. 304 in data 17 ottobre 1997), procedura negoziata per l'affidamento a privati del servizio di trasporto pubblico urbano (determinazione n. 460 del 12 giugno 1998), affidamento dell'incarico di redazione del Piano di disinquinamento acustico (determinazione n. 176), affidamento dell'incarico di redazione del Piano generale urbano del traffico (determinazione n. 177), oppure ha corrisposto i cc.dd. gettoni di presenza a favore di dipendenti che avevano assistito a riunioni del Consiglio Comunale o di altri organismi collegiali in veste di segretari verbalizzanti (determinazioni nn. 1469 in data 30 dicembre 1998 n. 1743, n. 1473 in data 31 dicembre 1998 e nn. 47 in data 5 febbraio 1999).

Nella specie l'amministrazione ha costituito le ridette commissioni di cui si tratta con personale alle proprie dipendenze; è certamente noto ai convenuti in giudizio che il principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non esclude che gli stessi possano svolgere ulteriori attività per l'Amministrazione da cui dipendono (ad esempio libero professionali) e da quest'ultima retribuite; tuttavia si deve escludere che tale ipotesi ricorra nei casi in esame, tenuto conto della natura istituzionale dell'attività svolta dai soggetti incaricati (dirigenti e/o impiegati comunali) a titolo di membro di commissione di gara o a titolo di partecipante a riunione di organo collegiale; cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 1995 n. 419 e 5 marzo 1997 n. 363.

In altri termini gli incarichi sono qualificabili come veri e propri ordini di servizio, il cui oggetto determina l'individuazione di particolari mansioni, che rientrano nell'ambito dei doveri d'ufficio dei destinatari medesimi dell'incarico.

Il Collegio ritiene opportuno ribadire alcuni principi generali in tema di pubblico impiego, e con particolare riferimento al comparto degli enti locali, i principi canonizzati nel D.P.R. 347/1983 e confermati nel successivo D.P.R. 268/1987: a) il carattere assolutamente eccezionale dell'eventuale assunzione, da parte di un pubblico dipendente, di un incarico libero – professionale conferito dall'ente di appartenenza, tale da richiedere un'espressa motivazione in ordine ai presupposti di legittimità e di opportunità, anche al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interesse; b) il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a provvedere direttamente all'espletamento dei compiti ad esse affidati dalla legge, avvalendosi prioritariamente dei propri dipendenti legati da un rapporto di pubblico impiego; c) il principio di onnicomprensività dei dipendenti pubblici; cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 1999 n. 1027.

2. Costituendo, i ridetti principi orientamenti consolidati con riferimento ai principi generali in tema di pubblico impiego, appare evidente che il comportamento dei soggetti convenuti in giudizio, causativo del danno erariale che in seguito si provvederà a quantificare, contrasta con le specifiche disposizioni di legge sopra indicate, ed in particolare l' onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti ripetutamente sancita dagli accordi collettivi di categoria.

Non può, pertanto, dubitarsi della grave antidoverosità della condotta per avere ripetutamente deliberato, il C., il M. ed il D., nella qualità di dirigenti (il C. ed il M.) e di funzionario esercente le funzioni di dirigente (il D.) la corresponsione di compensi contrastanti con le disposizioni di legge.

Il comportamento appare, vieppiù, censurabile ove si consideri che la (illecita) corresponsione avveniva per attività svolta durante l'orario di servizio, (cfr. T.A.R. Liguria 10 dicembre 1998 n. 876), e rientrava nei doveri d'ufficio, e si discostava, oltre che dai canoni dettati dalla normativa, anche dalla prassi seguita in materia.

Né rileva la pur suggestiva interpretazione resa dal patrono di difesa, a cui dire l' art. 51 l. 142/90 prevede per i dirigenti unicamente la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, sicché la partecipazione titolo di mero componente, non rientrando nei doveri istituzionali del funzionario, ne determina lo svolgimento di un' attività che esula dai doveri d' ufficio e dalla posizione funzionale di dirigente.

In realtà lo stesso regolamento per la disciplina dei contratti del comune di S. Severo (art. 33), atto amministrativo vigente e disciplinante la situazione di cui è causa sino alla cessazione della sua efficacia, ha previsto per il sistema di aggiudicazione a trattativa privata, nell'ambito dei quali rientrano la prevalente parte delle ridette commissioni, la composizione con i dirigenti presenti a titolo di membri, e non di presidente.

Pertanto l'assetto dato all'organizzazione del Comune di S. Severo dal regolamento dei contratti rendeva legittima la composizione della commissione

con i dirigenti presenti a titoli di membri e non di presidenti, nell'ambito dei doveri d'ufficio e della posizione funzionale di dirigente.

D'altro canto la giurisprudenza amministrativa prevalente ha ritenuto che l'attribuzione di competenze ai dirigenti dell'ente locale, in ordine a gare e concorsi (ex art. 51 L. 142/1990), non può essere incondizionata e immediata, ma deve trovare il necessario completamento in sede di adeguamento delle disposizioni statutarie e regolamenti vigenti nei comuni interessati, qualora non compatibili con il nuovo assetto delle competenze stesse; in termini TAR Lombardia, sez. III Milano, 12 dicembre 1994 n. 844 e sez. II, 27 novembre 1991 n. 1319, nonché TAR Molise 9 giugno 1998 n. 102.

3. Accertata la sussistenza della responsabilità patrimoniale nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, si procede, ora alla quantificazione dello stesso.

La difesa ha eccepito che l'attività oggetto di remunerazione non sempre si è svolta durante l'orario di servizio (cfr. verbali di gara approvati con delib. G.M. n. 595 del 17 settembre 1997, n. 785 del 16 dicembre 1997, n. 568 del 29 maggio 1998 e n. 47 del 5 febbraio 1999), eccezione non contestata dalla parte attorea, nel mentre con determinazione n. 177 erano stati corrisposti compensi ai sigg. DG. e B., componenti di commissione esterni all'amministrazione.

La sussistenza delle ridette eccezioni rende opportuno il ricorso alla valutazione equitativa che, insegna la giurisprudenza (Cass. Civ. 3 dicembre 1997 n. 12256 e 4 giugno 1998 n. 1201) è applicabile ove vi sia la certezza del danno, anche se non del suo preciso ammontare, ed essendosi il Collegio convinto della sussistenza di elementi di prova circa il danno, ma avendo la difficoltà di determinare la liquidazione, sceglie la via della liquidazione equitativa; analogamente Sez. Centr. Il 13 aprile 2000 n. 134/A ha ritenuto che il giudizio equitativo è applicabile ogni qualvolta il giudice è convinto dell'esistenza ontologica del danno, cioè dell'*an*, ma non dispone di sufficienti parametri per pervenire ad un calcolo preciso di esso.

Nella specie, visto lo svolgimento di parte delle attività al di fuori dell'orario di servizio, e visto anche il vantaggio che l'amministrazione ha ricevuto dall'attività dei funzionari o dirigenti comunali, il Collegio ritiene di operare una valutazione equitativa del danno, pari in buona sostanza al 40% dell'imputazione complessiva, e determinare in siffatta maniera le singole quote di responsabilità: a) lire 12.000.000 milioni a carico di C. Luigi; b) lire 12.500.000 milioni a carico di M. Pasquale; c) lire 900.000 a carico di D. Antonio; oltre alle singole quote di addebito sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori C. Luigi, M. Pasquale, D. Antonio, *contrariis reiectis*, così decide:

accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto condanna a:

1) lire 12.000.000 il sig. C. Luigi oltre a gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

2) lire 12.500.000 il sig. M. Pasquale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;

3) lire 900.000 il sig. D. Antonio oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;

Condanna, altresì, le parti in egual misura al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessive L. (457.110 //)

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2001.

Annunciate queste sentenze, andiamo a fare una sintesi di quanto vi ho fino ad ora elencato.

L'esigenza di individuare le aree di responsabilità nel settore della prevenzione degli infortuni e dell'igiene nei luoghi di lavoro, risente del condizionamento derivante dal fenomeno - frequente nella realtà sia delle imprese che delle Amministrazioni pubbliche - legato alla ripartizione delle competenze. Questa situazione determina infatti un intersecarsi di profili operativi e di competenze non sempre chiaramente districabili sotto il profilo della valutazione giuridica. Accade così che le violazioni traggono il più delle volte origine dalle condotte materiali di più soggetti, il che pone il problema della distinzione, attraverso un sottile processo di analisi, dei singoli profili di responsabilità. Le problematiche che ne conseguono sono accresciute, nel settore pubblico, a causa della difficoltà di coniugare l'assetto delle responsabilità con l'esistenza di procedure di lavoro spesso complesse, frazionate sotto il profilo della competenza funzionale, e condizionate altresì dai principi che presiedono all'azione delle Pubbliche Amministrazioni. Diventa così impresa di non facile soluzione quella tendente a dipanare, scomponendolo, il groviglio dei differenti piani di responsabilità. E ciò tanto più se si considera che il profilo della responsabilità penale si connota, in base all'art. 27 della Costituzione, per la sua indefettibile "personalità".

Dando per scontata in questa sede (per esigenze di brevità espositiva) la conoscenza delle qualifiche che, nel settore pubblico e degli enti locali, corrispondono alle figure gravate del debito di sicurezza ai sensi della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 626/ 1994 ed altre), e quelli che sono i limiti generali (oggettivi e soggettivi) codificati dalla legge o frutto dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di delega, circa la possibilità di conferire la delega di funzioni nel settore pubblico, non può non essere ricordato l'orientamento di un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, 27 marzo 1998, Sodano), con la quale la Suprema Corte, dopo avere riconosciuto la legittimità (e finanche la necessità) del ricorso alla delega per gli enti, le società e le aziende private, e fatto intendere che l'atto formale con cui si conferisce la delega rappresenta una condizione necessaria al trasferimento soggettivo della responsabilità penale del delegante in capo al soggetto delegato, ma, al tempo stesso, anche una condizione sufficiente a produrre questo effetto, ebbe ad affrontare *expressis verbis* il problema del conferimento della delega nel settore pubblico. Il passo significativo della sentenza affermava che «*a maggior ragione, dunque la (sua) responsabilità*

deve essere esclusa allorché trattasi di ente pubblico, la cui articolazione in varie branche renda, perciò, solo impossibile ad una sola persona il controllo dell'attività funzionale: in tal caso richiedendosi che quest'ultima sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi e che a ciascuno di essi siano in concreto proposti per legge, per pubblici concorsi o per altri titoli soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Ciò perché in tali fattispecie, cui non ha prestato attenzione il Pretore, a differenza della prima l'esigenza della delega è superata ed assorbita dalla predeterminata suddivisione dei servizi, delle attribuzioni e dei compiti; e, per altro verso, resa superflua dall'investimento della funzione tipica nonché dal suo concreto esercizio secondo la disciplina prestabilita dalle norme legislative e regolamentari sulla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze dell'ente». Questa valutazione giurisprudenziale non poteva, all'epoca, che essere condivisa in ragione del fatto che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche devono essere individuati tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, della complessità delle funzioni, della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate e determinando i carichi di lavoro; che - diversamente che per i datori di lavoro del settore privato - sono previste specifiche responsabilità nei confronti degli organi di vertice; che i dirigenti pubblici sono inseriti in un ruolo (art. 23, D.Lgs. n. 165/2001 e prima erano iscritti ad un albo); che è fissato un criterio di stretta corrispondenza tra la "qualifica" e le "funzioni", e che l'accesso avviene tramite concorso o procedura analoga; che l'esercizio dei poteri di spesa è condizionato a definite e rigide procedure di impegno e di controllo relazionate alla natura pubblica delle funzioni, sottoscrivemmo senza riserve l'opinione della Corte che l'istituto della delega di funzioni non potesse operare, per il datore di lavoro pubblico, quantomeno nei termini in cui questa figura è stata definita dall'art. 2, D.Lgs. n. 626/1994.

«Infatti» - scrivevamo già in passato facendo richiamo alla nozione di datore di lavoro ai fini della sicurezza nel settore pubblico codificata nell'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, D.Lgs. n. 626/1994 - «sia nel caso che le attribuzioni e l'area funzionale di detta figura siano svolte - come è la regola - dal dirigente pubblico, sia che esse siano svolte, in base a quanto dispone lo stesso art. 2 citato, dal funzionario che - senza essere inquadrato nel ruolo dirigenziale - venga "preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale", l'attribuzione della corrispondente qualifica consegue in ogni caso all'atto formale di preposizione all'ufficio (decreto di nomina, disposizione regolamentare o delibera dell'ente di appartenenza, provvedimento motivato del sindaco), e non è conseguente ad un atto di delega. Del resto, a scorrere le pronunce di legittimità formatesi sui principi regolanti le amministrazioni pubbliche e il pubblico impiego, si rivela bensì come dato prevalente quello della ammissibilità del ricorso alla delega - seppure la Corte suprema non si sia sempre esplicitamente pronunciata; ma - si badi - la possibilità di esercizio del potere di delega è sempre stata riconosciuta a fronte di situazioni (complessità strutturale e articolazione burocratica dell'ente, esigenza e ragionevolezza della ripartizione delle funzioni, et similia) che oggi, in virtù dell'ottimizzazione del numero dei dirigenti previsti nelle piante organiche degli uffici pubblici (art. 31 del D.Lgs. n. 29/1993) non hanno più ragione d'essere». E nel medesimo contesto di analisi notavamo, inoltre, che

«anche laddove il sindaco (nelle piccole realtà comunali, che sono le più numerose) in assenza di una qualifica dirigenziale, attribuisca le funzioni corrispondenti, con provvedimento motivato, a un funzionario dell'amministrazione comunale (come gli consente il comma 2 del citato art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000), sbaglierebbe chi ritenesse di poter individuare in tale atto formale l'equivalente di una delega. Infatti l'istituto della delega è nato per consentire di trasferire su altri una responsabilità, conseguente alla violazione di norme penali, che sarebbe propria. Nel caso di specie, al contrario, il funzionario avente qualifica non dirigenziale, già responsabile dell'ufficio o del servizio, si vede attribuire la titolarità delle funzioni dirigenziali (e il corrispondente potere di gestione) "iure proprio", così come i dirigenti comunali traggono direttamente dalla legge - non certo dagli organi del Comune - il complesso dei loro poteri attuativi e di gestione. Del resto agli organi elettivi del Comune spettano solo poteri di indirizzo e di controllo, non di gestione amministrativa; e, in base a quanto dispone l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/ 2000, lo statuto ed il regolamento comunale devono uniformarsi a tale principio».

Allo stato della legislazione allora vigente, la nostra opinione era dunque - a parte l'eccezione dell'art. 6, D.Lgs. n. 494/1996 riguardante il rapporto intercorrente tra il committente e il responsabile dei lavori - nel senso dell'inequivocità del *«divieto di delega nel settore pubblico, sia per l'individuazione del datore di lavoro a fini prevenzionali, sia per ogni ulteriore ipotesi di delega, che investa qualifiche non dirigenziali».*

Ebbene, tutto ciò fa ormai parte della dietrologia del ragionamento giuridico. Con l'art. 2 (rubricato *«Delega di funzioni ai dirigenti»*) della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale (cosiddetta legge sullo *spoil system*), il legislatore ha aggiunto in fine all'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 un comma (1-bis) del seguente tenore: *«1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile».* Questo intervento di integrazione normativa è una indiretta conferma dell'esattezza della pregressa tesi del divieto di delega: proprio perché non ne era consentito il conferimento, si è reso necessario uno specifico *dictum* legislativo che attribuisse dignità normativa alla delega prevenzionale nel settore pubblico.

Preso così atto del nuovo istituto della delega pubblica, si tratta ora di tratteggiarne i contorni e tracciarne i contenuti, alla luce delle limitate indicazioni di legge, con riguardo al settore del diritto penale del lavoro: infatti la delega introdotta *ex novo* per il settore pubblico è delega di funzioni amministrative ed occorre rimodellarla quale delega di funzioni prevenzionali. Ciò detto, e riconosciuta la portata generale del comma 1-bis, dell'art. 17, D.Lgs. n. 165/2001, va osservato che:

- l'art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 non può in ogni caso derogare ai limiti oggettivi alla delegabilità stabiliti, con valenza di *principium iuris* di settore, dall'art. 1, comma 4-ter, D.Lgs. n. 626/1994;

- non tutte le funzioni dirigenziali sono delegabili, ma solo quelle previste dalle lettere *b)*, *d)* ed *e)* dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001. Resta così esclusa la delegabilità delle funzioni di iniziativa e consultive in sede gerarchica superiore [lettera *a)*] e quelle (sia di contenuto amministrativo che prevenzionale) ricevute a contrario per delega dai superiori dirigenti generali. Vale inoltre il limite dato dalla "temporaneità" della delega, e dalla imprescindibile condizione del suo conferimento «*con atto scritto e motivato*» e «*per pacifiche e comprovate ragioni di servizio*»;
- anche la delega prevenzionale pubblica, dovendo necessariamente soggiacere ai principi generali, deve essere conferita nel rispetto del principio di "consapevolezza": pertanto essa deve essere portata a conoscenza del delegato, e da questi esplicitamente accettata. Di qui l'impossibilità che essa, pur avendo natura provvedimentale (e conseguente ricorribilità sul piano amministrativo, secondo i principi), possa essere imposta *ex auctoritate*;
- l'art. 17-bis, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che i dirigenti «*possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17*». Così delineata la delegabilità di funzioni nel settore pubblico, va ulteriormente precisato che esulano dalla nozione di "delega" tutti gli incarichi materiali, d'ordine o meramente esecutivi, i quali, essendo inadatti al trasferimento di competenze e del correlato profilo di esposizione a responsabilità (in quanto non devono comportare l'esercizio di poteri di autonomia decisionali e/o di spesa), sono sempre ammessi, anche oltre i limiti tracciati dall'art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001.

Preso atto di quanto sopra esposto

SI INVITA IL CONSIGLIO e/o La GIUNTA REGIONALE

a prendere definitivamente atto che la carica di Dirigente Comunale può essere ricoperta per nomina della Giunta Comunale stessa e/o del Sindaco da coloro che abbiano i requisiti previsti dalla legge in vigore e quindi, in possesso sia del diploma di Laurea che del patentino di bilinguismo, per i Comuni della Provincia di Bolzano, e siano regolarmente iscritti nell'Albo dei dirigenti adottato dall'Ente Comunale stesso.

Bolzano, 05/03/2007

Il Consigliere Regionale di UNITALIA
Donato Seppi

PRÄSIDENT: Bitte, Abg. Seppi.

SEPPI: Presidente, volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Potrebbe essere consentita una sospensione di 5 minuti?

PRÄSIDENT: No, si va avanti.

SEPPI: Benissimo.

PRÄSIDENT: Bene, lei ha 10 minuti.

SEPP: Non ci sono dubbi. In questo documento, che ha preso in esame diverse questioni relative ai dirigenti, ha preso in esame il comportamento e le situazioni esistenti in diversi comuni d'Italia, ha preso in esame i regolamenti comunali che danno accesso alla possibilità di essere iscritti come dirigenti, confermano in toto che in ogni comune, sia esso della Toscana, dell'Emilia Romagna o della Lombardia c'è una clausola fondamentale che dà accesso a questa carica: il diploma di laurea.

Sta di fatto che per fare il dirigente nel comune di Follonica, non nel comune di Napoli o di Roma o di Palermo, così come nel comune di Ortona, così come nel comune di Abbiate Grasso bisogna avere una laurea, assessore Ghecchi, senza laurea non si fa il dirigente comunale, non esiste paese d'Italia in cui si possa fare il dirigente comunale senza avere una laurea.

A Riva del Garda? Voi vivete in una situazione che è illegittima, tanto quella del comune di Bolzano, perché se c'è una legge regionale che prevede una laurea e voi a Riva del Garda non avete la laurea, evidentemente siete fuori dalla legge, ma questo è un problema che riguarda Riva del Garda e obiettivamente riguarda anche l'ordinamento dei comuni.

Non si può pensare che per chi è addetto alle pulizie in un qualsiasi ufficio pubblico sia necessaria la presenza di un patentino e per un dirigente non sia nemmeno previsto il patentino, non sta scritto nella legge, non sta scritto da nessuna parte che ci vuole un patentino, non sono certo io che lo sponsorizzo, potete assolutamente lasciarlo anche fuori, ma comunque sta di fatto che nemmeno quello è previsto.

Non è previsto nemmeno l'albo come negli altri comuni, ripeto, Follonica, Ivrea, non grossi comuni e grosse realtà di una certa consistenza anche residenziale hanno queste imposizioni. E noi possiamo tranquillamente farne a meno, perché il sindaco Salghetti prima, perché il sindaco che è venuto dopo si sono dimenticati di fare i corsi-concorsi, hanno pensato bene che tanto c'è l'assessora Ghecchi che, siccome deve pagare il debito che ha con la Margherita – lo dico per la terza volta – per le nomine dei CDA e nella sanità l'assessora Ghecchi si darà da fare, convincerà la maggioranza di questo Consiglio ad approvare una legge in un giorno – cosa di cui non riuscirà sicuramente – dopo di che abbiamo sistemato il debito ed amici come prima e facciamo pure l'unione.

Ma ogni tanto si fanno i conti senza l'oste, perlomeno per quanto riguarda i tempi della mescita ed i tempi della mescita non sono quelli previsti, perché obiettivamente c'è qualche cliente che ha delle considerazioni da fare ed intende farle fino in fondo.

Ritengo quindi che questo documento, nel quale si esplicita una modestissima richiesta che coinvolge l'Italia da Lampedusa fino a Borghetto, perché da Borghetto a Lampedusa ci vuole una laurea, a Riva del Garda non serve, dopo di che avremo in Val Gardena i manovali che firmano i calcoli statici per la costruzione di quale ponte ed avremo qualche tipografo che andrà a fare il giornalista. Per l'amor di Dio, tutto è possibile in una situazione di questo tipo, ma che si possa porre in discussione il fatto che ci voglia una laurea per fare il dirigente comunale, francamente ritengo che sia fuori di ogni discussione.

Questo è l'impegno specifico, è stata un'illustrazione con addirittura sentenze del TAR, sentenze della Corte dei Conti, quindi una dettagliata presa

di posizione per quanto riguarda comuni piccoli, non ho preso Milano, ho preso realtà simili alle nostre.

Allora cosa vogliamo con questo ordine del giorno? Vogliamo semplicemente ribadire che la carica di dirigente comunale può essere ricoperta per nomina della giunta comunale e del sindaco, quindi noi riconosciamo quella libertà costituzionale a cui fa riferimento l'assessora Gneccchi che deve consentire al sindaco la libertà di scelta, certo la consentiamo la libertà di scelta, infatti la chiamata a dirigente comunale la fa il sindaco o la sua giunta, quindi la libertà costituzionale è rispettata, ma la fa dove? Non la fa da una lista di prescrizione all'interno di un'agenzia di collocamento, la fa attingendo da un registro di dirigenti che qualsiasi comune diligente predispone, facendo un corso-concorso, attribuendo la possibilità di fare corso-concorso solamente a chi ne ha i requisiti e quindi la laurea ed il patentino A in provincia di Bolzano, la laurea soltanto il provincia di Trento. Dopo di che il sindaco ha la possibilità di attingere da questo contenitore, che chiamiamo libro mastro dei dirigenti, chi preferisce, chi più gradisce, perché siamo anche convinti che un comune che debba funzionare ha necessariamente, come fondata obbligatorietà, perlomeno un ottimo rapporto, perché il sindaco deve avere un buon rapporto con i suoi dirigenti, con la sua giunta, di conseguenza questa scelta la fa il sindaco.

Ma che si venga a pensare che la libertà costituzionale possa consentire di nominare un dirigente con la terza elementare, perché come vanno le cose, se noi approvassimo questo disegno di legge potrebbe succedere; se noi potessimo pensare che la libertà costituzionale di un sindaco arriva a dilatarsi al punto tale da poter addirittura ricercare all'interno di qualsiasi qualifica scolastica i suoi dirigenti, penso che questa non sarebbe una libertà costituzionale, ma sarebbe una totale anarchia, che calpesta la professionalità delle persone, che calpesta l'esperienza, che calpesta i giovani, che calpesta tutti coloro che hanno studiato, che hanno professionalmente le capacità, magari solamente teoriche, ma hanno le potenzialità per essere gli ottimi dirigenti di domani. Altrimenti non ho capito per quale ragione uno dovrebbe andare a farsi una laurea.

Visto che si è presentato il sindaco di Bolzano in questa fase interlocutoria dalle 18.00 alle 19.00 ed ha anche tentato di scambiare qualche parola con il sottoscritto e con altri, vorrei anche dire al sindaco di Bolzano che quando egli se ne è uscito dicendo – non l'ha mai rinnegata questa frase – che non necessariamente chi ha una laurea è intelligente, penso abbia scoperto l'acqua calda. Conosco tantissimi laureati in cosiddette scienze confuse che non sono in grado di fare la o con il bicchiere, questo non significa però in assoluto che non possa considerare come fondamentale un titolo di studio come la laurea per essere un dirigente. Conosco tanti diplomati che sono più diligenti di un laureato, ma questo non significa assolutamente che possiamo considerare in automatico un laureato più deficiente di un diplomato.

Per cui questi ragionamenti lasciano il tempo che trovano. Non esiste laurea che crea intelligenza se non cultura, non esiste diploma che crea stupidità se non una cultura più limitata. Quindi ragionamenti di questa natura lasciano assolutamente il tempo che trovano, cadono nella banalità e tutto il mondo è palese davanti ad affermazioni di questa natura.

Quindi il mio ordine del giorno è molto semplice, chiede in ultima battuta solamente ciò che in tutto il territorio italiano e ritengo in tutto il territorio

europeo è legge da sempre, per fare il dirigente comunale bisogna avere la laurea,

Invito l'Aula a prendere atto di questa mia presa di posizione, a votare l'ordine del giorno, perché è sacrosanto il concetto che io chiedo, è un concetto esplicito in tutto il resto d'Europa. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen?

Der Abg. de Eccher hat das Wort.

de ECCHER: Intervengo a sostegno dell'ordine del giorno del collega Seppi, un ordine del giorno che nella parte del dispositivo è molto chiaro, si tratta di poche righe, si dice: *“a prendere definitivamente atto che la carica di Dirigente Comunale può essere ricoperta per nomina della Giunta Comunale stessa e/o del Sindaco da coloro che abbiano i requisiti previsti dalla legge in vigore e quindi, in possesso sia del diploma di Laurea che del patentino di bilinguismo, per i Comuni della Provincia di Bolzano, e siano regolarmente iscritti nell'Albo dei dirigenti adottato dall'Ente Comunale stesso”*.

Quindi è una situazione che riguarda la realtà di Bolzano, è una situazione che si presenta in assoluta chiarezza, sappiamo che si è seguito per questo disegno di legge un iter assolutamente anomalo, sulla scia di quello che è accaduto, di cui abbiamo avuto conoscenza nell'ambito del comune di Bolzano, si vuole intervenire con una sorta di sanatoria assolutamente inopportuna.

Per quanto riguarda il titolo di studio convengo con le osservazioni del cons. Seppi, non è che il titolo di studio garantisca qualcosa, però quanto meno mette tutti sullo stesso piano, consente di avere un criterio che possa valere effettivamente in senso generale, dopo di che l'Università sappiamo come è stata devastata da tutta una serie di ingerenze e tutta una serie di tolleranze.

Per quello che mi riguarda sto facendo uno studio sull'Università di Trento, voglio cercare di capire quali sono oggi i costi complessivi, mettendo da una parte gli immobili, i contributi che vengono assegnati, gli stipendi dei professori universitari, perché poi i professori universitari sono una pleora, se andiamo a vedere a fronte di stipendi elevatissimi sono impegnati magari per due ore alla settimana per un semestre e quelle due ore non le fanno nemmeno direttamente ma si appoggiano agli assistenti, tutta gente protetta, tutta gente garantita, tutta gente che ha avuto percorsi in qualche maniera delineati, voluti, tutta gente che collabora poi, perché ci sono dei docenti universitari che hanno tali e tanti incarichi per conto dell'ente pubblico, in particolare della Provincia che uno si domanda: ma il tempo per lavorare all'Università quando è che lo trovano queste persone? Perché questa è la realtà nella quale ci troviamo ad essere calati.

Quindi ribadisco una questione di equità, chiedere che effettivamente tutti debbano presentarsi con un percorso di studi equivalente, un criterio che eviti un'assegnazione di ruoli, di funzioni, di competenze non corrispondenti, semplicemente governate e guidate sul piano della volontà politica, è un quadro che conosciamo, che persiste; sto guardando in questo momento nelle more della discussione tutta una serie di delibere della Provincia di Trento, vediamo assegnazioni di cifre enormi per consulenze, collaborazioni a soggetti che non

hanno le qualifiche, ma si parla di 100 mila euro in un caso, di 50 mila euro nell'altro.

Quando capita poi di chiedere il curriculum di queste persone, ricordo un caso, tre incarichi in serie, il terzo ed il secondo in quanto aveva maturato esperienza, primo incarico, mi pare 40 mila euro, in base al curriculum, diplomata al liceo scientifico, conoscenze di base di Word.

Altro incarico, sempre in capo all'assessore Salvadori, siamo nel campo della ricerca, laureata in scienze economiche e l'elenco degli esami; presumo che uno che abbia raggiunto il livello della laurea qualche esame l'abbia sostenuto, è tutto semplificato oggi, però perlomeno a livello di facciata la registrazione degli esami avviene, è avvenuta anche nel 1968, anche quando c'erano gli esami collettivi di gruppo, di quella gente che oggi occupa in larga parte i posti pubblici, perché nel privato non li voleva nessuno e allora dove li hanno potuti indirizzare se non nell'apparato pubblico e sono quelli che spesso e volentieri andiamo a privilegiare, a garantire, a tutelare.

Quindi ribadisco il mio sostegno a questa iniziativa del collega Seppi e quindi il mio voto favorevole.

PRÄSIDENT: La parola al cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente la ringrazio. Mi dichiaro a favore dell'ordine del giorno presentato dal collega Seppi e porto, a sostegno di questa mia dichiarazione, alcune motivazioni che mi sembrano importanti. Alcune in parte di queste le ho già espresse oggi in discussione generale, chiedendo che la maggioranza mi risponda su qualche argomento che ho portato, almeno su qualcuna non ho sentito alcuna risposta e quindi deduco che si tratta di motivazioni infondate, le ho portate anche cercando di motivarle sul versante giuridico, come mi è stato possibile e quindi mi riconfermo nella mia opinione e quindi nella contrarietà alla proposta di legge in discussione.

Esordisco signor Presidente, signori colleghi, rappresentando che per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, il concorso pubblico è il mezzo più idoneo per il reclutamento della dirigenza. Questo è un principio che è inappellabile, perché l'ha formulato il massimo organismo giurisdizionale italiano, quello che è chiamato a giudicare della conformità delle leggi al testo della Costituzione, che poi lo si voglia stravolgere perché in questi anni nel comune di Bolzano, che è stato più volte evocato in quest'aula e di cui anche qualche collega ha portato un quadro sinottico, un quadro illustrativo estremamente interessante, penso che tutto si potrà fare fuorché dar corso per sanare alcune situazioni all'apertura di un sistema che da qui in avanti dovrebbe consentire di nominare i dirigenti, prescindendo dai requisiti come la laurea o quant'altro.

Per quanto riguarda la laurea vorrei annotare che nel mentre è scontato che ci sono persone non laureate che sono assolutamente più preparate di laureati, i casi non debbono interessare il legislatore, il quale è chiamato a fare norme che hanno un carattere generale ed anche astratto, perché si rivolgono ad una pluralità indeterminata di soggetti ed chiamato il legislatore in primis ad esprimere nella sua produzione legislativa conformità, tanto più legislatore delle autonomie come siamo noi, alle leggi dello Stato ed alla Costituzione.

Per quanto riguarda le leggi dello Stato vorrei far presente che un conto è che si arrivi, come poteva essere plausibile in una prima fase, anche se su questo rappresento la mia contrarietà, a cercare o tentare di sanare una situazione che negli anni si è protratta in maniera assolutamente illegittima e lo dico usando un eufemismo, prendendo le mosse da quanto è avvenuto all'interno del comune di Bolzano negli anni, laddove si sono abrogate norme legislative con contrattazione collettiva, quindi anche svisando la gerarchia delle fonti, un conto è comunque tentare di sanare situazioni che sono veramente al limite della legittimità ed un conto è sostenere una norma legislativa, la quale preveda a regime che la laurea non sia un requisito per accedere alla dirigenza.

Penso che il legislatore, tanto più delle autonomie come siamo noi, debba farsi carico di questo, ha il dovere di tener presente che c'è un principio generale in tutta la legislazione, sia nazionale che locale, ma vi è anche, contenuto nel testo unico del pubblico impiego nazionale, approvato con decreto legislativo n. 165 nel 2001, all'art. 28, è contenuta la disposizione che fra i requisiti per accedere alla dirigenza pubblica sia prescritto anche il requisito della laurea. Questo decreto legislativo è definito al comma 3 dell'art. 1, norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica.

Il che vuol dire, che lo si voglia o no, anche il legislatore delle autonomie, anche il signor Consiglio regionale deve rispettarlo, perché anche se ha competenza primaria su questa materia è tenuto a rispettarla. Quindi da questo punto di vista questa è una regola che vincola anche la competenza primaria. Questo lo ridico, perché un domani che dovessero esserci contenziosi su questa vicenda è stato detto a chiare lettere.

Per quanto riguarda la motivazione che ha portato il cons. Parolari, nel senso di dire, per esempio, i concorsi per primari si fanno prescindendo da tanti requisiti, vorrei annotare, come sa benissimo il cons. Parolari, che i concorsi per primari si fanno istituendo una graduatoria di idonei e per essere idonei bisogna avere tanto di titoli di laurea, di requisiti, eccetera e poi all'interno della graduatoria degli idonei sceglie il direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente. Ma i requisiti a monte ci debbono essere dalla laurea in su e tutti i titoli corrispondenti.

Per queste e per altre ragioni che andrò esponendo successivamente sono contrario alla proposta di legge in discussione e favorevole all'ordine del giorno che il collega Seppi ha succintamente illustrato.

PRÄSIDENT: La parola al cons. Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI: Grazie, signor Presidente. Francamente, un po' ingenuamente all'inizio avevo un dubbio in merito all'effettivo intento del disegno di legge, ma approfondita peraltro la disamina del progetto di legge, devo sgomberare il terreno da ogni incertezza, perché appare palese che l'unico intento di questo disegno di legge è quello di sanare la anomala e illegittima situazione del comune di Bolzano che è stato oggetto di una attenta indagine giudiziaria da parte della Corte dei Conti e ad una severa condanna nei confronti degli amministratori del comune di Bolzano, specificatamente dell'ex sindaco e del city manager, per usare un termine anglofono.

Il sospetto è diventato sicurezza per i seguenti motivi: la data della presentazione del disegno di legge che è subito successiva all'indagine della

Corte dei conti, basta guardare la data del progetto; la insistenza perché l'ordine del giorno della seduta venisse sovvertito, al punto tale che l'ultimo punto dell'ordine del giorno è diventato il primo, perché era urgente intervenire immediatamente con questa sanatoria; la chiara enunciazione dell'art. 2: *La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

Ci sono evidenti ragioni di urgenza per sanare questa illegittima situazione del comune. L'espressa menzione da parte dell'assessore proponente circa l'intento della legge che non è assolutamente una sanatoria, ma è una modifica generale più dettagliata rispetto alla precedente legge e più efficiente e la insistenza con cui l'assessore ha continuamente parlato di questa natura della legge. Tale insistenza è chiaramente controproducente, nel senso che pone l'accento sul carattere di sanatoria della legge.

Per quello che riguarda il merito, mi unisco a quanto già detto dai precedenti colleghi che sono intervenuti, chiaramente non ritengo che la laurea sia una garanzia assoluta, perché come è stato messo in luce ci sono dei diplomati che hanno delle capacità ed anche una competenza superiore a quella dei laureati, però la laurea è sicuramente un requisito di affidabilità e noi non possiamo scendere nei casi particolari, ma dobbiamo recepire i caratteri generali.

Poi trovo, se mi consente, anche una contraddittorietà fra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 1, perché nel primo comma si illustrano tutte le caratteristiche migliori che debbono avere i dirigenti in base all'art. 65 dello statuto di autonomia e poi nel secondo comma invece si abrogano i commi 104, 105 e 106 dell'art. 18 di una legge che è assolutamente valida, una legge efficiente, una legge da mantenere e non si comprende perché, solo per i motivi di una sanatoria ad personam, si voglia arrivare a questo risultato.

Quindi sono assolutamente favorevole all'ordine del giorno introdotto dal collega Seppi.

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen?

Bitte, Abg. Seppi.

SEPPI: Volevo chiedere la votazione per scrutinio segreto. Grazie.

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich teile mit, dass nur 33 Abgeordnete an der Abstimmung teilgenommen haben und damit ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben.

In diesem Fall ist gemäß Art. 69 folgende Möglichkeit gegeben: Entweder die Sitzung eine Stunde zu unterbrechen oder der Präsident kann nach eigenem Ermessen die Sitzung aufheben. Die Situation ist jetzt deutlich geworden, dass eine Obstruktion besteht. Obstruktion ist ein demokratisches Recht, jedoch besteht auch die Verpflichtung des Präsidenten dafür zu sorgen, dass die Arbeiten weitergehen und dass es zur Verabschiedung oder auch

Ablehnung dieses Gesetzes kommt. Nachdem zahlreiche Änderungsanträge eingereicht worden sind, die darauf abzielen, die Verabschiedung des Gesetzes ungeheuer in die Länge zu ziehen, damit es auf jeden Fall nicht mehr im März verabschiedet werden kann, sehe ich mich verpflichtet, eine neue Einberufung innerhalb von 8 Tagen vorzunehmen und da gibt es als einzigen Termin den Montag, 19. März 2007, um 15.00 Uhr bis zur Beendigung der Arbeiten. Ich werde die Einberufung sofort vornehmen, denn es gibt keine andere Möglichkeit innerhalb von 8 Tagen und damit teile ich jetzt den Anwesenden mit, dass die Sitzung für Montag, den 19. März um 15.00 Uhr bis zur Beendigung der Arbeiten ohne Unterbrechung einberufen wird und dass die Sitzungsführung so erfolgen wird, dass die Garantie besteht, dass am Montag - wann auch immer - unter strenger Beachtung der Möglichkeiten der Vorschriften der Geschäftsordnung dieser Tagesordnungspunkt fertig gemacht wird.

Ich danke Ihnen, die Sitzung ist geschlossen.

(ore 20.24)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

<p>DISEGNO DI LEGGE N. 37: Principi in materia di ordinamento del personale dei Comuni – <i>presentato dalla Giunta regionale</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 2</p>	<p>GESETZENTWURF NR. 37: Grundsätze betreffend die Ordnung des Personals der Gemeinden (<i>eingbracht vom Regionalausschuss</i>)</p> <p style="text-align: right;">Seite 2</p>
<p>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</p> <p style="text-align: right;">pag. 79</p>	<p>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</p> <p style="text-align: right;">Seite 79</p>

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI VERZEICHNIS DER REDNER

de ECCHER Cristiano (ALLEANZA NAZIONALE)	pag.	2-74
SEPPI Donato (MISTO)	"	2-8-36-62-71-72-77
SIGISMONDI Alberto (ALLEANZA NAZIONALE)	"	4-16
MORANDINI Pino (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	4-25-75
GNECCHI Marialuisa (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENINO PER L'ULIVO)	"	5-33
PARDELLER Georg (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	5
PASQUALI Alberto (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	15-76
MOSCONI Flavio (FORZA ITALIA)	"	21
PAROLARI Giuseppe (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENINO PER L'ULIVO)	"	23
BERTOLINI Denis (LEGA NORD - TRENINO - PADANIA)	"	28
CARLI Marcello (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	31